**D.L. 17.10.2016, N. 189, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE CON L. 15.12.2016, N. 229, INTEGRATO DALLE MODIFICHE ED AGGIUNTE DERIVANTI DAL D.L. 9.2.2017, N. 8 IN CORSO DI CONVERSIONE**

**PREMESSA**

Il D. L. n. 8/2017 è il terzo decreto “sisma” dopo il D. L. 17.10.2016, n. 189 e il D. L. 11.11.2016, n. 205, quest’ultimo successivamente abrogato, ma con salvezza degli effetti “medio tempore” prodotti, dalla legge 15.12.2016, n. 229 di conversione del menzionato D. L. n. 189/2016.

Gli articoli del d.l. n. 189/2016, convertito in legge con L. n. 229/2016, che non risultano modificati dalla D.L. n. 8/2017 sono:

1, 4, 4 bis, 5, 7;

da 9 a 13;

15, 15 ter;

da 17 a 29;

da 31 a 33;

da 35 a 47;

da 51 a 53.

Con i caratteri rossi, sono riportate le abrogazioni intervenute nel D. L. n. 189/2016 per effetto del D. L. n. 8/2017;

con i caratteri verdi, sono riportate le sostituzioni e le aggiunte intervenute nel D. L. n. 189/2016 per effetto del D. L. n. 8/2017;

da pg. 291, sono riportati gli articoli e i commi che saranno aggiunti nel corpo del D.L. n. 189/2016.

IL TESTO

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle

note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ***((....))***

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

**Titolo I  
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE  
PER LA RICOSTRUZIONE**

**Capo I  
Principi organizzativi**

Art. 1

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare

gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza

alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ***(( eventi sismici***

***verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni***

***indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli***

***Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli***

***articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli***

***soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,***

***casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del***

***testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28***

***dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia***

***delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale***

***territorialmente competenti. ))***

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi,

altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati

in altri Comuni delle Regioni interessate, ***(( diversi da quelli***

***indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che***

***dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi***

***verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24***

***agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. ))***

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del

Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, ***((***

***il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi***

***ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario***

***straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in***

***relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici***

***successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al***

***comma 1. ))***

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto,

finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di

vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare

loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo

e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione

presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di

concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare

l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle

ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare

periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al

funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente.

6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale,

composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di

vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai

Sindaci dei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***, nell'ambito dei

quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza

dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria

e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma

l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive

necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi,

nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari

sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi

parametrici.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Art. 2

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della

protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate

dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti

al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il

proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione

di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli

immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo

all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei

relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi

stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni

e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e

stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la

programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di

opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo

14;

f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II,

Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede

nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico

nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) ***(( adotta e gestisce l'elenco speciale ))*** di cui all'articolo

34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle

attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita'

organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente

intestata;

i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal

presente decreto nei territori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente

decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel

rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di

stato aiuti di Stato.

l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a

dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della

microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi

e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre

2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a

cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle

risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo

4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le

relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei

seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e

criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione

tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre

2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre

2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad

esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di

prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento

della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale

nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche'

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in

mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli

articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il

possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come

individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai

sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al

medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneita'

nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli

standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la

microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle

ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il

Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e

l'omogeneita' degli studi.»;

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario

straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e

delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate

previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito

della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono

comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque

professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui

all'articolo 34.

3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al

presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei

territori e delle singole filiere produttive esistenti anche

attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni

interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

***(( 4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici***

***speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli***

***enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di***

***garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi.***

***Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono***

***nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree***

***interne del Paese. ))***

***(( 4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione***

***delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e***

***classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la***

***disponibilita' alla vendita. ))***

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1,

comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di

favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi

immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e

ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione

dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione

degli immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle

misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica

di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 3

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, ***((***

***unitamente agli enti locali interessati ))***, un ufficio comune,

denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»,

di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario

straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui

all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.

Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici,

per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la

dotazione del personale destinato agli stessi ***(( a seguito di comandi***

***o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati*** da parte di Regioni,Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate***))***. ***((Le* *Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere))*** personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di

3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai

relativi oneri Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie e' effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime

graduatorie. Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018,

per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province,

dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o

locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici

speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle

Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale,

con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni,

con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto

dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle

Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse

finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente

comma e' effettuata con provvedimento del Commissario

straordinario.

1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici

speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili,

unita' di personale con professionalita' tecnico-specialistiche di

cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria

per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri

adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi'

alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla

realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo

42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle

Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di

competenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di

supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i

procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad

adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo

edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e'

costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 28

dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122 e successive modificazioni (Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica):

"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di

impiego pubblico

(Omissis).

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,

le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni e integrazioni, le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo

quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse

finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni

la spesa per personale relativa a contratti di

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla

somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di

cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al

50 per cento di quella sostenuta per le rispettive

finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al

secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai

lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e

ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi

o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con

riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono

principi generali ai fini del coordinamento della finanza

pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province

autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario

nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti

periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta

nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono

superare il predetto limite per le assunzioni strettamente

necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di

polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento

di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di

cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano agli enti locali in regola

con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui

ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che

comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore

alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno

2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste

dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a

tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle

istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica

e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni

di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli

enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal

comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del

2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la

continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari

della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,

secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il

presente comma non si applica altresi', nei limiti di

cinquanta unita' di personale, al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo

svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del

relativo onere si provvede mediante l'attivazione della

procedura per l'individuazione delle risorse di cui

all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli

enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del

presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,

commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica

alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,

lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma

costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che

nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'

previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al

primo periodo e' computato con riferimento alla media

sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

(Omissis).".

- Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 562

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali

e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,

gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno

assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini

di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle

spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e

contenimento della spesa per il lavoro flessibile];

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti

di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza

percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della

contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni

statali."

"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del

patto di stabilita' interno, le spese di personale, al

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, non devono superare il corrispondente

ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo

possono procedere all'assunzione di personale nel limite

delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente

anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.".

Art. 4

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite

***(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui

al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una

dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'

speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le

risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate

al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di

strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese

per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale

confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai

fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa

dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita'

speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi

titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori

colpiti ***(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***, ivi incluse

quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di

cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre

2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese

sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono

intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria

statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario

straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i

versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento

della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4

dell'***(( ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile***

***28 agosto ))*** 2016, n.389, come sostituito dall'articolo 4

dell'ordinanza 1 settembre 2016, n.391, che confluiscono nella

contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto

delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti,

provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare

l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a

cio' dedicati.

6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti

previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un

rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone

al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture

destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze

rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai

sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito

dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.

7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero

solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma

14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della

legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi

di cui al comma 4 del citato articolo 27.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio

dell'11 novembre che istituisce il Fondo di solidarieta'

dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. 14

novembre 2002, n. L 311.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 28 agosto 2016, n. 389 (Ulteriori interventi urgenti

di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), come

sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre

2016, n. 391:

«Art. 4. (Donazioni). - 1. Ad integrazione delle

risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri e' autorizzato ad aprire, con

estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori

condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul

predetto conto corrente sono riversate, al termine della

raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n.

22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite

secondo le modalita' previste dal Protocollo d'intesa per

l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in

premessa.

2. Il Dipartimento della protezione civile e'

autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli

d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate

dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da

individuare successivamente in modo congiunto con i

Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno

realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e'

condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta

la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 19 settembre 2016, n. 394 (Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale

evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):

«Art. 3. (Soggetto attuatore per il monitoraggio delle

attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di

emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e

per la realizzazione degli interventi connessi di

competenza statale). - 1. Il Capo del dipartimento della

protezione civile assicura il monitoraggio ed il

coordinamento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2

della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione

delle procedure di vigilanza collaborativa da parte

dell'Autorita' nazionale anticorruzione previste dalla

lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Marco

Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, e' individuato quale soggetto attuatore, nel

quadro del piu' generale coordinamento e del modello

operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n.

388/2016, e provvede:

a) al monitoraggio dell'attuazione delle attivita' di

cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte

alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva

lettera b);

b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture

ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente

ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con

riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura

temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le

regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare,

in tutto o in parte, mediante donazioni;

c) al coordinamento e raccordo con le strutture

territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali

interventi pubblici di competenza statale;

d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per

lo svolgimento delle attivita' di gestione e manutenzione

delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in

essere a cura dei soggetti competenti;

e) ad assicurare il raccordo delle attivita' di cui

al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il

supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle

attivita' di cui al presente articolo mediante le proprie

articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene

costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di

supporto composto da qualificato personale tecnico e

amministrativo individuato dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie

strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15

unita', anche in deroga alle vigenti disposizioni

organizzative interne al dicastero.

4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al

presente articolo trova applicazione quanto previsto

dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni

conseguenti e successive.

5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli

articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti

ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza,

possono procedere, nella misura eventualmente strettamente

necessaria e con i limiti gia' previsti, ai sensi di quanto

disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016,

dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1,

dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n.

392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che

in deroga alle seguenti ulteriori norme:

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65,

89, 93, 94, 117 e 124, nonche' relativi strumenti

urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti

edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;

legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1

articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonche' la

disciplina dei titoli abilitativi;

legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III,

nonche' corrispondenti norme regionali legislative,

regolamentari e piani attuativi;

regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7,

17 e corrispondenti norme regionali legislative e

regolamentari;

legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett.

f);

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli

16, 17, 22, nonche' corrispondenti normative regionali e

comunali;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche'

corrispondenti normative regionali e comunali;

legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,

ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini

dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di

quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente

ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle

disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti

disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa

con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a

consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione

delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla

relativa locazione, nel rispetto del principio di

economicita' e dell'esigenza di limitare le modifiche

all'uso dei suoli nei territori interessati.».

- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art.

138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - legge finanziaria 2001):

«Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi).

- (Omissis).

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai

sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro

effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di

calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se

avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei

soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo

di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi

riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate

nell'anno precedente.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della legge

13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di

perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Art. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni

colpite da calamita' pubbliche). - 1. Sono deducibili dal

reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le

erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle

popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da

altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,

per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati

e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalita' estranee

all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53,

comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti

gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2,

effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono

soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli

enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei

prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che

interessano altri Stati si provvede con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a

decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di

parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni

dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».

**Capo I-bis  
Strutture provvisorie di prima emergenza**

***(( Art. 4-bis***

***Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori***

***1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei***

***territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli***

***eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che***

***consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni***

***abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni,***

***in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano***

***il regolare svolgimento della vita della comunita' locale,***

***assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto***

***conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei***

***Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile***

***le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di***

***container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In***

***assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della***

***protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti***

***per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere***

***assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle***

***private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di***

***localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di***

***sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quale***

***provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della***

***legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le***

***disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.***

***2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione***

***delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata***

***fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con***

***ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in***

***relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti***

***individuati.***

***3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla***

***installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la***

***fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze***

***abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,***

***in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle***

***aree.***

***4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui***

***all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18***

***aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede,***

***anche avvalendosi di Consip S.p.a., ad effettuare procedure***

***negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una***

***pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad***

***oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al***

***comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.***

***5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga***

***agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile***

***2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati***

***AVCPass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione***

***(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di***

***cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in***

***relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.***

***6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per***

***l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili***

***con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della***

***popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo***

***63 del decreto legislativo n.50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico***

***operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della***

***possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in***

***appalto.***

***7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree***

***temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi***

***necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del***

***Dipartimento della protezione civile.***

***8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed***

***il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al***

***ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi***

***sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva***

***imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti,***

***gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli***

***necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle***

***prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,***

***in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto***

***legislativo n. 50 del 2016.***

***9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta***

***comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di***

***quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti***

***possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che***

***hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed***

***ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare***

***espletate, alle medesime condizioni alle quali e' stata effettuata***

***l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le***

***modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad***

***una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di***

***cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al***

***comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi***

***di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli***

***di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente***

***dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con apposite***

***ordinanze di protezione civile.***

***10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonche'***

***di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di***

***moduli abitativi e container, possono essere applicate le***

***disposizioni di cui al comma 8.***

***11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo***

***il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi***

***anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale***

***della protezione civile.***

***12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono***

***effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e***

***i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione***

***dei controlli di competenza.***

***13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si***

***provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione***

***dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)***

***di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del***

***1992. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso

amministrativo (All. E):

«7. Allorche' per grave necessita' pubblica l'autorita'

amministrativa debba senza indugio disporre della

proprieta' privata, od in pendenza di un giudizio per la

stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle

cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con

decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio dei

diritti delle parti.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 49 e 50

del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilita'):

«Art. 49. (L'occupazione temporanea di aree non

soggette ad esproprio). - 1. L'autorita' espropriante puo'

disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al

procedimento espropriativo anche individuate ai sensi

dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la

corretta esecuzione dei lavori previsti.

2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme

degli atti processuali civili, un avviso contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'

prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone

l'occupazione temporanea.

3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto

il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il

proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la

presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti

del soggetto espropriante. Possono partecipare alle

operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o

personali sul bene da occupare.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si

applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane,

alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si

utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica

utilita'.».

«Art. 50. (Indennita' per l'occupazione). - 1. Nel caso

di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario una

indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto

sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni

mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un

dodicesimo di quella annua.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia

interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo

41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al

proprietario, con atto notificato con le forme degli atti

processuali civili.

3. Contro la determinazione della commissione, e'

proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 63 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture):

«Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara). -

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti

commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della

procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione

puo' essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o

alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di

partecipazione o alcuna domanda di partecipazione

appropriata, in esito all'esperimento di una procedura

aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali

dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'

sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su

sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se

non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,

manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a

rispondere alle esigenze dell'amministrazione

aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di

gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta

appropriata se l'operatore economico interessato deve o

puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non

soddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo

83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono

essere forniti unicamente da un determinato operatore

economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o

nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione

artistica unica;

2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di

proprieta' intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo

quando non esistono altri operatori economici o soluzioni

alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'

il risultato di una limitazione artificiale dei parametri

dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per

ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i

termini per le procedure aperte o per le procedure

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione

non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso

alla procedura di cui al presente articolo non devono

essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni

aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la

procedura di cui al presente articolo e', inoltre,

consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano

fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di

sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si

tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la

redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i

costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal

fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di

forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o

impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore

obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare

forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui

impiego o la cui manutenzione comporterebbero

incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la

durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non

puo' comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle

materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni

particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa

definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi

delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo e',

altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai

servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di

progettazione e debba, in base alle norme applicabili,

essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del

concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono

essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura puo' essere utilizzata per

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di

lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore

economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle

medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che

tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di

gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo

appalto aggiudicato secondo una procedura di cui

all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica

l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le

condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La

possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal

presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto

competitivo nella prima operazione e l'importo totale

previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione

dei servizi e' computato per la determinazione del valore

globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle

soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa

procedura e' limitato al triennio successivo alla

stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli

operatori economici da consultare sulla base di

informazioni riguardanti le caratteristiche di

qualificazione economica e finanziaria e tecniche e

professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e

selezionano almeno cinque operatori economici, se

sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore

economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai

sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei

requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di

contratti di uguale importo mediante procedura aperta,

ristretta o mediante procedura competitiva con

negoziazione.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 40, comma

1, e 93 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione

elettronici nello svolgimento di procedure di

aggiudicazione). - 1. Le comunicazioni e gli scambi di

informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente

codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi

dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

(Omissis).».

«Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla

procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia

fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2

per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta

dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia

proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni

oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso

connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre

l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero

incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di

gara realizzate in forma aggregata da centrali di

committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando

o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del

prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un

raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del

raggruppamento medesimo.

2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta

dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore

dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta

dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive

attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

societa' di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, secondo comma, del codice civile, nonche'

l'operativita' della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno

centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una

garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in

relazione alla durata presumibile del procedimento, e

possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su

richiesta della stazione appaltante nel corso della

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in

cui al momento della sua scadenza non sia ancora

intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del

contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa

grave, ed e' svincolata automaticamente al momento della

sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale

rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori

economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la

certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per

cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo

periodo, per gli operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit

(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o

del 20 per cento per gli operatori in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO

14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'

ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione

di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e

servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di

qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai

sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per

cento per gli operatori economici che sviluppano un

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI

EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint)

di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per

fruire delle riduzioni di cui al presente comma,

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi

prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le

riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori

economici in possesso del rating di legalita' o della

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del

decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social

accountability 8000, o di certificazione del sistema di

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema

di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la

certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi

energetici e per gli operatori economici in possesso della

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione

della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del

contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora

l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica

l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della

garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il

termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di

servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e

del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di

supporto alle attivita' del responsabile unico del

procedimento.».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio

nazionale della protezione civile):

«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma

1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio

dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con

portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,

formulata anche su richiesta del Presidente della regione

interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo

stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone

l'estensione territoriale con specifico riferimento alla

natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine

all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera

individua le risorse finanziarie destinate ai primi

interventi di emergenza nelle more della ricognizione in

ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte

del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito

del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del

comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello

stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita'

previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del

Dipartimento della protezione civile verifichi che le

risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del

comma 2, risultino o siano in procinto di risultare

insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,

presenta tempestivamente una relazione motivata al

Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione

in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse

medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno

dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della

procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di

emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per

non piu' di ulteriori 180 giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare

durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli

eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si

provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni

disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri

indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di

emergenza e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,

acquisita l'intesa delle regioni territorialmente

interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione

civile, salvo che sia diversamente stabilito con la

deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal

Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo

restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si

dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi

di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata

dall'evento;

b) al ripristino della funzionalita' dei servizi

pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro

i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,

per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso

all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie

disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla

tutela della pubblica e privata incolumita';

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino

delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e

private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle

attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal

patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di

procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far

fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro

i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le

direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,

sentita la Regione interessata.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse

per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai

sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei

Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno

dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono

immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al

Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi

gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio

dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla

dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono

emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle

finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,

per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il

Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'

emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare

situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del

Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua

emanazione].

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,

per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze

di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle

strutture operative del Servizio nazionale della protezione

civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone

l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.

Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i

soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi

previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',

identificati nel soggetto pubblico ordinariamente

competente allo svolgimento delle predette attivita' in via

prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del

Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo

provvedimento di delega deve specificare il contenuto

dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I

commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,

tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso

per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del

commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di

emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle

ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla

normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite

ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di

alcun compenso per il Capo del Dipartimento della

protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati

tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive

pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i

requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano

in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica

l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente

alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo

costituito dal 70 per cento del trattamento economico

previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del

termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento

della protezione civile emana, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a

favorire e regolare il subentro dell'amministrazione

pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli

interventi, conseguenti all'evento, che si rendono

necessari successivamente alla scadenza del termine di

durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso

l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale

ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata

massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi

connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in

materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione

di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'

essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione

pubblica competente a coordinare gli interventi, il

soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale

appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la

prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un

periodo di tempo determinato ai fini del completamento

degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi

dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.

Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le

ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che

residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le

risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o

all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si

tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative

spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui

sono soggetti le regioni e gli enti locali.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al

Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti

le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione

del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'

sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del

Fondo per le emergenze nazionali.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti

devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui

si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza

pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'

speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio

decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il

quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun

esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,

tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento

delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti

beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da

stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto

contiene anche una sezione dimostrativa della situazione

analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed

esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti

derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con

l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va

riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti

accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono

consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente

comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal

commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti

corredati della documentazione giustificativa, nonche'

degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,

sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle

finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del

bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e

contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione

civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al

Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'

pubblicati nel sito internet del Dipartimento della

protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i

rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la

documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale

della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella

rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto

23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza

dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al

presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'

speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di

cui al comma 4-quater.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di

emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e

imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,

compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili

sedi di attivita' produttive, possono fruire della

sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei

mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei

tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali. La sospensione

ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e

per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con

legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal

punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa

copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto

attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,

esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione

non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai

versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti

d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono

l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso

le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui

al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono

effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza

della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere

dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate

di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di

emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta

regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di

cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura

massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi

conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,

relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera

la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con

l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze

nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il

finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione

civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3

maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella

C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere

dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le

emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31

dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di

ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito

allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo

per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il

fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante

riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate

nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati

l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni

finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le

conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di

stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in

termini di indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta

riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo

28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente

reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate

derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei

Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla

benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul

gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura

dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al

litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del

Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare

maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto

dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui

al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di

riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle

disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal

differimento dei termini per i versamenti tributari e

contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede

mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti

dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e

quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il

tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi

calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei

comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi

agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,

ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed

economica svolta nei medesimi edifici o comunque

compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,

su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di

tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il

mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della

protezione civile, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo

periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva

competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle

amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui

al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui

all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere

per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle

Commissioni competenti per i profili di carattere

finanziario. Decorso inutilmente il termine per

l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque

adottato.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'

intervenire anche nei territori per i quali e' stato

deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del

presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto

Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui

all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno

o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto

della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di

intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la

concessione delle garanzie, nonche' le misure per il

contenimento dei termini per la determinazione della

perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai

procedimenti in corso.

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il

pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei

prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche

disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'

effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle

finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al

pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle

risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti

capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle

versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del

presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, si provvede

all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari

di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte

nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al

pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto

di quelle effettivamente necessarie per le predette

finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali

di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo

per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le

disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate

nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal

disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la

parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche

vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il

pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte

nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, al netto della quota da versare all'entrata del

bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di

mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della

relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo

sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati

affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,

comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice

amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le

situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e

avverso i consequenziali provvedimenti commissariali

nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze

emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal

codice del processo amministrativo.».

- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.

106 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di

efficacia). - (Omissis).

12. La stazione appaltante, qualora in corso di

esecuzione si renda necessario una aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto

originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

(Omissis).».

Titolo II  
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO  
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

**Capo I  
Ricostruzione dei beni danneggiati**

Art. 5

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei

contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il

Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e

ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento

locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni

lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o

ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e

attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni

gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei

storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la

progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione

con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con

miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere

compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti

architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche

indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e

l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti

i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di

ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le

relative procedure e modalita' di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento

sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad

abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni

gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle

disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare

interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei

quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici

attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del

costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in

coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per

cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle

seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi

sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di

edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e

privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e

attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'

produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative

agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle

organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine

solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia

asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di

perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e

religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati

dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per

traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o

produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di

garantirne la continuita';

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti

pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a

ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'

sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi

comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di

soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del

comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato,

sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei

lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni

necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3,

i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei

territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti,

secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata

con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello

Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di

concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello

Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse

le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i

criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie

dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di

cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al

beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile

esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna

scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte

capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente

necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di

fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'

revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o

parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che

eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche

all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,

l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il

numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale

e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti

beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente

ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono

specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi

di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo

anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente

articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di

finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la

restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere

dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso

soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e

l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto

finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'

delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,

non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate

in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti

adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i

criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per

garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei

limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di

esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare

dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e'

determinato con la legge di bilancio in relazione alla

quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie

per gli interventi di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di

qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato

nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.

- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 3 e 7

dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo

e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

«Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e

prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e

prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la

denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per

azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto

ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto

previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e

passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla

trasformazione.

2. (Omissis).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono determinati:

a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della

Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che

sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze

e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.

di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,

anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e

assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche

in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di

trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati

sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da

uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione

professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli

articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo

24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi

decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori

trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui

alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo

della Corte dei conti e trasmessi alle competenti

Commissioni parlamentari;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in

misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa

depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di

esercizio approvato.

(Omissis).

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti

pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando

fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio

postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla

garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste

italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi

provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di

finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che

possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'

consentito anche per il compimento di ogni altra operazione

di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della

CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti

di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'

nei confronti di soggetti privati per il compimento di

operazioni nei settori di interesse generale individuati ai

sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto

della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna

operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle

attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di

cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,

possono essere effettuate anche in cofinanziamento con

istituzioni finanziarie europee, multilaterali o

sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita

convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il

Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di

cui alla presente lettera possono essere effettuate anche

in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni

destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'

investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in

funzione di promozione del turismo, ambiente e

efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle

interessanti i territori montani e rurali per investimenti

nel campo della green economy, in via preferenziale in

cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando

fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione

di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza

garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di

fondi a vista.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della legge

31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza

pubblica):

«Art. 31. (Garanzie statali). - 1. In allegato allo

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia

e delle finanze sono elencate le garanzie principali e

sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri

soggetti.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione

dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di

modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni):

«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono

versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti

all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle

regioni e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei

confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la

data di presentazione della dichiarazione successiva. La

compensazione del credito annuale o relativo a periodi

inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per

importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere

effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo

a quello di presentazione della dichiarazione o

dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano

i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali

e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento

diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute

di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la

facolta' di eseguire il versamento presso la competente

sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso

non e' ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi

degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai

soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) ;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di

posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate

da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti

dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.

49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del

testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale

ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio

netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30

settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al

Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato

dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e

con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti

sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla

riscossione dell'incremento all'addizionale comunale

debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater

del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e

successive modificazioni.

2-bis. ».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del

Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17

giugno 2014 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato):

«Art. 50. (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni

arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I regimi

di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da

terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria,

uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine

naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e

sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo

108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le

condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato

membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di

calamita' naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni

provocati dalla calamita' naturale e il danno subito

dall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinata

calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi

alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti

relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal

verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti

come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati

da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita'

nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra

i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad

esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la

perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o

parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi

dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei

danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul

valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della

calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o

la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della

calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi

immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi

della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla

base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al

lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di

ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo

stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando

i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi

dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque

anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo

il migliore e il peggiore risultato finanziario) e

calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene

calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a

copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di

polizze assicurative, non superano il 100% dei costi

ammissibili.».

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il

consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta

municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta

municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a

decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni

del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto

compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il

possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,

lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504

del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive

modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad

applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di

cui al comma 10. Per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio

urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente

e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti

del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per

pertinenze dell'abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare

direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'

immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta

agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'

immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una

sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),

gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo

di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta

municipale propria non si applica, altresi':

a) alle unita' immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci

assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito

di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,

nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,

dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per

il quale non sono richieste le condizioni della dimora

abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria

e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente

articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in

Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad

eccezione delle unita' abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini

dell'applicazione delle disposizioni della presente

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di

cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione

alla meta' della base imponibile, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta

del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'

costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai

sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con

esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a

65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da

quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai

sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76

per cento. I comuni con deliberazione del consiglio

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,

in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3

punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai

sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota

fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'

versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta

applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata

a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero

anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il

versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i

fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in

un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il

10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento

del gettito derivante dal pagamento della prima rata

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica

dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non

superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero

dell'economia e delle finanze rispettivamente per i

fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le

modalita' stabilite con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale

si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,

in quanto compatibili.

12-bis.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la

dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o

sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello

approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la

dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo

37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai

fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto

compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo

dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione

deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del decreto di approvazione del modello di

dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle

relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e

dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°

gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°

gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli

articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28

dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono

sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del

codice civile il riferimento alla "legge per la finanza

locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che

disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La

riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e

46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a

decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle

certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del

Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di

concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione

dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.

191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale

propria devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I

comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si

applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le

seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.

93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio

2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad

applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle

regioni a Statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed

h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il

comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria

catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente

posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, producono gli effetti

previsti in relazione al riconoscimento del requisito di

ruralita', fermo restando il classamento originario degli

immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le

modalita' per l'inserimento negli atti catastali della

sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il

classamento originario degli immobili rurali ad uso

abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei

terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono

oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma

3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,

n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano

entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita' stabilite

dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.

701.

14-quater. Nelle more della presentazione della

dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma

14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a

titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della

rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il

conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito

dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'

di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile

1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del

soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la

violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge

13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive

modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto

legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31

dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".

All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

le parole da "differenziate" a "legge statale" sono

sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel

rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle

Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con

istanze presentate entro la data di entrata in vigore del

presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione

decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come

determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,

come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo

decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della

Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del

gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle

disposizioni di cui al presente articolo. In caso di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio

dello Stato le somme residue. Con le procedure previste

dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le

regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le

Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il

recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito

stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso

articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior

gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo

complessivo della riduzione del recupero di cui al presente

comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per

l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a

2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi

1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni

2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma

4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano

applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del

comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo

14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo

2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore

aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in

misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione

del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui

per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 maggio 2011 recante «Approvazione del modello per il

rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per

edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo

manuale di compilazione» e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131 recante «Approvazione del Testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'

pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa):

«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di

certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,

anche contestuali all'istanza, sottoscritte

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali

certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e

fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge,

dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche

amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di

aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini

della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti

da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con

l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita

IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio

dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;

t) qualita' di studente;

u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche

o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali

di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli

obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio

matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non

essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi

della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a

procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di

provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni

amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231;

cc) qualita' di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato

contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di

fallimento e di non aver presentato domanda di

concordato.».

«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,

qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza

dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e

sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'

di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del

dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali

e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per

legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le

qualita' personali e i fatti non espressamente indicati

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente

che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'

presupposto necessario per attivare il procedimento

amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'

personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti

medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato

mediante dichiarazione sostitutiva.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1120, 1121

e 1136 del codice civile:

«Art. 1120. (Innovazioni). - I condomini, con la

maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136,

possono disporre tutte le innovazioni dirette al

miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento

delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo

comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni

che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad

oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la

sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le

barriere architettoniche, per il contenimento del consumo

energetico degli edifici e per realizzare parcheggi

destinati a servizio delle unita' immobiliari o

dell'edificio, nonche' per la produzione di energia

mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti

eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del

condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un

diritto reale o personale di godimento del lastrico solare

o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la

ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro

genere di flusso informativo, anche da satellite o via

cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per

le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non

comportano modifiche in grado di alterare la destinazione

della cosa comune e di impedire agli altri condomini di

farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea

entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo

condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di

cui al precedente comma. La richiesta deve contenere

l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di

esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,

l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino

proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare

pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del

fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che

rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili

all'uso o al godimento anche di un solo condomino."

"Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o

abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in

opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio

sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non e' possibile,

l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza

dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda

sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro

eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,

partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo

nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».

«Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validita'

delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione

e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti

condomini che rappresentino i due terzi del valore

dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al

condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e

almeno la meta' del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non puo'

deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in

seconda convocazione delibera in un giorno successivo a

quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni

dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'

regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini

che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero

edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La

deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza

degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti

almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca

dell'amministratore o le liti attive e passive relative a

materie che esorbitano dalle attribuzioni

dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che

concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni

straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui

agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter

nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate

con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente

articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma,

e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere

approvate dall'assemblea con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i

due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che

tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo

verbale da trascrivere nel registro tenuto

dall'amministratore.».

- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,

S.O.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni recante «Codice dei beni culturali

e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Art. 5

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei

contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il

Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e

ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento

locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni

lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o

ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e

attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni

gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei

storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la

progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione

con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con

miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere

compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti

architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche

indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e

l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti

i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di

ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le

relative procedure e modalita' di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento

sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad

abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni

gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle

disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare

interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei

quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici

attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del

costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in

coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per

cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle

seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi

sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di

edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e

privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e

attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'

produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative

agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle

organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine

solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia

asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di

perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e

religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati

dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per

traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o

produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di

garantirne la continuita';

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti

pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a

ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'

sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi

comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di

soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del

comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato,

sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei

lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni

necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3,

i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei

territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti,

secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata

con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello

Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di

concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello

Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse

le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i

criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie

dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di

cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al

beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile

esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna

scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte

capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente

necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di

fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'

revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o

parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che

eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche

all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,

l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il

numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale

e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti

beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente

ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono

specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi

di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo

anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente

articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di

finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la

restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere

dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso

soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e

l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto

finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'

delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,

non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate

in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti

adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i

criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per

garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei

limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di

esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare

dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e'

determinato con la legge di bilancio in relazione alla

quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie

per gli interventi di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di

qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato

nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.

- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 3 e 7

dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo

e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

«Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e

prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e

prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la

denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per

azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto

ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto

previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e

passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla

trasformazione.

2. (Omissis).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono determinati:

a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della

Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che

sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze

e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.

di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,

anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e

assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche

in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di

trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati

sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da

uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione

professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli

articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo

24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi

decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori

trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui

alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo

della Corte dei conti e trasmessi alle competenti

Commissioni parlamentari;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in

misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa

depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di

esercizio approvato.

(Omissis).

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti

pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando

fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio

postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla

garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste

italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi

provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di

finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che

possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'

consentito anche per il compimento di ogni altra operazione

di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della

CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti

di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'

nei confronti di soggetti privati per il compimento di

operazioni nei settori di interesse generale individuati ai

sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto

della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna

operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle

attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di

cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,

possono essere effettuate anche in cofinanziamento con

istituzioni finanziarie europee, multilaterali o

sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita

convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il

Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di

cui alla presente lettera possono essere effettuate anche

in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni

destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'

investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in

funzione di promozione del turismo, ambiente e

efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle

interessanti i territori montani e rurali per investimenti

nel campo della green economy, in via preferenziale in

cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando

fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione

di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza

garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di

fondi a vista.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della legge

31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza

pubblica):

«Art. 31. (Garanzie statali). - 1. In allegato allo

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia

e delle finanze sono elencate le garanzie principali e

sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri

soggetti.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione

dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di

modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni):

«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono

versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti

all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle

regioni e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei

confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la

data di presentazione della dichiarazione successiva. La

compensazione del credito annuale o relativo a periodi

inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per

importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere

effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo

a quello di presentazione della dichiarazione o

dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano

i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali

e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento

diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute

di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la

facolta' di eseguire il versamento presso la competente

sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso

non e' ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi

degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai

soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) ;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di

posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate

da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti

dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.

49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del

testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale

ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio

netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30

settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al

Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato

dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e

con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti

sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla

riscossione dell'incremento all'addizionale comunale

debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater

del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e

successive modificazioni.

2-bis. ».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del

Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17

giugno 2014 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato):

«Art. 50. (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni

arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I regimi

di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da

terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria,

uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine

naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e

sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo

108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le

condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato

membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di

calamita' naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni

provocati dalla calamita' naturale e il danno subito

dall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinata

calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi

alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti

relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal

verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti

come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati

da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita'

nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra

i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad

esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la

perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o

parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi

dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei

danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul

valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della

calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o

la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della

calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi

immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi

della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla

base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al

lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di

ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo

stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando

i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi

dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque

anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo

il migliore e il peggiore risultato finanziario) e

calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene

calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a

copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di

polizze assicurative, non superano il 100% dei costi

ammissibili.».

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il

consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta

municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta

municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a

decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni

del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto

compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il

possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,

lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504

del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive

modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad

applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di

cui al comma 10. Per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio

urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente

e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti

del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per

pertinenze dell'abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare

direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'

immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta

agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'

immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una

sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),

gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo

di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta

municipale propria non si applica, altresi':

a) alle unita' immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci

assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito

di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,

nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,

dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per

il quale non sono richieste le condizioni della dimora

abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria

e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente

articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in

Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad

eccezione delle unita' abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini

dell'applicazione delle disposizioni della presente

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di

cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione

alla meta' della base imponibile, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta

del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'

costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai

sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con

esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a

65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria

catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da

quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai

sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76

per cento. I comuni con deliberazione del consiglio

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,

in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3

punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai

sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota

fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'

versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta

applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata

a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero

anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il

versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i

fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in

un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il

10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento

del gettito derivante dal pagamento della prima rata

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica

dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non

superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero

dell'economia e delle finanze rispettivamente per i

fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le

modalita' stabilite con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale

si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,

in quanto compatibili.

12-bis.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la

dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o

sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello

approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la

dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo

37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai

fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto

compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo

dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione

deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del decreto di approvazione del modello di

dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle

relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e

dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°

gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°

gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli

articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28

dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono

sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del

codice civile il riferimento alla "legge per la finanza

locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che

disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La

riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e

46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a

decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle

certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del

Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di

concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione

dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.

191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale

propria devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I

comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si

applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le

seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.

93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio

2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad

applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle

regioni a Statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed

h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il

comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria

catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente

posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, producono gli effetti

previsti in relazione al riconoscimento del requisito di

ruralita', fermo restando il classamento originario degli

immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le

modalita' per l'inserimento negli atti catastali della

sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il

classamento originario degli immobili rurali ad uso

abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei

terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono

oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma

3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,

n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano

entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita' stabilite

dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.

701.

14-quater. Nelle more della presentazione della

dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma

14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a

titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della

rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il

conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito

dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'

di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile

1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del

soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la

violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge

13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive

modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto

legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31

dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".

All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

le parole da "differenziate" a "legge statale" sono

sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel

rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle

Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con

istanze presentate entro la data di entrata in vigore del

presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione

decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come

determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,

come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo

decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della

Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del

gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle

disposizioni di cui al presente articolo. In caso di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio

dello Stato le somme residue. Con le procedure previste

dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le

regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le

Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il

recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito

stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso

articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior

gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo

complessivo della riduzione del recupero di cui al presente

comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per

l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a

2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi

1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni

2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma

4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano

applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del

comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo

14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo

2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore

aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in

misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione

del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui

per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 maggio 2011 recante «Approvazione del modello per il

rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per

edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo

manuale di compilazione» e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131 recante «Approvazione del Testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'

pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa):

«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di

certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,

anche contestuali all'istanza, sottoscritte

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali

certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e

fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge,

dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche

amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di

aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini

della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti

da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con

l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita

IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio

dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;

t) qualita' di studente;

u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche

o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali

di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli

obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio

matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non

essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi

della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a

procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di

provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni

amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231;

cc) qualita' di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato

contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di

fallimento e di non aver presentato domanda di

concordato.».

«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,

qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza

dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e

sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'

di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del

dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali

e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per

legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le

qualita' personali e i fatti non espressamente indicati

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente

che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'

presupposto necessario per attivare il procedimento

amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'

personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti

medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato

mediante dichiarazione sostitutiva.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1120, 1121

e 1136 del codice civile:

«Art. 1120. (Innovazioni). - I condomini, con la

maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136,

possono disporre tutte le innovazioni dirette al

miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento

delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo

comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni

che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad

oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la

sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le

barriere architettoniche, per il contenimento del consumo

energetico degli edifici e per realizzare parcheggi

destinati a servizio delle unita' immobiliari o

dell'edificio, nonche' per la produzione di energia

mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti

eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del

condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un

diritto reale o personale di godimento del lastrico solare

o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la

ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro

genere di flusso informativo, anche da satellite o via

cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per

le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non

comportano modifiche in grado di alterare la destinazione

della cosa comune e di impedire agli altri condomini di

farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea

entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo

condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di

cui al precedente comma. La richiesta deve contenere

l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di

esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,

l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino

proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare

pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del

fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che

rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili

all'uso o al godimento anche di un solo condomino."

"Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o

abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in

opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio

sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non e' possibile,

l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza

dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda

sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro

eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,

partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo

nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».

«Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validita'

delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione

e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti

condomini che rappresentino i due terzi del valore

dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al

condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e

almeno la meta' del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non puo'

deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in

seconda convocazione delibera in un giorno successivo a

quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni

dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'

regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini

che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero

edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La

deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza

degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti

almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca

dell'amministratore o le liti attive e passive relative a

materie che esorbitano dalle attribuzioni

dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che

concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni

straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui

agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter

nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate

con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente

articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma,

e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere

approvate dall'assemblea con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i

due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che

tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo

verbale da trascrivere nel registro tenuto

dall'amministratore.».

- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,

S.O.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni recante «Codice dei beni culturali

e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Art. 6

Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti

agevolati per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel

rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono

essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per

cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici

esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti

comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare

nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti

norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle

superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini

dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e

vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un

contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con

rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle

strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le

rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero

edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di

danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente

stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli

interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso

l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi

architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e

delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a

domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 113 del 17 maggio 2011, che, ***(( alla data del 24 agosto 2016 con***

***riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26***

***ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***,

risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo

13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, che, ***(( alla data del 24 agosto 2016***

***con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del***

***26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***,

risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto

regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o

assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a

residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o

dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai

proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal

sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da

quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per

essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture

e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma

e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,

***(( alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui***

***all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento***

***ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***, era presente un'unita'

immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge

o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla

data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione

o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni

mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che ***(( alla***

***data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato***

***1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di***

***cui all'allegato 2 ))*** risultavano adibite all'esercizio

dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e'

subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di

presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle

medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o

dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici,

successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non

inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto

l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato

ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto ***((***

***degli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle

lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale

riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato

secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su

immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da

eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi

caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100

per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento

sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli

altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il

50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo

o di altri contributi pubblici ***(( percepiti dall'interessato per le***

***medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto. ))***

7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul

confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le

superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti

comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti

sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal

Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito

del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo

conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'.

***(( 8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese***

***relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di***

***quanto determinato all'articolo 34, comma 5. ))***

9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono

la dichiarazione, ai sensi ***(( degli articoli 46 e 47 ))*** del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti

necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale

spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi

assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a

privati diversi dal coniuge, da parenti o affini fino al quarto grado dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del

codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico

immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti

dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la

meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto

comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere

approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,

l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse

pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di

contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e

servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non

sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario

dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa

all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione

possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella

Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a

tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della

documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Art. 7

Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati

o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli

immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono

finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle

zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le

condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia

privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e

commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,

compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti

dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e

ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di

adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza

compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia

dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita'

massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in

base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua

tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili ***(( «di***

***interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento***

***della protezione civile della Presidenza ))*** del Consiglio dei

ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252

del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o

distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve

conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme

tecniche per le costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,

danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di

miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza

compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione

dell'identita' culturale del bene stesso.

Art. 8

Interventi di immediata esecuzione

***(( 1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il***

***ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni***

***interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1, per gli edifici***

***con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES***

***di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio***

***2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.***

***113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.***

***243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo***

***procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e***

***che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i***

***soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito***

***progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che***

***documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui***

***all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione***

***economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della***

***agibilita' degli edifici e delle strutture. ))***

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

entro quindici giorni ***(( dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto ))***, sono emanate disposizioni

operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione

di cui al comma 1 ***(( . Agli oneri derivanti dall'attuazione del***

***presente articolo provvede il Commissario straordinario con proprio***

***provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi***

***dell'articolo 5. ))***

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il

rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano

agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che

ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori

edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel

rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al

comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione

territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con

l'indicazione del progettista abilitato responsabile della

progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice,

purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi

edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi

ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario

ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con

particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e

sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni

dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che

non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di

riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo

edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento

in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma

2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del

presente articolo presentano agli uffici speciali per la

ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i

termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle

modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della

domanda di contributo.

4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente

affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione

nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando

quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto

l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi

e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in

possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 10, 93

e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia):

«Art. 6. (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve

le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e

comunque nel rispetto delle altre normative di settore

aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia

e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,

antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative

all'efficienza energetica, di tutela dal rischio

idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti

interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli

interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria

di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere

architettoniche che non comportino la realizzazione di

rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che

alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel

sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione

di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano

eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti

all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche

agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti

idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture

in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'

agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al

comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,

dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato

all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza

alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa

l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti

interne, sempre che non riguardino le parti strutturali

dell'edificio;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze

contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse

al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine

non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi

esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro

l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento

urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di

intercapedini interamente interrate e non accessibili,

vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli

edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi

di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla

superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio

d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali,

ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali

adibiti ad esercizio d'impresa.

3.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,

lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette

all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico

abilitato, il quale attesta, sotto la propria

responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti

urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,

nonche' che sono compatibili con la normativa in materia

sismica e con quella sul rendimento energetico

nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti

strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,

altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si

intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la

comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con

la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai

fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del

regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e'

tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione

comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente

articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli

previsti dai commi 1 e 2;

b) disciplinano con legge le modalita' per

l'effettuazione dei controlli.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di

cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata

dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la

sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e'

ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata

spontaneamente quando l'intervento e' in corso di

esecuzione.

[8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato

di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e

2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in

via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime

attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma

2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'

ridotto a trenta giorni.».

«Art. 10. (Interventi subordinati a permesso di

costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione

urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a

permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte

diverso dal precedente e che comportino modifiche della

volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,

ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone

omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,

nonche' gli interventi che comportino modificazioni della

sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,

connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso

di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di

costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.

3. Le regioni possono altresi' individuare con legge

ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul

territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al

preventivo rilascio del permesso di costruire. La

violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi

del presente comma non comporta l'applicazione delle

sanzioni di cui all'articolo 44.».

«Art. 93. (Denuncia dei lavori e presentazione dei

progetti di costruzioni in zone sismiche). - 1. Nelle zone

sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere

a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a

darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede

a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della

regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la

residenza del progettista, del direttore dei lavori e

dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in

doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,

architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei

limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore

dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal

competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il

progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,

prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione

tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture

portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai

disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una

relazione sulla fondazione, nella quale devono essere

illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di

fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei

riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata

da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle

denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente

aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali

ed agenti indicati nell'articolo 103.».

«Art. 94. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). -

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo

all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad

eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate

nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare

lavori senza preventiva autorizzazione scritta del

competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni

dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo

il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di

autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro

il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al

presidente della giunta regionale che decide con

provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,

architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei

limiti delle rispettive competenze.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'

- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque

denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o

ruoli richieste per l'esercizio di attivita'

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio

dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi

a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o

contingente complessivo o specifici strumenti di

programmazione settoriale per il rilascio degli atti

stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,

con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa

nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,

all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della

giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi

gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,

anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli

imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'

corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli

stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli

articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

nonche', ove espressamente previsto dalla normativa

vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici

abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da

parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei

presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e

asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici

necessari per consentire le verifiche di competenza

dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente

prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti

appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi

sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,

attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al

presente comma, salve le verifiche successive degli organi

e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,

corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni

nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere

presentata mediante posta raccomandata con avviso di

ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'

previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;

in tal caso la segnalazione si considera presentata al

momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere

iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma

2, dalla data della presentazione della segnalazione

all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata

carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,

nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della

segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e

di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i

suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione

competente, con atto motivato, invita il privato a

provvedere prescrivendo le misure necessarie con la

fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per

l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle

misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,

l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto

motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di

pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia

di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza

pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la

sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato

interrompe il termine di cui al primo periodo, che

ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato

comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di

ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano

gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti

di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma

6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i

provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza

delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle

attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,

ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di

intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio

attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei

requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con

la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine

di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'

ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano

altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza

sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e

alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',

la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non

costituiscono provvedimenti taciti direttamente

impugnabili. Gli interessati possono sollecitare

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione

e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di

cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del citato

decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 146. (Autorizzazione). - 1. I proprietari,

possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed

aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a

termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini

degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non

possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che

rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di

protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di

presentare alle amministrazioni competenti il progetto

degli interventi che intendano intraprendere, corredato

della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare

i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta

l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto e'

preordinata alla verifica della compatibilita' fra

interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o

integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto

autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o

agli altri titoli legittimanti l'intervento

urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo

167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere

rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,

anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'

efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale

l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a

nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del

quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere

conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza

del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista

efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per

la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in

ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di

quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili

all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si

pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere

vincolante del soprintendente in relazione agli interventi

da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla

legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo

quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere

del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle

prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,

predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,

comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),

nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su

richiesta della regione interessata, dell'avvenuto

adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura

obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle

previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,

entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione

degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente

provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in

materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di

adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse

strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i

rispettivi territori, a province, a forme associative e di

cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti

disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti

parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della

delega dispongano di strutture in grado di assicurare un

adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'

di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in

materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza

dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per

l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei

criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,

comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione

verifica se l'istanza stessa sia corredata della

documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove

necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a

svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni

dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua

gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento

proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di

dichiarazione di interesse pubblico e nei piani

paesaggistici e trasmette al soprintendente la

documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola

con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una

proposta di provvedimento, e da' comunicazione

all'interessato dell'inizio del procedimento e

dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di

procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,

limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del

progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'

dello stesso alle disposizioni contenute nel piano

paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui

all'articolo 140, comma 2, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il

soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli

interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere,

l'amministrazione provvede in conformita'.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione

degli atti da parte del soprintendente senza che questi

abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione

competente provvede comunque sulla domanda di

autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro

d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto

dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio

dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve

entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione

dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui

agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo

periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia

pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione

in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche

mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia

delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa

inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva

e' presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza

indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel

corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso

parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici

territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco

nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti

al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con

ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, dalle

associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di

ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto

pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono

essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non

abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco

delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni

trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via

telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di

ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del

relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa

trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini

dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano

anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione

di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di

ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui

all'articolo 134.

15.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 89 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive

modificazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136):

«Art. 89. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi in

cui e' richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto

previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e

subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture

dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo

conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati,

autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita

dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei

propri confronti non sussistono le cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La

dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di

cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato

anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica

amministrazione riguardano:

a) attivita' private, sottoposte a regime

autorizzatorio, che possono essere intraprese su

segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del

privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attivita' private sottoposte alla disciplina del

silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al

regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive

modificazioni.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del citato

decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli

esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto

previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i

soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di

importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il

possesso dei requisiti di qualificazione di cui

all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli

appositi organismi di diritto privato autorizzati

dall'ANAC.

2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83,

comma 2, individua, altresi', livelli standard di qualita'

dei controlli che le societa' organismi di attestazione

(SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a

quelli di natura non meramente documentale. L'attivita' di

monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli

standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di

diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la

decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione

straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio

dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti

in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento

della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,

sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi

di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio

ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di

detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,

allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la

rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a

requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di

quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di

individuazione di forme di partecipazione pubblica agli

stessi e alla relativa attivita' di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80;

b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e

finanziaria e tecniche e professionali indicati

all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi

rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici

da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di

attestazione acquisiscono detti certificati unicamente

dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle

stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita'

conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e

alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa,

rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori

di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle

tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal

fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede

qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di

vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata

e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di

una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno

l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,

secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei

requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando

immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate

all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare

dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci

giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza

di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo

modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli

effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento

positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della

premialita' di cui all'articolo 38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o

superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione

dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui

all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere

requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria.

In tal caso il concorrente fornisce i parametri

economico-finanziari significativi richiesti, certificati

da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che

si affianchino alle valutazioni tecniche proprie

dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo

inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa

concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di

appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione

appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori

pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve

aver realizzato nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacita' professionale per gli

appalti per i quali viene richiesta la classifica

illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di

aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella

categoria individuata come prevalente a quelli posti in

appalto opportunamente certificati dalle rispettive

stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato

di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli

appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di

euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo

disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di

annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle

autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee

guida disciplinano, altresi', i criteri per la

determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di

qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al

numero delle categorie generali o specializzate cui si

richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla

necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi

stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie

imprese.

9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza

dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in

essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul

proprio sito il criterio e il numero di controlli a

campione da effettuare annualmente sulle attestazioni

rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida

e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma

13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'

ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della

sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione

sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai

criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'

della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla

sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione

accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per

un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza

dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si

applica sempre in caso di reiterazione della violazione che

abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione

dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.

689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque

anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei

requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di

capacita' strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente codice, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,

sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono

individuate modalita' di qualificazione, anche alternative

o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute

particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per

migliorare l'effettivita' delle verifiche e

conseguentemente la qualita' e la moralita' delle

prestazioni degli operatori economici, se del caso

attraverso un graduale superamento del sistema unico di

qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 136

del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive

modificazioni:

«Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse

pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo

Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di

bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria

storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle

disposizioni della Parte seconda del presente codice, che

si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un

caratteristico aspetto avente valore estetico e

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si

goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 135 e 143

del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 135. (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo

Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia

adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e

gestito in ragione dei differenti valori espressi dai

diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le

regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il

territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani

urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei

valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:

"piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani

paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e

regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui

all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme

previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio

considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri

peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne

delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani

predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita'

indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono

adeguati obiettivi di qualita'.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono

apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e

delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a

tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,

delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle

esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o

degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche

paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,

assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo

urbanistico ed edilizio, in funzione della loro

compatibilita' con i diversi valori paesaggistici

riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla

salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella

lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.».

«Art. 143. (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione

del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di

pianificazione, mediante l'analisi delle sue

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,

dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli

articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati

di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136,

loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla

identificazione, nonche' determinazione delle specifiche

prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1,

fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2,

e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1

dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in

scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione

di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione

dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente

con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od

aree, di notevole interesse pubblico a termini

dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione

e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,

nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,

a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,

diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre

a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del

territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di

rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,

nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,

di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e

riqualificazione delle aree significativamente compromesse

o degradate e degli altri interventi di valorizzazione

compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il

corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli

interventi di trasformazione del territorio, al fine di

realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi

obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma

3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

possono stipulare intese per la definizione delle modalita'

di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo

quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo.

Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve

essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'

oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.

241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le

modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con

particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di

dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o

di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il

piano e' approvato con provvedimento regionale entro il

termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale

termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di

cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in

via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal

soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli

articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli

interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici

di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto

disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo

146, comma 5.

4. Il piano puo' prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi

dell'articolo 142 e non interessate da specifici

procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,

138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di

interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito

del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,

della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni

del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico

comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse

o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi

effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione

non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui

all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al

comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti

urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi

dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore

delle disposizioni che consentono la realizzazione di

interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del

comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio

che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni

vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al

comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione

sugli interventi realizzati e che l'accertamento di

significative violazioni delle previsioni vigenti determini

la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui

agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali

si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche

linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,

recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di

aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,

comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non

sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui

all'articolo 134, interventi in contrasto con le

prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far

data dalla approvazione del piano le relative previsioni e

prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle

previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e

successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la

tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura

e il rilancio del turismo):

«Art. 12. (Misure urgenti per la semplificazione, la

trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei

procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).

- 1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di

autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione

decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo

edilizio eventualmente necessario per la realizzazione

dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al

rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non

sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;

b).

1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon

andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni

culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri

atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli

organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, possono essere riesaminati,

d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni

coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di

garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite

esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del

medesimo Ministero e previste a livello regionale o

interregionale dal regolamento di organizzazione di cui

all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia

possono riesaminare la decisione entro il termine

perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che

e' trasmesso per via telematica dai competenti organi

periferici del Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,

alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel

procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame

dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso

inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente

periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui

al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di

dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi

dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su

iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more

dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con

il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione

delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente

comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento

previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma

si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai

componenti delle predette commissioni non sono corrisposti

gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati.

1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita'

dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di

ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti

gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti

adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di

cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati

integralmente nel sito internet del Ministero e in quello,

ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo

le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza

unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni

modificative e integrative al regolamento di cui

all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al

fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di

lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori

semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le

esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4,

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresi'

individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali

l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi

dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e

del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve

entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto

regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto

periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia

mediante definizione di ulteriori interventi minori privi

di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entita' che

possano essere regolate anche tramite accordi di

collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti

locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico

riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie

delle autonomie territoriali.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme

sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.

42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola

"pubblici" sono inserite le seguenti: "o privati" e dopo la

parola "valorizzazione" sono inserite le seguenti: ",

purche' attuate senza scopo di lucro";

b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il

seguente:

"3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',

svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,

ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione

creativa, promozione della conoscenza del patrimonio

culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni

bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non

comportino alcun contatto fisico con il bene, ne'

l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne',

all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi

o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini

di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non

poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro,

neanche indiretto.".

4. Al fine di semplificare la consultazione degli

archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e'

abrogata;

b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le

parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti:

"trent'anni".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

Art. 9

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e

di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo

secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del

contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di

cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data

del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,

ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2, da definire con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non

registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.

Art. 10

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da

unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive

che, ***(( alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui***

***all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento***

***ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***, non avevano i requisiti per

essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano

collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione

o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in

quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici

servizi.

2. L'utilizzabilita' degli edifici ***(( alla data del 24 agosto 2016***

***con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del***

***26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***

deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del

progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata.

L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi

delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle

condizioni per l'ammissibilita' a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'

essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute

per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e

la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del

suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11

Interventi su centri storici e su centri

e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e

nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli

uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio

coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici

attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di

programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con

miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con

priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e

degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e

delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal

sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con

miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli

immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o

danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata

dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di

connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano

i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre

alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti

interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle

opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione

dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le

volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la

individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti

esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano

altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano

stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici

attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo

pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i

soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici

adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al

Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso

attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza

permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo

di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti

urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici

all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali

e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e

prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a

condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti

attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso,

piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano

previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento

alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli

immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche' alle

specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli

elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle

tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi

originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi

edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia

attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si

attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni

dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior

semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12

del ***(( decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ))***, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive

modificazioni.

8. I Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***, sulla base della

rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai

nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche,

architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono

altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta

entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli

stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso

interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve

tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita'

strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla

vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo

provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio,

le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a

progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del

complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonche'

della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica,

contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati

o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui

ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio

obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto

dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del

consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che

rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili

complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del

decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994,

ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si

sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per

l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli

immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la

quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli

interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui

all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti

dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli

interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione

per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al

contributo ammissibile.

Art. 12

Procedura per la concessione

e l'erogazione dei contributi

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza

di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati

di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la

ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta

del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia

dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente

allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del

titolo edilizio:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011***(( ,***

***anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale***

***tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato,***

***senza ulteriori oneri per la finanza pubblica ))***;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista

abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34,

attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti ***((***

***agli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***;

c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle

attivita' di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli

interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile

nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui

risulti l'entita' del contributo richiesto;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata

documentazione relativa alla sua selezione e attestazione

dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica

degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta

dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il

titolo edilizio.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza

del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario

territorialmente competente la proposta di concessione del contributo

medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con

decreto di concessione del contributo nella misura accertata e

ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a

verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato

il decreto di concessione dei contributi a norma del presente

articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno

il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora

dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi

in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi

eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il

finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o

la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi

e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme

indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande

di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative

pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di

piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere

altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in

allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse

tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le

procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al

comma 5.

***(( Art. 13***

***Interventi su edifici gia' interessati***

***da precedenti eventi sismici***

***1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui***

***all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di***

***danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi***

***contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009***

***e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad***

***ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni***

***derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono definite***

***secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi***

***provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi***

***dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con***

***l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,***

***istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno***

***2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,***

***n.134.***

***2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei***

***Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i***

***quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni***

***riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al***

***conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite***

***secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi***

***provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi***

***dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con***

***l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui***

***al comma 1 del presente articolo.***

***3. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo***

***sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti***

***si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente***

***Titolo e secondo le modalita' ivi previste.***

***4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili***

***dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso***

***di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui***

***all'articolo 1, che determini una inagibilita' indotta di altri***

***edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano,***

***nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle gia'***

***finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e le***

***condizioni previste dal presente decreto. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 67-ter del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure

urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 67-ter. (Gestione ordinaria della ricostruzione).

- 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e

ogni intervento necessario per favorire e garantire il

ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite

dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del

riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e

seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare

prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi

diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi

pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale

dei territori interessati, con particolare riguardo al

centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.

2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli

interessi delle popolazioni colpite dal sisma con

l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,

in considerazione della particolare configurazione del

territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la

ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e

uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui

comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo

1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,

n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla

ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la

qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e

attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei

relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, e successive modificazioni, garantendo gli standard

informativi definiti dal decreto ministeriale di cui

all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,

assicurano nei propri siti internet istituzionali

un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed

eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di

sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai

profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed

edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto

approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,

nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici

curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle

richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili

privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati

dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione

per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici

coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,

costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,

ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa

intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente

della regione Abruzzo, con i presidenti delle province

dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore

individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto

uffici territoriali delle aree omogenee di cui

all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23

marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'

dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa

intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente

della regione Abruzzo e con il presidente della provincia

dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere

entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono determinati

l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i

livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli

specifici requisiti e le modalita' di selezione dei

titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane

degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di

cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a

tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali

si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai

sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari

degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed

esclusivo e' attribuito un trattamento economico

onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al

lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie

territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

coordina le amministrazioni centrali interessate nei

processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di

indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo

e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,

in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni

di categoria presenti nel territorio.

5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente

agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il

giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del

cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad

assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,

complessivamente 200 unita' di personale, previo

esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a

128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72

unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione

delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata

temporaneamente nella misura corrispondente la pianta

organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale

eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito

secondo le ordinarie procedure vigenti.

6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente

agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il

giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo

indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100

unita' di personale, previo esperimento di procedure

selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente

assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al

comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino

a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle

esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del

territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale

personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e

ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della

legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle

suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente

incrementata la dotazione organica del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo

quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95.

7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono

bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche

amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25

luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.

La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri.

8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono

definiti, sentito il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, le categorie e i

profili professionali dei contingenti di personale di cui

ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure

concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in

misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a

favore del personale che abbia maturato un'esperienza

professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi

di ricostruzione, presso la regione, le strutture

commissariali, le province interessate, il comune

dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale

contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione

del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici

periferici delle amministrazioni centrali operanti nel

territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di

ricostruzione possono essere potenziati attraverso il

trasferimento, a domanda e previo assenso

dell'amministrazione di appartenenza, del personale in

servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni

qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in

servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le

attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si

puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di

iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo

pari ad euro 16,00.».

Art. 14

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate

allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la

funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui

beni del patrimonio artistico e culturale, ***(( compresi quelli***

***sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo***

***22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di***

***miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera***

***sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, ))*** nei Comuni

di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a

favore:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico ***(( o educativo per la***

***prima infanzia, pubblici o paritari, ))*** e delle strutture edilizie

universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso

all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di

proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente

dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o

didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,

nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2

limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici

distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono

comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli

impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per

l'irrigazione;

c) degli edifici pubblici ad uso pubblico edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi ***((strutture sanitarie e socio-sanitarie, ))*** archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli

edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come

cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle

strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi

di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo

2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,

comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei

oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le

quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il

finanziamento in base alla risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,

articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il

danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti

idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con

priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o

infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle

infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese,

articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai

territori dei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***;

e) **– LETTERA SOPPRESSA -** predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie

e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e

ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste

***(( nell'articolo 28, comma 2 ))***;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture

ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli

eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))***, con particolare

attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica ***(( o la***

***riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 ))*** preveda la

costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il

ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque

destinabili a tale scopo.

3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono

affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una

commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite

dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50.

4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario

straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il

piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al

comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti

presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per

l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del

contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi

alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che

provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli

operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il

Commissario straordinario puo' essere autorizzato, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di

durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di

economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento

a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli

investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la

Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati

all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei

mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente

dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei

Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e

c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario

straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie

dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e

termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce

le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la

consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine

di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di

ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo

avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri

provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.

Riferimenti normativi

- Per il riferimento al testo del decreto legislativo

n. 42 del 2004 vedasi in Note all'art. 5.

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30

settembre 1993, n. 230, S.O.

- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),

f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia

di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione

delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei

finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo

opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

***(( Art. 14-bis***

***Interventi sui presidi ospedalieri***

***1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio,***

***Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori***

***interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24***

***agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,***

***dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo***

***2003, n. 3274, nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario***

***necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini***

***dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di***

***protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a***

***far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresi' gli oneri***

***per le citate verifiche tecniche. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20

marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri

generali per la classificazione sismica del territorio

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in

zona sismica):

«3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da

effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi

delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici

di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la

cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo

fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia

degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un

eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma

dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data

della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria

edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo

quanto definito nell'allegato 1.».

Art. 15

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e

ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la

ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui

all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la

ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono

essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano

completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di

fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.

***(( Art. 15-bis***

***Interventi immediati sul patrimonio culturale***

***1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e***

***ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in***

***conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,***

***per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai***

***beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto***

***legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le***

***disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto***

***legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di***

***progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali***

***immobili, nelle more della definizione e dell'operativita'***

***dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche***

***amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni***

***danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore***

***a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei,***

***senza ulteriori formalita'.***

***2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto***

***legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche***

***in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni***

***interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi***

***inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare***

***ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri***

***territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e***

***delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari***

***interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,***

***comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del***

***decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive***

***modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I***

***progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel***

***piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie***

***autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al***

***presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e***

***del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle***

***eventuali altre amministrazioni competenti.***

***3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli***

***interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari,***

***possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni***

***paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree***

***protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone***

***di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE***

***del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi***

***Comuni.***

***4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente***

***disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi***

***urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico,***

***architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo***

***periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di***

***edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si***

***applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.***

***5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3***

***e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati***

***della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno***

***all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.***

***6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del***

***patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici***

***verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del***

***Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e***

***delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016:***

***a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,***

***costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso***

***il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita'***

***culturali e del turismo e composta da non piu' di venti unita' di***

***personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti***

***finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di***

***collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto***

***legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di***

***ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai***

***componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi' affidate***

***le funzioni di responsabile unico del procedimento;***

***b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di***

***venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma***

***3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,***

***per la durata di cinque anni a far data dal 2017.***

b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.

***7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo***

***52. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del citato

decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive

modificazioni:

«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le

cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle

regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad

ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche

private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano

interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri

luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri

enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed

istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di

ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,

delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,

nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad

eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle

biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta

la dichiarazione prevista dall'articolo 13.

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi

da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a

privati, che rivestono interesse storico particolarmente

importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di

eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,

che rivestono un interesse, particolarmente importante a

causa del loro riferimento con la storia politica,

militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,

della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,

ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia

delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque

appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate

al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari

caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,

storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,

rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al

comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la

preistoria e le primitive civilta';

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto

all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,

nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di

rarita' o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli

incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con

relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi

carattere di rarita' e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le

pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in

genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano

interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi

aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od

etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,

storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od

etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale

tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non

sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose

indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la

cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se

mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le

cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera

di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre

cinquanta anni.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 148, comma

7, e 163 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 148. (Affidamento dei contratti). - (Omissis).

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'

consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni

ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o

alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila

euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del

presente codice. Entro i medesimi limiti di importo,

l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi'

consentita in relazione a particolari tipi di intervento

individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma

4.».

«Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di

protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza

che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il

responsabile del procedimento e il tecnico

dell'amministrazione competente che si reca prima sul

luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del

verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori

necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei

lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla

pubblica incolumita'.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere

affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici

individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico

dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'

definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di

preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere

all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi

definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi

nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente

accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico

dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni

dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia

giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al

verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che

provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei

lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente

locale, la copertura della spesa viene assicurata con le

modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma

1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di

somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente

organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'

sospesa immediatamente e si procede, previa messa in

sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla

liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte

realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini

del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24

febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai

sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente

verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di

misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto

necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma

urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non

risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per

la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento

calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di

emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225

del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni

aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti

pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure

previste nel presente articolo.

7. Gli affidatari dichiarano, mediante

autocertificazione, resa ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il

possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di

evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice

controlla in termine congruo, compatibile con la gestione

della situazione di emergenza in atto, comunque non

superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a

seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un

operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni

aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il

pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il

rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'

conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti

autorita'.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente

necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato

anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco

temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni

e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e

nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti

di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del

1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente

articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari

o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e

servizi di cui al comma 6, per i quali non siano

disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo

di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si

impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad

un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le

parti e ad accettare la determinazione definitiva del

prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A

tal fine il responsabile del procedimento comunica il

prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi

dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende

il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la

decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di

legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia

amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di

congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo

provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli

atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,

con specifica dell'affidatario, delle modalita' della

scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il

ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e

comunque in un termine congruo compatibile con la gestione

della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC

per i controlli di competenza, fermi restando i controlli

di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti

normative.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 149

del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive

modificazioni:

«Art. 27. (Situazioni di urgenza). - 1. Nel caso di

assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi

provvisori indispensabili per evitare danni al bene

tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla

soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i

progetti degli interventi definitivi per la necessaria

autorizzazione.».

«Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione).

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4,

lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione

prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e

dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, di consolidamento statico e di restauro

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e

l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio

dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino

alterazione permanente dello stato dei luoghi con

costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si

tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto

idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la

riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste

indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche'

previsti ed autorizzati in base alla normativa in

materia.».

- Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo

n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 8.

- Il testo del comma 1 dell'art. 136 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art.

8.

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge

quadro sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del

Consiglio, del 30 novembre 2009 recante "DIRETTIVA DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la

conservazione degli uccelli selvatici (versione

codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010,

n. L 20.

- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 7

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche):

«Art. 7. (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).

6. Per esigenze cui non possono far fronte con

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata

specializzazione anche universitaria, in presenza dei

seguenti presupposti di legittimita'.

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle

competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione

conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati

e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'

dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente

accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le

risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e

altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;

l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,

in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto

e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma

restando la misura del compenso pattuito in sede di

affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata,

luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di

contratti di collaborazione di natura occasionale o

coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con

soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,

dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica

nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,

per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e

di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma

restando la necessita' di accertare la maturata esperienza

nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e

continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o

l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'

causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente

che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo

dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,

n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,

in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente

comma, fermo restando il divieto di costituzione di

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto

previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

(Omissis).».

***(( Art. 15-ter***

***Misure urgenti per le infrastrutture viarie***

***1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della***

***viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale***

***rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi***

***sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualita' di***

***soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di***

***anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo***

***1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei***

***commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di***

***cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della***

***protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento***

***degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della***

***viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza***

***delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici***

***verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in***

***qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede***

***direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva***

***capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli***

***interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle***

***risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n.***

***208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo.***

***2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208,***

***dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e***

***comunali». ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 868, 873 e 874

dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):

«868. Al fine di migliorare la capacita' di

programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e

per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze

finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse

iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo

destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo

da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto

previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune

variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e

cassa.».

«873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle

diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi

ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal

contratto di programma, sulla base di motivate esigenze,

l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al

comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per

realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere

ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A

tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che

rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta

giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo'

comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al

predetto Ministero. Le variazioni confluiscono

nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di

opere.».

«874. Nelle more della stipula del contratto di

programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873,

le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere

gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel

contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE

nella riunione del 6 agosto 2015.».

- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della

citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla

presente legge:

«875. Nei territori per i quali e' stato dichiarato lo

stato di emergenza ed e' stata completata la procedura di

ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d),

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa e'

autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei

ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e

delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare

interventi di manutenzione straordinaria sulle strade

provinciali e comunali, come classificate dall'articolo 2,

commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Art. 16

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

Conferenza permanente e Conferenze

regionali

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei

territori colpiti dagli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))*** e

di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella

pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il

coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione,

nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di

pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di

approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di

direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale

denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario

straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante,

rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune

territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la

presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza

dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del

procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto

tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,

comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi

pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non

costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva

ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente

articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di

conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli

interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'

comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle

infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di

partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche

consultazioni, nelle modalita' del pubblico dibattito o

dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario

nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza

permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti

urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni

dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni

culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15,

comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni

culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo;

c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della

concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge,

esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela

dei beni culturali, che e' reso in seno Conferenza stessa dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle

infrastrutture ambientali.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti

urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni

dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori

relativi a beni culturali di competenza del Commissario

straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,

che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle

infrastrutture ambientali.»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi

privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,

comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo

15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di

tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o

delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze

regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo

delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o

amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma

1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione

privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza,

con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per

la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi

stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,

per la concessione dei contributi.»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza

regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di

fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere

pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al

vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o

delle aree protette regionali.»;

f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a

disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di

convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle

Conferenze regionali di cui al comma 4.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori

colpiti dagli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))*** presso ogni

Regione e' istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice

commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della

struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il

parere congiunto obbligatorio per tutti i ***(( progetti di fattibilita'***

***))*** relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle

opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano

sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi

nazionali o delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento, anche

telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al

comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Riferimenti normativi

- Il citato decreto legislativo n. 241 del 1990 e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

- La Parte II (Beni culturali) del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004 comprende gli articoli da 10 a

130.

- Per il riferimento al testo del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004 vedasi in Note all'art. 5.

Art. 17

Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,

spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del

Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1

anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di

altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del ***(( codice di***

***cui al decreto legislativo 22 gennaio ))*** 2004, n. 42, e successive

modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di

cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio

culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di

imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio

2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le

erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto

superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle

pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la

conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in

0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per

l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni

di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 52.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1

del citato decreto-legge n. 83 del 2014:

«Art. 1. (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le

erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le

erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,

per interventi di manutenzione, protezione e restauro di

beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e

dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e

per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il

potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni

pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono

esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano

le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere

h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento

delle erogazioni effettuate.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del

citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive

modificazioni:

«Art. 9. (Beni culturali di interesse religioso). - 1.

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad

enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre

confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di

competenza, le regioni provvedono, relativamente alle

esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorita'.

2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite

dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12

dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense

firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo

con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate

sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni

religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo

8, comma 3, della Costituzione.».

- Si riporta il testo vigente del comma 11-bis

dell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,

n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti

territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei

dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario

nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di

emissioni industriali):

«Art. 11. (Misure urgenti per la legalita', la

trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione

dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile

2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni

industriali). - (Omissis).

11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione

finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli

edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono

considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di

ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri

edifici di cui al periodo precedente, che siano beni

culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata

dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la

veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma

33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163

del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del

medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o

riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al

primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non

risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione

appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai

competenti uffici territoriali del Provveditorato alle

opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto

preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si

applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui

al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel

procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il

parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi

competente. La stazione appaltante puo' acquisire i

progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente

gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e depositati presso gli

uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto

previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al

decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la

compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini

del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche

progettuali ed economiche definite nel programma di cui al

comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche

finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli

edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti

che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori

oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione

delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

(Omissis).».

***(( Art. 17-bis***

***Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti***

***da sisma e da eventi calamitosi***

***1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera***

***m) e' inserita la seguente:***

***«m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e***

***dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi***

***sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si***

***effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze,***

***con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla***

***base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui***

***all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,***

***individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni***

***liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le***

***quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli***

***obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei***

***soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e***

***comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di***

***riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti***

***erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi***

***effettuate». ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 100 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 100. (Oneri di utilita' sociale). - 1. (Omissis).

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone

giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese

fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca

scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le

oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per

un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento

del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone

giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono

esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un

ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del

reddito d'impresa dichiarato;

c);

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari

privati per la radiodiffusione sonora a carattere

comunitario per un ammontare complessivo non superiore

all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che

effettua l'erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla

manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai

sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,

n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La

necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per

legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata

dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e

le attivita' culturali, previo accertamento della loro

congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio

dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in

caso di mutamento di destinazione dei beni senza la

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e

le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli

obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di

prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati

e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.

L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'

immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia

delle entrate delle violazioni che comportano la

indeducibilita' e dalla data di ricevimento della

comunicazione inizia a decorrere il termine per la

rettifica della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di

associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di

lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca

e di documentazione di rilevante valore culturale e

artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la

protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo

2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,

n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per

l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di

rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose

anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a

tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e

le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del

competente comitato di settore del Consiglio nazionale per

i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e

le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione

di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni

culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari

affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni

legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle

fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e

controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini

possono, per causa non imputabile al donatario, essere

prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non

integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero

utilizzate non in conformita' alla destinazione,

affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,

a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e

associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di

lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,

effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il

restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,

nonche' per la produzione nei vari settori dello

spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'

dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del

ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata

dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito

d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le

iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da

fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non

appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori

dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per

prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel

limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo

delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'

come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di

impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione

sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti

disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di

enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di

associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento

dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di

programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello

spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali

individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di

criteri che saranno definiti sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti

che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le

quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;

definisce gli obblighi di informazione da parte dei

soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila

sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo

dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia

delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e

l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.

Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente

erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o

determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano

ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata

dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano

all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento

della differenza;

m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in

seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito

l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il

Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla

base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare

delle predette erogazioni liberali; determina, a valere

sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a

ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli

obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e

dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle

erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle

entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle

erogazioni liberali da essi effettuate;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di

organismi di gestione di parchi e riserve naturali,

terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra

zona di tutela speciale paesistico-ambientale come

individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,

nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private

indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate

per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,

studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle

finalita' di interesse generale cui corrispondono tali

ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio individua con proprio decreto,

periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che

possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le

quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel

caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate

abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata

i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme

di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, versano

all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento

della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o

istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi

di ricerca scientifica nel settore della sanita'

autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto

che individua annualmente, sulla base di criteri che

saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, i soggetti che possono beneficiare delle predette

erogazioni liberali. Il predetto decreto determina

altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo

indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per

ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi

di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei

soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila

sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo

dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia

delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e

l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi

effettuate;

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti

scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza

scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di

istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e

successive modificazioni, finalizzate all'innovazione

tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento

dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del

reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura

massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a

condizione che il versamento di tali erogazioni sia

eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante

gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria

al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,

presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in

ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle

disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal

trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che

siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali

consorzi.

(Omissis).».

Art. 18

Centrale unica di committenza

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la

realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche

ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una

centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica

di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita

convenzione.

Capo I-bis Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

**Capo I-bis  
Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017**

***(( Art. 18-bis***

***Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017***

***1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici***

***scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto***

***legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni***

***scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli***

***eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati***

***parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,***

***a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che***

***ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare***

***prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono***

***derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto,***

***per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei***

***limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi***

***dirigenti possono:***

***a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita'***

***aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine***

***dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi***

***dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107,***

***nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);***

***b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli***

***educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati***

***parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni***

***effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti***

***dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.***

***107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto***

***legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1,***

***del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni***

***sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di***

***lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di***

***salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica.***

***2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la***

***spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno***

***2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali***

***interessati con decreto del Ministro dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per***

***le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di***

***riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30***

***giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a***

***sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto***

***salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.***

***3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,***

***entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui***

***al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative***

***risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento***

***della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel***

***caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno***

***previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'***

***autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le***

***risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle***

***istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese***

***per il personale supplente.***

***4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle***

***istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono***

***individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato***

***ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo***

***restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'***

***a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i***

***contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire***

***la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente***

***comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui***

***all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.***

***300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con***

***specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.***

***5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari***

***ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:***

***a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente***

***riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma***

***601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al***

***funzionamento;***

***b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente***

***riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13***

***luglio 2015, n. 107.***

***6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

***))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 75

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della

L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 75. (Disposizioni particolari per l'area

dell'istruzione non universitaria). - (Omissis).

3. Relativamente alle competenze in materia di

istruzione non universitaria, il ministero ha

organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici

regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,

in relazione alla popolazione studentesca della relativa

regione, quali autonomi centri di responsabilita'

amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate

allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di

supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti

con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai

rapporti con le universita' e le agenzie formative, al

reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,

ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del

personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,

alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale

alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato

esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione

e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un

organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti

dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali

interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'

gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione

della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla

organizzazione degli uffici scolastici regionali e del

relativo organo collegiale si provvede con regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della

legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in

vigore del regolamento stesso, sono soppresse le

sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione

all'articolazione sul territorio provinciale, anche per

funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle

istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i

provveditorati agli studi.

(Omissis).».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

2009, n. 81 recante «Norme per la riorganizzazione della

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle

risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio

2009, n. 151.

- Si riporta il testo vigente dei commi dal 66 al 69

dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli

del personale docente sono regionali, articolati in ambiti

territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di

istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro

il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su

indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali,

definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore

alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche

conto delle specificita' delle aree interne, montane e

delle piccole isole, della presenza di scuole nelle

carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze

territoriali gia' in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma

66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con

decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico

regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli

ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende

l'organico di diritto e i posti per il potenziamento,

l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,

incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di

cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal

presente comma si provvede nel limite massimo di cui al

comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di

personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte

dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente

legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad

esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di

rilevazione delle inderogabili necessita' previste e

disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti

didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito

annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore

contingente di posti non facenti parte dell'organico

dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo

indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in

ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',

i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla

copertura di tali posti si provvede a valere sulle

graduatorie di personale aspirante alla stipula di

contratti a tempo determinato previste dalla normativa

vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo

indeterminato con provvedimenti aventi efficacia

limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione

del presente comma si provvede nei limiti delle risorse

disponibili annualmente nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.

455 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle

scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 455. (Utilizzazione del personale docente delle

dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente

di ruolo). - (Omissis).

12. E' fatto divieto di spostare personale titolare

nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo

giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui e' stato

assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al

sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti

prioritariamente con personale specializzato,

secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari

di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda,

ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.

1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del

sistema scolastico e della ricerca):

«Art. 1-ter.( Misure urgenti in materia di assunzioni

del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). -

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo

indeterminato del personale docente della scuola statale

sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza

economica del contratto di lavoro consegue alla presa di

servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno

scolastico e alla nomina del personale docente attribuite

ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono

conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 8 del

decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei

controlli di regolarita' amministrativa e contabile e

potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della

spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196):

«Art. 6. (Controllo contabile). - 1. L'ufficio di

controllo effettua la registrazione contabile delle somme

relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con

conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini

le somme ad essa riferite.

2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di

ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario

cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente

conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi

pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli

relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito

dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di

riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli

relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui

ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a

seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo

che ne stabilisce la destinazione;

b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di

bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia

suddiviso in articoli;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al

capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla

competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono

specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della

contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai

sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165;

e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non

risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel

caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad

altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di

bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.».

«Art. 8. (Termini del controllo). - 1. Gli atti di cui

all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono

inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni

dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di

regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti

di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio

di controllo si pronuncia entro sessanta giorni. Per gli

accordi in materia di contrattazione integrativa di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera e), restano fermi i

termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di

cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si

applicano le disposizioni del comma 4-bis.

2. Fatte salve le norme in materia di controllo da

parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine di cui

al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato

osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto

e' efficace e viene restituito munito di visto.

3. In presenza di osservazioni o di richiesta di

chiarimenti, salvo quanto previsto al comma 4-bis, i

termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1

sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di

controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti.

4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma

2, lettere b), c) e d), puo' essere espletato secondo un

programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello

Stato, basato sulla complessita' degli atti, sulla loro

rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia

dell'esercizio del controllo.

4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di

corrispettivo nelle transazioni commerciali devono

pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima

della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio

di controllo espleta i riscontri di competenza e da'

comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al

ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito

positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o

richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il

dirigente responsabile non risponda alle osservazioni,

ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le

osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a

segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei

conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal

pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di

dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui

all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque

sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato

l'atto.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 3

maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico):

«Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle

cattedre e dei posti di insegnamento che risultino

effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31

dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero

anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con

il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche

provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in

soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato

gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si

provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in

attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per

l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di

insegnamento non vacanti che si rendano di fatto

disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine

dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento

di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'

didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di

supplenze temporanee fino al termine delle attivita'

didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che

non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2

si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non

possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione

di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura

prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23

agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione

emana un regolamento per la disciplina del conferimento

delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei

criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle

supplenze temporanee sino al termine delle attivita'

didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui

all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma

6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di

cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di

istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la

formazione di tali graduatorie sono improntati a principi

di semplificazione e snellimento delle procedure con

riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli

aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie

permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come

sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente

legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma

2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,

nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento

delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in

cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti

di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta

e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella

cui graduatoria permanente si e' inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per

l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano

stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano

superato la prova facoltativa di accertamento della

conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla

precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui

titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente

lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'

consentito esclusivamente per il periodo di effettiva

permanenza delle esigenze di servizio. La relativa

retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva

delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si

applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed

ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al

personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla

Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si

utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per

titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si

applicano altresi' al personale docente ed ATA delle

Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio

di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di

conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di

cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,

522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per

il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e

3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione

del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi

in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso

di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti

e sulla base delle graduatorie previste dalla presente

legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni.».

- Si riporta il testo vigente del comma 601

dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare

l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a

favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione, in

apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:

"Fondo per le competenze dovute al personale delle

istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per

stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"

e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni

scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli

stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'

previsionali di base dello stato di previsione del

Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"

e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli

stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'

"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del

bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'

l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre

1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi

destinati all'attuazione del piano programmatico di cui

all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente

articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare

con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono

stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione

diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui

al presente comma nonche' per la determinazione delle

misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione

e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle

spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a

valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla

costituzione dei predetti fondi, il Ministero della

pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di

monitoraggio.».

- Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'art. 1

della citata legge n. 107 del 2015:

«202. E' iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona

Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione

dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a

83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno

2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro

per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a

43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per

l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a

45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al

riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il

decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo

fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi

istituzionali e generali dell'amministrazione per le

attivita' di supporto al sistema di istruzione

scolastica.».

Art. 19

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli

eventi sismici del 2016

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi

comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali

ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno

subito danni in conseguenza degli eventi sismici ***(( di cui***

***all'articolo 1 ))***, l'intervento del fondo di garanzia di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri

interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di

2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale

massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di

ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di

controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per

cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di

garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non

superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della

normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica):

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,

escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle

risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire

per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito

presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di

assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi

dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie

imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire

per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito

presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.

1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno

disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi

della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il

CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600

miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli

interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio

1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999

per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo

17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Art. 20

Sostegno alle imprese danneggiate

dagli eventi sismici del 2016

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse

del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita'

speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata

alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto

interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei

territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni

per effetto degli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))***. Sono

comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede

principale non e' ubicata nei territori ***(( dei Comuni di cui agli***

***allegati 1 e 2 ))***, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I

criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione

dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.

2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto

produttivo ***(( dell'area colpita dagli eventi sismici di cui***

***all'articolo 1 ))***, le risorse di cui al comma 1, possono essere

utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a

partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei

Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i

criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle

agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il

provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive

disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto

interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente

comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma

5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel

rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di

Stato.

Art. 21

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,

agroalimentari e zootecniche

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13

settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.

2. ***(( In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui***

***all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000***

***euro per l'anno 2016 ))***, a valere sulle disponibilita' residue gia'

trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero

importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della

Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le

commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della

normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle

decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.

2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione

alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE)

2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro

e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ***(( colpiti dagli eventi***

***sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». ))***

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale

produttivo ***(( danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1***

***))***, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti

agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico

condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento

regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di

cui all'articolo 1, ***(( delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020***

***))*** e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo

di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.

183.

***(( 4-bis. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle***

***attivita' zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1***

***che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici***

***verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di***

***cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei***

***settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e***

***suinicolo, nonche' del settore equino, ai sensi del regolamento***

***delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016.***

***Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e***

***forestali, e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato***

***sulla base della specie allevata e dello stato di salute***

***dell'animale.***

***4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel***

***capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del***

***Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,***

***e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo***

***66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta***

***giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre***

***2016, n.205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello***

***Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad***

***apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis.***

***4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui***

***all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici***

***danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1,***

***nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro***

***di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la***

***certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di***

***verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche***

***vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla***

***presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono***

***periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi***

***delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente***

***comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di***

***contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.***

***4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi***

***sismici di cui all'articolo 1 possono acquistare o acquisire in***

***locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi***

***urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria***

***attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un***

***professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale***

***diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione***

***economica del danno subito.***

***4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli***

***interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai***

***sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del***

***relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai***

***sensi dell'articolo 2, comma 2.***

***4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies***

***si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in***

***materia di aiuti di Stato. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 13 settembre 2016, n. 393 (Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale

evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.):

«Art. 7. (Interventi urgenti nel settore agricolo e

zootecnico). - 1. Al fine di consentire i soli interventi

urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo

dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore

zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre

2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,

fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della

sanita' animale, le aziende sanitarie locali

territorialmente competenti possono autorizzare

l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di

apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:

a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli

3 e 4;

b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli

3 e 4;

c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;

d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art.

3 ed allegato 1(CGO 11, CGO 12 e CGO 13).

2. In relazione al grave disagio socio economico

derivante dagli eventi sismici di cui alla presente

ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i

responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai

predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione

di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in

materia di aggiornamento della banca dati nazionale

dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del

Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e

successive modificazioni dal decreto del Ministro della

salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali

di concerto con il Ministro degli affari regionali e del

Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002,

dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17

dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali di concerto con il Ministro della salute 29

dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8

luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010,

n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre

2013.

3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i

territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro

delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n.

389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e

impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e

la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione e

trasformazione del latte e degli altri prodotti

agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione

provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita'

produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni

si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti

pubblici.».

- Si riporta il testo vigente del comma 1068 dell'art.

1 della citata legge n. 296 del 2006:

«1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e

lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed

agroalimentare, e' istituito presso il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo

sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,

avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro

all'anno per il quinquennio 2007-2011.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a

sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):

«Art. 17. (Interventi per favorire la capitalizzazione

delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita

dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e

successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di

servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,

n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi

e passivi.

2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte

di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine

concessi da banche, intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti

autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati

alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare

e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa

anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le

medesime destinazioni.

2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere

concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle

imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e

della pesca, in conformita' con quanto previsto

dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e

successive modificazioni, acquistati da organismi di

investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o

azioni siano collocate esclusivamente presso investitori

qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,

soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'

istituzionali, nonche' per le finalita' del presente

decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente

dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo

aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9

del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei

capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA

puo' concedere garanzia diretta a banche e agli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di

cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a

fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel

capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da

intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di

investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire

anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in

collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia

pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'

mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della

normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere

sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione

Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive

modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui

all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla

garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di

finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e

4.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,

da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i

criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie

previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste

in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni

contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle

banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente

articolo possono essere assistite dalla garanzia dello

Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della

garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai

sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della

legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'

elencata nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13

della citata legge n. 468 del 1978.

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle

normative speciali in materia di redazione dei conti

annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,

l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'

di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso

propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del

presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una

relazione al Parlamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'

abrogato.».

- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24

giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per

gli enti territoriali e il territorio), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 23. (Misure di sostegno a favore dei produttori

di latte e di prodotti lattiero-caseari). - 1. Al fine di

favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle

decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di

esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11

aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui

all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613

della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1

milione di euro e' destinato alle aziende zootecniche

ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne

sono definiti i criteri e le modalita' attuativi,

compatibilmente con la normativa europea.

3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di

latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'

rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4

milioni di euro per l'anno 2017.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3

e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della

misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle

disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro

per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 116.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle

disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro

per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si

provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,

n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017,

mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto

nello stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,

comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Con decreto adottato ai sensi del presente comma,

al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa

economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e

della produzione del latte bovino, a valere sulle

disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la

concessione di un contributo destinato alla copertura dei

costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni

2015 e 2016".

6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale nella produzione,

trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel

settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle

imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non

siano vincolate a conferire o a cedere il latte a

cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai

sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi

quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di

cessione di latte crudo, definendone le condizioni

contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si

considerano maggiormente rappresentative a livello

nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita'

in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota

delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese,

pari ad almeno il 20 per cento del settore.

6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio

2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,

primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della

Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo

del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui

all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del

Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°

aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto

all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge

28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore

dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto

all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

4-ter. I produttori che hanno aderito alla

rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,

successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre

2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto

a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al

pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie

prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione.

4-quater. I produttori che non hanno aderito alla

rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al

versamento integrale dell'importo del prelievo

supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore

rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono

dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il

31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in

eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.

4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla

rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato

l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o

comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a

quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto

dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che

non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016

di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da

euro 1.000 a euro 15.000.

4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai

produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando

quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi

4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del

dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'

comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per

i conseguenti adempimenti»;

b) al comma 5, le parole: «, per effetto della

rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene

reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a

valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo

supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di

restituzione".

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi

del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in

conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote

latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema

informativo attraverso la societa' di cui all'articolo 14,

comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della

procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma

6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge

16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche

riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'

europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti

normativi comunitari):

«Art. 5. (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,

nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale

dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione

autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo

9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di

un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la

tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del

tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle

politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla

legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a

decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo

di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'

europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge

finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito

delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di

legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle

norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di

approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati

di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente

intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni

e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla

legge 26 novembre 1975, n. 748.».

- Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della

Commissione, dell'8 settembre 2016 che prevede un aiuto

eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli

allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato nella

G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242.

- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante «Regolamento

recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato

dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari» e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2004, n. 170.

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 66

della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2003):

«Art. 66. (Sostegno della filiera agroalimentare). -

(Omissis).

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei

capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,

con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, e' istituito un regime di aiuti

conformemente a quanto disposto dagli orientamenti

comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura

nonche' dalla comunicazione della Commissione delle

Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante

aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21

agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2003, 2004 e 2005.».

- Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 recante

«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei

territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2016, n.

264.

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 22

Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al

fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori

colpiti dagli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))***, predispone

in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un

programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi

territori.

2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle

risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT -

Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di

euro per l'anno 2017.

Art. 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza

di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita'

economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori

dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita'

speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro

destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al

finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al

comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel

rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis».

Riferimenti normativi

- Il regolamento UE n. 1407/2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

- Il regolamento UE n. 1408/2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

nel settore agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24

dicembre 2013, n. L 352.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato

decreto-legge n. 83 del 2012:

«Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le

presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita

sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel

rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza

pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di

nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al

sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo

riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse

aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il

Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione

di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).

Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e

priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei

vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento

comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con

un impatto significativo in ambito nazionale sulla

competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare

riguardo alle seguenti finalita':

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e

innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della

competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il

consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e

sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il

riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che

versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza

nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di

programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle

imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche

in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -

Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma

2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, sono individuate le

priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto

concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto

previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le

predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive

del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i

termini, le modalita' e le procedure, anche in forma

automatizzata, per la concessione ed erogazione delle

agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero

dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di

apposita convenzione, di societa' in house ovvero di

societa' o enti in possesso dei necessari requisiti

tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di

un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli

oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al

presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,

comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e

dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto

2009, n. 102.

3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono

essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura

di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio

dell'andamento degli incentivi relativi agli anni

precedenti.

4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due

distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo

medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti

agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche

di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o

dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in

bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle

finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita

sezione nell'ambito del Fondo.

5.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul

Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e

personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia

per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge

indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal

comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati

nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a

seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione

delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni

abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come

accertate con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate nel medesimo importo alla

contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione

di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono

accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte

agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione

dei procedimenti di cui al comma 11.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai

sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle

contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello

sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'

istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione

degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera

f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

nel medesimo importo, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero

dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato

di previsione dello stesso Ministero per la successiva

assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa

per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette

disponibilita' sono accertate al netto delle risorse

necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per

garantire la definizione dei procedimenti di cui al

successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali

continuano ad operare fino al completamento dei relativi

interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti

derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate

dalla UE alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni

volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico

e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'

accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del

presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o

capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate

alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il

vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella

di entrata in vigore del presente decreto-legge sono

disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione

delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,

dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e

dalle norme di semplificazione recate dal presente

decreto-legge.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

Art. 24

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone

colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita'

economiche gia' presenti nei territori dei Comuni ***(( di cui***

***all'articolo 1 ))***, sono concessi a micro, piccole e medie imprese,

danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti

agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli

investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono

rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e

nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1,

nei settori della trasformazione di prodotti agricoli,

dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del

commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie

imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento

per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti

sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per

l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine

utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita'

speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo

23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'

di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede

con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito

il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

Art. 25

Rilancio del sistema produttivo

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1,

percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi

investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la

realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti,

ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si

prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente

disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui

al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,

provvede a riconoscere i Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***

quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 recante

«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in

attuazione del piano di risanamento della siderurgia» e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e

convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo

comma, L. 15 maggio 1989, n. 181 (Gazzetta Ufficiale 23

maggio 1989, n. 118).

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella

G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 del citato

decreto-legge n. 83 del 2012:

«Art. 27. (Riordino della disciplina in materia di

riconversione e riqualificazione produttiva di aree di

crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della

strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la

competitivita' del sistema produttivo nazionale,

l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia

dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi

industriali complesse con impatto significativo sulla

politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo

economico adotta Progetti di riconversione e

riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi

industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero

dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della

regione interessata, che, riguardano specifici territori

soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di

rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o piu' imprese di grande o media

dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale

con elevata specializzazione nel territorio.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche

mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di

tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i

presupposti, investimenti produttivi anche a carattere

innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la

formazione del capitale umano, la riconversione di aree

industriali dismesse, il recupero ambientale e

l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di

infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli

5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso

dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applica anche per l'attuazione dei progetti di

riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'

dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e

riqualificazione industriale sono adottati mediante

appositi accordi di programma che disciplinano gli

interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata

di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei

soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione

degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e

del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli

impianti compresi nel Progetto di riconversione e

riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica

utilita', urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione

del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo

economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge

7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in

materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale

dei siti contaminati.

5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione

degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,

n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto

forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,

prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma

1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in

tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di

intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i

singoli territori, nei limiti degli stanziamenti

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi

del Progetto di riconversione e riqualificazione

industriale, il Ministero dello sviluppo economico si

avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui

attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione

con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri

derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico

delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di

cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione

degli accordi di cui al presente articolo, nel limite

massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

elabora misure volte a favorire il ricollocamento

professionale dei lavoratori interessati da interventi di

riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure

possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di

imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto

alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate

allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo

4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma

possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito

delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,

nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali

per la formazione continua di cui all'articolo 118 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con

decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione

delle situazioni di crisi industriale complessa e determina

i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di

riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro

dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive

all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di

accesso agli interventi di propria competenza.

8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con

decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per

l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli

articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.

120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di

situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse

individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che

presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo

dei territori interessati e sull'occupazione.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai

Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri

relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a

valere sulle risorse finanziarie individuate dalle

Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,

relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle

risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,

ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui

all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente

articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali

partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a

legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli

interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15

maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte

agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande

oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo

importo con decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo

economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico per la successiva

assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

**Capo III  
Misure per la tutela dell'ambiente**

Art. 26

Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali

coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e

dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno

2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 12 e 14

dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati

amministrativi). - (Omissis).

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare

spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle

missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle

missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del

personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente

connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili

per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e

organismi internazionali o comunitari, nonche' con

investitori istituzionali necessari alla gestione del

debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento

della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i

contratti posti in essere in violazione della disposizione

contenuta nel primo periodo del presente comma

costituiscono illecito disciplinare e determinano

responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal

presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,

previa adozione di un motivato provvedimento adottato

dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di

revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla

spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a

quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'

indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio

culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli

enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti

dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da

finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di

ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto le diarie per le missioni all'estero di

cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'

dovute; la predetta disposizione non si applica alle

missioni internazionali di pace e a quelle comunque

effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del

Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e

i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e

alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli

articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della

legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di

attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato

di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto

eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti

collettivi.

13. (Omissis).

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le

autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di

ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta

nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio

e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di

buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il

solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti

pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si

applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 67

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed

abolizione della quota di partecipazione al costo per le

prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere

dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'

indipendenti, per organi collegiali e altri organismi,

anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle

predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento

rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le

amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, le necessarie misure

di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne

alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per

studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle

seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel

limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve

rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di

consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano

a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31

dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione

pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di effettuare la

comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di

consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non

possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,

mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno

2007 per le medesime finalita'. La disposizione del

presente comma non si applica alle spese per convegni

organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non

possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un

ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta

nell'anno 2007 per le medesime finalita'.

7. Le societa', inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di

riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni

pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per

sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.

In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi

corrispettivi sono ridotti in applicazione della

disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I

soggetti che esercitano i poteri dell'azionista

garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,

sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo

corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis.

8.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente

pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del

collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito

capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'

riassegnato al fondo di amministrazione per il

finanziamento del trattamento economico accessorio dei

dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli

organi di autogoverno del personale di magistratura e

dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima

disposizione si applica al compenso spettante al dipendente

pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi

non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed

ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di

funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una

riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare

risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti

indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente

non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011

e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma

10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero

dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a

decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni

di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui

per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e

le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite

dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura

ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle

seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del

compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le

disposizioni del presente comma si applicano anche alle

societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo

del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a

decorrere dal 1º gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo

degli incarichi i trattamenti economici complessivi

spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai

direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai

componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie

locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende

ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico e degli istituti

zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20

per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del

30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni

di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta

alle regioni, alle province autonome, agli enti, di

rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed

agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e

6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le

regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,

normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la

riduzione degli oneri degli organismi politici e degli

apparati amministrativi, con particolare riferimento alla

diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita'

dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di

questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla

fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento

delle strutture organizzative ed all'adozione di misure

analoghe a quelle previste nel presente articolo. La

disposizione di cui al presente comma costituisce principio

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai

fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di

stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di

spesa derivanti dall'attuazione del presente comma,

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di

stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri

derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le

maggiori entrate di cui al presente articolo, con

esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate

annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di

autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo

periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,

di competenza regionale o delle province autonome di Trento

e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme

versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un

apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria

del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'

incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo

precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro

dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle

finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'

essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del

soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in

deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai

sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota

puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione

integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo

67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate

dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme

destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono

ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra

le unita' previsionali di base interessate. La quota del

fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non

destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di

ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,

con una dotazione di 100 milioni di euro, per la

realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il

Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle

iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della

sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le

disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di

partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,

di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo

periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.

Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente

articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti

dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui

all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e'

incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli

anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario

regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui

ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento

dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette

a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri

derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa

adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero

2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di

applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di

partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre

forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria

di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione

di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo

periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle

regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna

di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza

finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla

tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al

contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle

violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del

patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei

Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della

Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il

Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare

assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite

di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per

l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno

2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60

milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di

cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate

prioritariamente al reclutamento di personale proveniente

dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette

risorse si provvede con decreto del Presidente della

Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e

dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,

secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di

procedimenti penali o per l'applicazione di misure di

prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni

amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo

stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai

beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,

amministrativi o per l'applicazione di misure di

prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre

1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione

di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive

modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'

essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma

367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,

sono adottate le disposizioni di attuazione del presente

comma.

24.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo

2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.

43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono

inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,

stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, e' destinata al finanziamento della carta

acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata

all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini

residenti che versano in condizione di maggior disagio

economico".».

«Art. 67. (Norme in materia di contrattazione

integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed

integrativi). - 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007,

ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997,

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del

10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al

fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20

ottobre 1960, n. 1265. A decorrere dall'anno 2012 una

quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,

n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al

potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili

dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli

di personale; con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota

tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di

finanza.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino

della materia concernente la disciplina del trattamento

economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una

piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori

prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di

rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno

e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui

all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore

dei fondi per il finanziamento della contrattazione

integrativa delle Amministrazioni statali, sono

disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle

disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire

nei fondi per il finanziamento della contrattazione

integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del

20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e

modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto

individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai

processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali

indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di

ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse

aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della

contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.

266.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va

ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della

contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al

comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' cosi' sostituito: «189. A

decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi

per il finanziamento della contrattazione integrativa delle

amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le

Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi

gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo

70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive

normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto

per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo

di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma

3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni ridotto del 10 per cento.».

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui

al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e

dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro

il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con

imputazione al capo X, capitolo 2368.

7.

8.

9.

10.

11.

12. ».

- Si riporta il testo vigente dei commi 141 e 142

dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):

«141. Ferme restando le misure di contenimento della

spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni

2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche

inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la

Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)

non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20

per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e

2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati

all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che

l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese

connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il

collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di

bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili,

che devono essere superiori alla minore spesa derivante

dall'attuazione del presente comma. La violazione della

presente disposizione e' valutabile ai fini della

responsabilita' amministrativa e disciplinare dei

dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui

al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno

di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate

di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata

del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica

agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle

province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti

locali.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della citata

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 389 del 2016:

«Art. 2. (Conferimento dei rifiuti urbani

indifferenziati). - 1. Al fine di agevolare i flussi e

ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti

conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, i

rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti

all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento

potranno essere conferiti negli impianti gia' allo scopo

autorizzati secondo il principio di prossimita', senza

apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga

alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei

rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei

servizi di raccolta si accordano preventivamente con i

gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e

all'ARPA territorialmente competenti.».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 1° settembre 2016, n. 391 (Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale

evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):

«Art. 3. (Disposizioni in materia di raccolta e

trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o

totale degli edifici). - 1. I materiali derivanti dal

crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati

causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei

giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di

demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti,

disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici

nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su

incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e

trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito

temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni

competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni

in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza,

le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito

temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza

dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti

pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei

mesi. Presso i siti di deposito temporaneo e' autorizzato,

qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le

operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di

rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel

rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed

eventualmente da assumersi da parte dell'Autorita'

giudiziaria.

3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei

beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei

beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i

mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura

locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali

materiali, ove possibile, sono selezionati e separati

all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali

territorialmente competenti, che ne individuano anche il

luogo di destinazione.

4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai

centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito

temporaneo e' operato a cura delle aziende che gestiscono

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso

i territori interessati o dai Comuni territorialmente

competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso

titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di

trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono

autorizzati in deroga agli articoli 212(iscrizione Albo

nazionale), 190(registro), 193(FIR) e 188-ter del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e

integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono

effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il

Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in

consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con

oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli

costituiti da lastre o materiale da coibentazione

contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono

essere preventivamente rimossi secondo le modalita'

previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.

6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti,

nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la

vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel

presente articolo.

7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla

presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti

territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti

responsabili per l'attuazione delle misure di cui al

presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 12

della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 394 del 2016:

«Art. 11. (Disposizioni in materia di raccolta e

trasporto del materiale contenente amianto derivante dal

crollo parziale o totale degli edifici). - 1. I materiali

di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei

quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la

presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le

indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di

cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase

di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno

perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta

specializzata dovra' presentare comunicazione all'AUSL

competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui

e' attribuito il codice CER 17.06.05\*, entro le successive

24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato

dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale

separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione

di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed

e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma

1, dell'ordinanza n. 391/2016.

3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione

visiva, di materiale contenente amianto avvenga

successivamente al conferimento delle macerie di cui

all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di

deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite

secondo le modalita' di cui al comma 2 della presente

ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale

contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e

cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi

e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano

non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve

essere gestito per l'avvio a successive operazioni di

recupero/smaltimento.

4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle

attivita' di cui al presente articolo senza soluzione di

continuita', in ragione della loro stretta connessione con

l'esecuzione degli interventi di assistenza alle

popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e

degli insediamenti nonche' alla realizzazione delle opere

provvisionali e delle contromisure tecniche urgenti sui

manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica

incolumita' e il ripristino dei servizi essenziali, per

l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i

soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle

macerie nonche' quelli incaricati delle operazioni di

selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da

avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono

del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e

delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA

coordina la mobilitazione e la presenza nei territori

colpiti in modo continuativo di personale specializzato

delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di

rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi

le attivita' di cui al presente articolo, nella misura

necessaria.».

«Art. 12. (Ulteriori disposizioni in materia di

raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo

parziale o totale degli edifici). - 1. Ai fini dei

conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei

materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 e' il comune di

origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma

1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modifiche e integrazioni.

2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle

aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito

temporaneo, potra' essere gestita come biomassa e conferita

ad impianti per produzione di energia e calore.

3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui

all'art. 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere

adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente

allestita, di rifiuti di amianto preventivamente

individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

4. Per consentire il rapido avvio a recupero o

smaltimento dei materiali di cui all'art. 3, comma 1,

dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in

deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di

quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso

impianti autorizzati, previa verifica istruttoria

semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto,

senza che cio' determini modifica e/o integrazione

automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.

183, e dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e successive modificazioni (Norme in materia

ambientale):

«Art. 183. (Definizioni). - 1. Ai fini della parte

quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori

definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si

intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il

detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo

di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o

piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte

quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o

lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio

all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati

dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,

nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di

giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti

da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e

punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti

dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti

organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze

domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito

del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui

attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore

iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,

di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la

natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo

produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica

o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,

trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona

fisica o giuridica che ne e' in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in

qualita' di committente, al fine di acquistare e

successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti

che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il

recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,

compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale

disponibilita' dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una

sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che

riducono:

1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il

riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di

vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti

sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e

prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e

lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei

siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in

qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono

attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di

prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari

alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da

eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e

piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine

antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente

necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi

li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la

cernita preliminare e il deposito preliminare alla

raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta

di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un

impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un

flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed

alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il

trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di

controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono

preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro

pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la

quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono

reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano

stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento,

inclusa la preparazione prima del recupero o dello

smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale

risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un

elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero

attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro

funzione originaria o per altri fini. Include il

trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da

utilizzare quali combustibili o in operazioni di

riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi

operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di

base mediante una raffinazione degli oli usati, che

comporti in particolare la separazione dei contaminanti,

dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in

tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal

recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza

secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato

B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non

esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento

consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di

rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte

quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di

recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva

di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla

medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei

rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del

trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,

effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli

stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in

cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione

dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui

all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia

nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,

ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono

soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici

persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e

successive modificazioni, devono essere depositati nel

rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e

l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e

gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle

operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle

seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei

rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente

dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di

rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri

cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non

superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo

non puo' avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per

categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative

norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel

rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle

sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano

l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo

sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione

del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il

combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le

caratteristiche di classificazione e di specificazione

individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e

successive modifiche ed integrazioni; fatta salva

l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile

solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal

trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti

indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,

da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne

contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e

sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di

qualita';

ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal

compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,

che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite

dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.

75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla

digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti

separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme

tecniche da emanarsi con decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui

all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di

cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica

atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso

delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle

strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare

la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante

raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per

frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto

agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei

centri di raccolta e' data con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori

tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma

1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta

dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,

aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le

operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue

pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro

fruibilita' e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di

raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai

Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del

presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato

sulla base di un accordo di programma stipulato tra la

pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali

rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni

territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro

stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili

della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di

trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione

definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla

convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto

di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della

piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto

dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della

predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma

1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo

184-bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio

effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non

domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani

prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost

prodotto da parte delle utenze conferenti.».

«Art. 184. (Classificazione). - 1. Ai fini

dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i

rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti

urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di

pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non

pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti

da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e

luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera

a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',

ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle

strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle

spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali

giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed

estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da

attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere

b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,

costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'

di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo

184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attivita' commerciali;

f) i rifiuti da attivita' di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;

i);

l);

m);

n).

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le

caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta

del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla

parte quarta del presente decreto include i rifiuti

pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione

dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di

concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'

vincolante per quanto concerne la determinazione dei

rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una

sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso

sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la

definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore dalla presente disposizione, possono

essere emanate specifiche linee guida per agevolare

l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta

agli allegati D e I.

5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della

difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, con il Ministro della

salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione

europea e del presente decreto legislativo, le speciali

procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,

nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio

degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai

sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle

infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare

ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con

decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il

trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e

oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi

militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei

carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo

delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel

quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello

Stato.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a

rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso

una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti

una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze

pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere

pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti

pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta

dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle

frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei

domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo

smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che

abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in

conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della

citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 393 del 2016:

«Art. 5. (Interventi di messa in sicurezza dei beni

culturali mobili e immobili). - 1. Il Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo provvede agli

interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili

e immobili, per il tramite della propria Struttura

operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo,

dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del piu' generale

coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli

1 e 2 della medesima ordinanza.

2. Per le finalita' previste al comma 1 l'arch. Antonia

Pasqua Recchia e' nominata Soggetto Attuatore per

assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il

dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e

delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni

interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione

e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa

in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in

raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi

dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.».

- Il testo del comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391 del

2016 e' riportato nelle Note all'art. 26.

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante

«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle

funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale

dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.

213.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 256 del citato

decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 256. (Lavori di demolizione o rimozione

dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione

dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese

rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di

demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali

contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e

impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un

piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure

necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione

dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene

informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti

amianto prima dell'applicazione delle tecniche di

demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire

per i lavoratori un rischio maggiore di quello

rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali

contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di

protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti

all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine

dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la

decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la

raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il

superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,

delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle

particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata

presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione

dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che

si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle

lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di

vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo

di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione

o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione

operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.

L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio

dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale

ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere

fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di

inizio delle attivita'.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5

sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori

o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione

di cui al comma 4.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 208, 209,

211, 213, 214 e 216 del citato decreto legislativo n. 152

del 2006:

«Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti

di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti

che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di

smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,

devono presentare apposita domanda alla regione competente

per territorio, allegando il progetto definitivo

dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la

realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni

vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di

salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove

l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di

valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa

vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione

del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i

termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino

all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'

ambientale ai sensi della parte seconda del presente

decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma

13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce

l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,

in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero

dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia

stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata

ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo

o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,

prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la

partecipazione alla conferenza di servizi di cui

all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i

partecipanti alla conferenza di servizio di cui

all'articolo 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,

specifica in conferenza le garanzie finanziarie da

richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera

g);

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati

con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,

comma 11, sono prestate a favore della Regione, o

dell'autorita' da essa delegata alla gestione della

materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18,

e' effettuata dall'amministrazione che rilascia

l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19,

e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento

incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di

cui al comma 1, la regione individua il responsabile del

procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla

conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di

almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali

competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e

degli enti locali sul cui territorio e' realizzato

l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un

suo rappresentante al fine di acquisire documenti,

informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20

giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai

componenti della conferenza di servizi. La decisione della

conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le

relative determinazioni devono fornire una adeguata

motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse

nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la

Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla

compatibilita' del progetto con quanto previsto

dall'articolo 177, comma 4;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la

valutazione di compatibilita' ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti

alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni

possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni

della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della

stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del

progetto, autorizza la realizzazione e la gestione

dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto

visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi

regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove

occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la

dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed

indifferibilita' dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si

applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto

in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta

giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1

con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego

motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una

sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal

responsabile del procedimento al soggetto interessato e

ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi

forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali

responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove

l'autorita' competente non provveda a concludere il

procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i

termini previsti al comma 8, si applica il potere

sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le

prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei

principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i

seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono

essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i

requisiti tecnici con particolare riferimento alla

compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai

tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'

di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'

dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di

operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli

interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere

prestate solo al momento dell'avvio effettivo

dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per

la gestione della discarica, anche per la fase successiva

alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a

quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in

conformita' con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di

trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da

recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o

il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate

alla condizione che il recupero avvenga con un livello

elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle

migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le

installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,

l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un

periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,

almeno centottanta giorni prima della scadenza

dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita

domanda alla regione che decide prima della scadenza

dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'

essere proseguita fino alla decisione espressa, previa

estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le

prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,

prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal

rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,

tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie

disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di

cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di

rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo

6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame

dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono

disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa

estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme

sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del

presente decreto, in caso di inosservanza delle

prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente

procede, secondo la gravita' dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale

devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione

dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si

manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e

per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato

adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in

caso di reiterate violazioni che determinino situazione di

pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di

carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti

in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche

disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di

cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di

attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti

sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia

dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto

transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle

operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere

rilasciata se il richiedente non dimostra di avere

ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma

1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,

esclusi gli impianti mobili che effettuano la

disidratazione dei fanghi generati da impianti di

depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo

depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in

cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e

separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in

via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede

legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto

ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle

singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,

l'interessato, almeno sessanta giorni prima

dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla

regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le

specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',

allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione

all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore

documentazione richiesta. La regione puo' adottare

prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'

con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della

stessa nello specifico sito non sia compatibile con la

tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,

eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di

valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di

carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo

190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,

le disposizioni del presente articolo non si applicano al

deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle

condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera

m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo

deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione

competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti

di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e

secondo gli standard concordati con ISPRA che cura

l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al

pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attivita' di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;

f) quantita' autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma

17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico

della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali

esistenti, e il Catasto telematico secondo standard

condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,

questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al

Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si

applicano anche per la realizzazione di varianti

sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino

modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'

conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il

compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da

sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle

attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche

che effettuano compostaggio aerobico individuale per i

propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da

giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta

per la gestione dei rifiuti urbani.

20.».

«Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese

in possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel

rispetto delle normative comunitarie, in sede di

espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle

autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il

rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,

le imprese che risultino registrate ai sensi del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria

delle organizzazioni a un sistema comunitario di

ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n.

761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e

2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono

sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa

alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere

accompagnata da una copia conforme del certificato di

registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli

standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da

una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la

conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle

prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una

certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,

ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui

ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti

l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio

delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad

essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni

sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto

1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti

mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino

ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla

data di comunicazione all'interessato della decadenza, a

qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai

sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui

al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e

salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di

accertata falsita' delle attestazioni contenute

nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si

applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di

chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai

commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della

parte seconda del presente decreto, relativo alla

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per

gli impianti rientranti nel campo di applicazione del

medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo

devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che

li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco

nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi

identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve

avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della

finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali

esistenti, e il Catasto telematico secondo standard

condivisi.».

«Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di

sperimentazione). - 1. I termini di cui agli articoli 208 e

210 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla

realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di

sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti

condizioni:

a) le attivita' di gestione degli impianti non

comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore

a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate

dall'esigenza di effettuare prove di impianti

caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere

limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'

di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa

verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'

comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto

non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di

cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di

concerto con i Ministri delle attivita' produttive e

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La

garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello

Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze

sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,

l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di

concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della

salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve

essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la

rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco

nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi

identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve

avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della

finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali

esistenti, e il Catasto telematico secondo standard

condivisi.».

«Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali). - 1.

Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi

del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi

previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

b) la comunicazione di cui all'art. 216, limitatamente

alle attivita' non ricadenti nella categoria 5

dell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,

n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono

escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma

restando la possibilita' di utilizzare successivamente le

procedure semplificate previste dal capo V.

2.».

«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle

caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure

semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al

presente capo devono garantire in ogni caso un elevato

livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai

sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177,

comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con i

Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i

rifiuti agricoli e le attivita' che generano i

fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e

forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le

norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le

condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento

di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei

luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di

recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del

presente decreto sono sottoposte alle procedure

semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la

medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle

predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le

procedure semplificate devono garantire che i tipi o le

quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di

smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un

pericolo per la salute dell'uomo e da non recare

pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la

disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,

per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di

trattamento termico e di recupero energetico devono,

inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani

oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli

stabiliti per gli impianti di incenerimento e

coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con

particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio

2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di

trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia

utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e

le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi

1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2

relativamente alle attivita' di recupero continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno

2002, n. 161.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al

comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati

nella lista verde di cui all'allegato III del regolamento

(CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,

comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei

controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla

provincia territorialmente competente un diritto di

iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e

dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione

del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui

al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.

350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma

le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti

nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle

norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla

normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'

dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti

industriali e dalle altre disposizioni che regolano la

costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di

operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi

del presente articolo resta comunque sottoposta alle

disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme

restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti

dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico

di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e

vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,

che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80

tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al

trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti

rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano

una convenzione di associazione per la gestione congiunta

del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa

predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto

che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in

ambito comunale, possono essere realizzati e posti in

esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,

nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,

delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,

antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative

all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande

disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni relative alle attivita'

private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',

le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto

1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le

condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche

adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 216,

l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'

essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla

comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui

all'art. 189, attraverso il Catasto telematico e secondo

gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento

in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei

seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei

registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa;

c) sede dell'impianto;

d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di

gestione;

e) relative quantita';

f) attivita' di gestione;

g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli

215, comma 3, e 216, comma 3.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve

avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della

finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali

esistenti, e il Catasto telematico secondo standard

condivisi.

11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'art.

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono

individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un

combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei

combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al

regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di

certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,

ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti

decreti possono stabilire, nel rispetto dell'art. 177,

comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed

unificazione delle procedure, anche presupposte, per

l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,

con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro

prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente

necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e

l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate

nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'

autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il

regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.».

«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione

che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni

specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio

delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere

intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di

inizio di attivita' alla provincia territorialmente

competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed

elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lettera a), di

veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),

e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'

e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,

da parte della provincia competente per territorio, da

effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della

predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,

in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in

particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantita' massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei

rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle

quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina

prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in

relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi

di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti

o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantita' massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei

rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite

di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori

limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di

attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle

altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme

diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in

relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose

contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti

stessi siano recuperati senza pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che

potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le

imprese che effettuano la comunicazione di inizio di

attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica

d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti

richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di

attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,

e' allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni

specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per

la gestione dei rifiuti;

c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo

di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi

sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di

eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti

derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto

delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,

dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio

ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che

l'interessato non provveda a conformare alla normativa

vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine

e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere

rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica

sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente

articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni

qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai

rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1

che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle

attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui

all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attivita' di cui al presente articolo si

applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero

e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in

modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione

in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e

dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da

disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri

vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte

quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',

condizioni e misure relative alla concessione di incentivi

finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a

favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in

operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere

materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per

produrre energia elettrica, tenuto anche conto del

prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle

centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a

preventive operazioni di trattamento finalizzate alla

produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto

dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e

successive modificazioni, nonche' dalla direttiva

2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti

pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono

sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di

inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto

dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero

previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte

quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le

norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le

caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in

riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso

gli impianti dove sono effettuate le operazioni di

riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9

dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto,

nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi

entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette

operazioni.

8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai

regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando

specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati

rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate

disciplinate dall'art. 214 del presente decreto e dal

presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i

requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e

oggettive previsti dai predetti regolamenti, con

particolare riferimento:

a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da

trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere

rispettate nello svolgimento delle attivita';

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i

rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che

potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico

riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere

considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere

nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare

se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi

cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle

condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle

altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'art.

214 del presente decreto e dal presente articolo a

condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i

criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti

dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da

trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere

rispettate nello svolgimento delle attivita';

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i

rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che

potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico

riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere

considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai

sensi delle disposizioni del decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile

1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,

n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del

decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,

operazioni di recupero di materia prima secondaria da

specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili

i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente

articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni

di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del

presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.

Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la

continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle

citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente

5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161

del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del

decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni

caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di

cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle

risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e

occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui

al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere

utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi

della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale

di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente

decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa

comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima

dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale

competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al

rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il

trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.».

Art. 27

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Commissario straordinario predispone e approva un

programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e

realizzare nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***, con

particolare attenzione agli impianti di depurazione e di

collettamento fognario ***(( nonche' agli acquedotti. ))***

2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti

dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario

straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per

la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza

tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta

necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi

dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta

ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici

giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale

termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei

limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi

dell'articolo 52.

Art. 28

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale

derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,

sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.

389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19

settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle

medesime disposizioni.

2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di

indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorita'

nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la

gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di

prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.

2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore

gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso

delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle

macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle

macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici

storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che

tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di

favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando

il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che

possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima ***(( da***

***mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni***

***causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non***

***utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo***

***al Comune da cui provengono tali materiali. ))***

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal

crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati

dagli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 nonche' ))*** quelli

derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici

pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici

nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico

dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto

da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di

deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni

in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare,

in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei

conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali

di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali

stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto

citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse

architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed

effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,

i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura

locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono

selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti

Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra

con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni

applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato

ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni

previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,

ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato

mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del

Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto.

Ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono

operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei

Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni

a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di

trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attivita' di

trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi

preventive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite

dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita

comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella

quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici

giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto

periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso

motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga

alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza

delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute

pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo

autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito

temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018,

autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali

predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non

superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma

1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali

necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti

gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per

consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di

cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino

al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti

conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria

semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che

cio' determini modifica e integrazione automatiche delle

autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che

detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la

sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a

darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente

ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il

Commissario straordinario Il Presidente della Regione ai sensi

dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo

di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di

flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di

recupero e smaltimento, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile.

Il Commissario straordinario Il Presidente della Regione ai sensi

dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6

ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di

analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole

attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con

urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti

selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono

tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire,

previa autorizzazione del Commissario straordinario del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori

impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati

prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita

dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo

scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza

apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla

eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani

medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda

preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione

alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale

(ARPA) territorialmente competenti.

10.**-** **ABROGATO** - Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di

ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di

cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05\* e sono

gestiti ***(( secondo le indicazioni di cui al presente comma ))***. Tali

materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati

adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'

effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento

avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto

dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte

le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene

la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER

20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente

articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al

conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente

rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad

eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto

urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere

gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e

smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo

possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed

appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda

gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare

e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare

all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di

lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di

sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che

entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica

individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di

assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti

di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende

unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito

delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di

prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni

e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il

caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di

interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la

vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a

quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo

smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con

proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo

di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***(( Art. 28-bis***

***Misure per incentivare il recupero***

***dei rifiuti non pericolosi***

***1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non***

***pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a***

***seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto***

***2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli***

***articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3***

***aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di***

***assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del***

***decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.***

***2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi***

***tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 50 per cento il***

***quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di***

***costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici***

***verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna***

***autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero. ))***

Art. 29

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre

e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli

articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando

il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non

trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni

vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV  
Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Art. 30

Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di

tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle

infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e

nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che

fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,

servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione

nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del

Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in

avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato

all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,

in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le

verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura,

dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di

qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed

esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle

soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le

prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate

***(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. ))***

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di

cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di

cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto:

a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato

di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del

2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1,

delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di

infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione

e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle

infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del

Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della

Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale

antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della

Procura generale della Corte dei conti, nonche' dal Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le

risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura ***(( ; ai***

***relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere***

***sul Fondo di cui all'articolo 4***, mediante corrispondente versamento

all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui

all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***))***

5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero

dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,

d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,

il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione

nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.

Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque

titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione,

pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere

iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e

denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti

«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di

cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159

del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o

valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse

con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi apartecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'

rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee

guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che

consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, o in data successiva,in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe , previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si

applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico

iscritto, sono riportati:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti

conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del

termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario

o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre

imprese o societa', anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per

le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul

monitoraggio finanziario di cui al comma 13;

e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per

le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni

relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla

Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al

comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e

la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto

ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali

di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e ***(( i***

***medesimi dati sono resi ))*** accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,

dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale

anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici

mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore

economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche

antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche

per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti

conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione

medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un

operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di

un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata

notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione

della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di

nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni

strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento

di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi'

la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui

all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In

caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo

provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti

societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato

decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante

comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli

interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le

disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di

particolare rilievo, il comitato di ***(( cui all'articolo 203 del***

***decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ))*** propone al comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di

deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in

materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della

citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione

delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario

di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti

gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del

citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si

intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione

dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche

in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra

operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a

soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i

contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli

***(( relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori,***

***servizi o forniture di cui sopra. ))***

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per

il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse

nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui

all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite

all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni

appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di

appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il

risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di

contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate

ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui

all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1991, n. 410

(Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'

informative e investigative nella lotta contro la

criminalita' organizzata):

«3-bis. Personale a disposizione per le esigenze

connesse alla lotta alla criminalita' organizzata.

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei

compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento

della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente

normativa e per quelle connesse all'attuazione del

decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su

proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di

prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della

dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione,

oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai

limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma

1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di

dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero

massimo di cinque unita', puo' essere collocato in

posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per

il SISDE dalle disposizioni vigenti.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 90 e 92

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 90 (Competenza al rilascio dell'informazione

antimafia). - 1. L'informazione antimafia e' conseguita

mediante consultazione della banca dati nazionale unica da

parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente

autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3.

2. Nei casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3,

l'informazione antimafia e' rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone

fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono

o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia

in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza

stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui

all'art. 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti

richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per

le societa' costituite all'estero, prive di una sede

secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello

Stato.

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le

prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati

nazionale unica di cui al capo V.».

«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).

- 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'

immediatamente conseguente alla consultazione della banca

dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei

soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,

di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,

comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria

attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento

alla banca dati nazionale unica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma

6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale

unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,

comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e

rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta

giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche

disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne

da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione

interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei

successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con

le stesse modalita' quando la consultazione della banca

dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che

risulti non censito.

2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e'

comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua

adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,

secondo le modalita' previste dall'art. 79, comma 5-bis,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il

prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva,

verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per

l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in

caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,

ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di

cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza

dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,

le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67

sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti

di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni

e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il

pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si

applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, alla concessione dei lavori o

all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui all'art. 67,

comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino

alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui

all'art. 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia

liberatoria.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 203 del citato

decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e degli

insediamenti prioritari). - 1. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono

individuate le procedure per il monitoraggio delle

infrastrutture ed insediamenti prioritari per la

prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione

mafiosa per le quali e' istituito presso il Ministero

dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle

more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo

continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del

Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive

modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio

alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure

di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

- Il Libro II del citato decreto legislativo n. 159 del

2011, e successive modificazioni comprende gli articoli da

82 a 101.

- Si riporta il testo degli articoli 91, 93, 94 e 95

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di

cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire

l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di

stipulare, approvare o autorizzare i contratti e

subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i

provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in

attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere

e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,

indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque

pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di

attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di

contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre

erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di

attivita' imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di

subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la

realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione

di servizi o forniture pubbliche.

2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei

contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto

allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere

effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al

momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta

giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti

interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono

indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente,

azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,

concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il

subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,

concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della

concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalita' dell'interessato e, ove

previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',

impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la

sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti

di cui all'art. 85;

e).

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure

ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi

modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese

costituite all'estero e prive di sede secondaria nel

territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei

riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di

amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal

fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,

e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile

desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione

mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui

all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata

richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito

dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti

ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione

mafiosa.

6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di

infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche

non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle

organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da

cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo

indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in

qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle

violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136, commesse con la condizione della reiterazione prevista

dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In

tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia

l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con

il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate

le diverse tipologie di attivita' suscettibili di

infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le

quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle

situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio

di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria

l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal

valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione

o provvedimento di cui all'art. 67.

7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori

provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,

l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in

esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'

tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma

1;

b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha

richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede

legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia

diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia

interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso

la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'

per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini

dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.

7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di

cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82;

g) all'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti

per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui

confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione

antimafia.».

«Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del

prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a

prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il

prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle

imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,

avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui

all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno

14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54

del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate

all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che

intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione

dell'opera, anche con noli e forniture di beni e

prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura

intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi

contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti

dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta

giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni

acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,

trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma

3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai

dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa

oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che

risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o

gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,

comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso, il prefetto

emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della

relazione del gruppo interforze, l'informazione

interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato

secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra

provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette

senza ritardo gli atti corredati dalla relativa

documentazione al prefetto competente, che provvede secondo

le modalita' stabilite nel comma 4.

6.

7. Il prefetto competente al rilascio

dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della

documentazione e delle informazioni acquisite invita, in

sede di audizione personale, i soggetti interessati a

produrre, anche allegando elementi documentali, ogni

informazione ritenuta utile.

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede

mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile

legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e

dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere

sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in

duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani

dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al

presente articolo devono essere inseriti a cura della

Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato

l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la

Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5,

comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in

data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di

cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale,

il personale incaricato di effettuare le attivita' di

accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite

schede informative predisposte dalla Direzione

investigativa antimafia e da questa rese disponibili

attraverso il collegamento telematico di interconnessione

esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del

Governo.».

«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,

comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese

interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui

sono fornite le informazioni antimafia, non possono

stipulare, approvare o autorizzare i contratti o

subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque

consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione

interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di

lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,

comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto

indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed

all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi

1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le

autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti

fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'

conseguite.

3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non

procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma

precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di

ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi

ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse

pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia

sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano

anche nel caso in cui emergano elementi relativi a

tentativi di infiltrazione.».

«Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).

- 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo

di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed

all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da

quella mandataria che partecipa ad un'associazione o

raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o

di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti

delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa

sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione

del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro

trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del

prefetto qualora esse pervengano successivamente alla

stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel

caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata

all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1,

lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione

appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge

gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le

quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel

caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore.

L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un

tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,

comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della

stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri

subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque

denominati, indipendentemente dal valore.».

- Si riporta il testo vigente del comma 52 e seguenti

dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica

amministrazione):

«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalita' nella

pubblica amministrazione). - (Omissis).

52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53

la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da

acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal

codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui

all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche

in via telematica, di apposito elenco di fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi

settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni

prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla

prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente

ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del

citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura

effettua verifiche periodiche circa la perdurante

insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in

caso di esito negativo, dispone la cancellazione

dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52

tiene luogo della comunicazione e dell'informazione

antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,

approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti

relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa

e' stata disposta.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio

di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

a) trasporto di materiali a discarica per conto di

terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di

rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e

materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di

calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53

puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,

con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di

concerto con i Ministri della giustizia, delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di

trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le

Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto

puo' essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52

comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica

dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,

entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'

di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le

variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione

dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello

sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di

verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua

ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in

vigore della presente legge.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1418 del codice

civile:

«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il

contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,

salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei

requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della

causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.

1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti

dall'art. 1346.

Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi

stabiliti dalla legge.».

- Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 32

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure

urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della

corruzione). - (Omissis).

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal

Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista

l'urgente necessita' di assicurare il completamento

dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo

contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di

garantire la continuita' di funzioni e servizi

indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,

nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o

dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i

presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le

misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che

ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al

comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del

Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse

misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti

in caso di passaggio in giudicato di sentenza di

annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di

ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento

dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di

aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai

sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a

seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni

degli esperti.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 86

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia). -

(Omissis).

3. I legali rappresentanti degli organismi societari,

nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione

dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno

l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato

l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali

risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai

soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.

85.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 6

della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive

modificazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonche'

delega al Governo in materia di normativa antimafia):

«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.

Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese nonche' i concessionari di

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste

italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo

restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse

pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,

ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere

registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto

previsto al comma 3, devono essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle

operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e

fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali nonche' quelli destinati alla provvista di

immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto

corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a

garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per

l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile

in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui

al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,

assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli

riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le

spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500

euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono

essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o

postale, fermi restando il divieto di impiego del contante

e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale

costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese

giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve

essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o

altro strumento di pagamento idoneo a consentire la

tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'

dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai

servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario

il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati

di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle

operazioni.

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,

gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione

appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il

codice identificativo di gara (CIG), attribuito

dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione

appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della

legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto

(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei

sistemi telematici delle banche e della societa' Poste

italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio

destinato alla trascrizione della motivazione del

pagamento.

6.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla

stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui

al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro

accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso

termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti

provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa

ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti

con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle

forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'

assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono

gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui

alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilita'

finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione

concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai

lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia

inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente

legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.».

«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai

lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3,

comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze

pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della

societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del

soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art.

3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore

della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle

forniture di cui all'art. 3, comma 1, effettuate su un

conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo

strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti

di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore

della transazione stessa. La medesima sanzione si applica

anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,

ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei

a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,

venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui

all'art. 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3,

comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle

indicate all'art. 3, comma 4, comporta, a carico del

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore

di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli

elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta,

a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di

contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,

nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della

legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19

marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17,

quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le

sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui

ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della

provincia ove ha sede la stazione appaltante o

l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto

dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al giudice

del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la

sanzione.

5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze

investigative, comunica al prefetto territorialmente

competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che

determinano violazione degli obblighi di tracciabilita'

previsti dall'art. 3.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del citato

decreto-legge n. 90 del 2014:

«Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi

a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi). -

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, il controllo dei flussi

finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,

comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n.

163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le

procedure, anche informatiche, individuate dalla

deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A

tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti

generali di propria competenza alle modalita' di

monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45

del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni

contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare

ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di

controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle

indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del

CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art.

176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di

esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui

alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare

attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di

attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti

legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,

n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

4. Alla copertura degli oneri necessari per

l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario

di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per

l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del

fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la

medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5,

comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176,

comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno

2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e

fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota

dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi

stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui

complessivi, allo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di

gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente

articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo

di spesa da istituire nel bilancio autonomo della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 80

del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 80 (Motivi di esclusione). - (Omissis).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla

partecipazione alla procedura d'appalto un operatore

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita

a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma

6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con

qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.

30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo

restando quanto previsto dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati

che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le

significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente

il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto

svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini

una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella

preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67

non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla

sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti

interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per

il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di

intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e

va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione

di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza

di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata,

unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della

comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure

urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):

«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana

delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio

Bagnoli - Coroglio). - 1. Attengono alla tutela

dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera

s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle

prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)

della Costituzione le disposizioni finalizzate alla

bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree

di rilevante interesse nazionale contenute nei commi

seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni

relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al

trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di

formazione, approvazione e attuazione del programma di

riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,

finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione

delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al

superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla

dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a

rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno

l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,

realizzazione e gestione unitaria degli interventi di

bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi

certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed

adeguatezza le funzioni amministrative relative al

procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo

Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo

comunque la partecipazione degli enti territoriali

interessati alle determinazioni in materia di governo del

territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di

cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali

si applicano le disposizioni del presente articolo sono

individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla

seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti

delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di

interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno

specifico programma di risanamento ambientale e un

documento di indirizzo strategico per la rigenerazione

urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in

sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione

urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'

pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali

per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti

pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli

impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione

primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e

privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa

fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello

Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione

vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del

programma di risanamento ambientale e del documento di

indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al

precedente comma 3, sono preposti un Commissario

straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai

fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia

e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore

procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del

decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili

procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle

modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie

per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e

comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in

armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,

nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia

per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163.

5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra

persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di

comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, sentito il presidente della regione interessata.

Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli

interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli

privati da effettuare nell'area di rilevante interesse

nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai

commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si

fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei

principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso

compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di

risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le

risorse disponibili a legislazione vigente per la parte

pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante

per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di

realizzazione delle opere infrastrutturali. In via

straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad

evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini

previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad

esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di

cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al

medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,

secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo

la proposta di programma di risanamento ambientale e

rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo

specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base

dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal

cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.

242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno

studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla

valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione

di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano

economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli

interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti

finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore

fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del

programma. La proposta di programma e il documento di

indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la

previsione urbanistico-edilizia degli interventi di

demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e

mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,

comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la

previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di

cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore

della collettivita' locale anche fuori del sito di

riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli

interventi con particolare riferimento al rispetto del

principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del

possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche

interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali

per finalita' di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la

proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una

conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di

assenso e di intesa da parte delle amministrazioni

competenti. La durata della conferenza, cui partecipa

altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il

termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale

devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,

il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.

242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la

valutazione ambientale strategica e la valutazione di

impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un

accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio

dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di

legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il

Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario

straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla

conclusione della conferenza di servizi o dalla

deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,

ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli

effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le

intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla

legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento

degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni

interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica

automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'

delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il

Commissario straordinario del Governo vigila

sull'attuazione del programma ed esercita i poteri

sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado

ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio

Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai

sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8

agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del

23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente

provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli

effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto

Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in

house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre

2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a

carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli

immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli

Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del

decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli

effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice

civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli

Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al

valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,

rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del

trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato

alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari,

di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione,

emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore,

anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per

interventi necessari all'attuazione del programma di cui al

comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al

presente comma non comporta l'esclusione dai limiti

relativi al trattamento economico stabiliti dall'art.

23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di

trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i

diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi

compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della

societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative

trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto

decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri

atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti

da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e

imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle

somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e

degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'

indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare entro novanta giorni dalla

comunicazione della determinazione del valore suddetto da

parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali

obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro

aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della

bonifica.

13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per

l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e

rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,

assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,

nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di

valorizzazione del predetto comprensorio, anche con

riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'

istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario

straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e

dei trasporti, nonche' da un rappresentante,

rispettivamente, della regione Campania e del comune di

Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere

invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri

organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi

al predetto programma.

13.1.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta

di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione

urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi

di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le

proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei

termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il

Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di

Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del

redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua

sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli

puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di

cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali

proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede

ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,

predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del

presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e

il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito

della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

108 del 12 maggio 2014.

13-ter.

13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,

all'esito della procedura di mobilita' di cui all'art. 1,

commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

verifica i fabbisogni di personale necessari per le

attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume

ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'

Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di

fallimento.».

Art. 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra

privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di

tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai

sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta

clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di

dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30

dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o

subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.

2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento

finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste

italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori

economici incaricati o ai professionisti abilitati ***(( di cui***

***all'articolo 34 ))*** per gli incarichi di progettazione e direzione dei

lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la

ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli

ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13

agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo,

in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto.

A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni

indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e'

altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui

all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In

caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta

iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto

responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.

5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in

caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6,

dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di

ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in

tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente

articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui

all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale

clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'articolo

1418 del codice civile.

6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni

speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti

consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto

deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con

l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i

quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui

all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono

il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei

consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni

professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per

consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici ***(( di cui***

***all'articolo 1 ))***, assumono la qualifica di incaricato di pubblico

servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1341 del codice

civile:

«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le

condizioni generali di contratto predisposte da uno dei

contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al

momento della conclusione del contratto questi le ha

conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria

diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono

specificamente approvate per iscritto, le condizioni che

stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,

limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal

contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono

a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla

facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'

contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o

rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o

deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.».

- La citata legge n. 136 del 2010 e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.

- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 136

del 2010 e' riportato nelle Note all'art. 30.

- Il testo del comma 2 dell'art. 94 del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011 e' riportato nelle Note

all'art. 30.

- Si riporta il testo dell'art. 1456 del codice civile:

«Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I

contraenti possono convenire espressamente che il contratto

si risolva nel caso che una determinata obbligazione non

sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto

quando la parte interessata dichiara all'altra che intende

valersi della clausola risolutiva.».

- Il testo dell'art. 1418 del codice civile e'

riportato nelle Note all'art. 30.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del codice

penale:

«Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un

pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita'

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di

quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera

meramente materiale.».

Art. 32

Controllo dell'ANAC sulle procedure

del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo

30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al

comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario

e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.

3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa

Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti

pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al

comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1,

comma 4.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato

decreto-legge n. 90 del 2014:

«Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015). -

1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta

sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza

delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del

grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una

apposita Unita' operativa speciale composta da personale in

posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche

proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le

finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa

speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti

di appalto di lavori, servizi e forniture per la

realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo

svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque

non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente

dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta

ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della

soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti

pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli

atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei

contratti di lavori, servizi e forniture per la

realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo

svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con

particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in

materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190,

nonche', per la parte di competenza, il corretto

adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle

altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di

legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle

banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture di cui al comma 9, dell'art. 6 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di

accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi',

alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di

coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere

presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'art.

3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2009, n. 166.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con

le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel

bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.».

Art. 33

Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad

esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario

straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei

conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio

1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge

24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo

svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con

motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci,

esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e

21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.

3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti):

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei

conti). - 1. (Omissis).

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e

f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione

centrale del controllo di legittimita'.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 27

della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la

delegificazione di norme e per la semplificazione di

procedimenti amministrativi - legge di semplificazione

1999):

«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo

della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte

dei conti per il controllo preventivo di legittimita'

divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni

dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una

pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,

nel predetto termine, abbia sollevato questione di

legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81

della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che

costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia

sollevato, in relazione all'atto, conflitto di

attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo

intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le

risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'

complessivamente essere superiore a trenta giorni.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 21-bis,

21-ter e 21-quater della citata legge n. 241 del 1990, e

successive modificazioni:

«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo

della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento

limitativo della sfera giuridica dei privati acquista

efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la

comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme

stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi

previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il

numero dei destinatari la comunicazione personale non sia

possibile o risulti particolarmente gravosa,

l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'

idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione

medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica

dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'

contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I

provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati

aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente

efficaci.».

«Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le

modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche

amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento

degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento

costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'

dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora

l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,

previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva

nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad

oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per

l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.».

«Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del

provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi

efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia

diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento

medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento

amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per

il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che

lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato

nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o

differito per una sola volta, nonche' ridotto per

sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque

essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio

del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies.».

Art. 34

Qualificazione dei professionisti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento

degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito

un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito

denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un

avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di

interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con

proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per

l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'

comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano

il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario

straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici

territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,

Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni interessati

dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la

ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati

dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti

nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono

essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli

ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati

livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso

violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al

rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso

ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura

professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati,

con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione,

anche in subappalto, ne' rapporti di parentela rapporti di coniugio, di parentela,di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il

direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al

committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per

la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare

controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto

dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,

per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione

pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e' al

netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed e' analiticamente

disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,

comma 2. Con quest'ultimo atto, puo' essere riconosciuto un

contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni

specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,

per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione

pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e

dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino

al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.

Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo

massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita'

di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo

periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto

della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista

e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere

riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o

prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al

netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza

delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,

tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella

qualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata, Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8 con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Art. 35

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al

ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o

distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo

ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e' assoggettata alle

disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche

relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e

territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici

dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici

speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento

ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma

1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici

danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento

degli oneri contributivi ***(( presso le Casse edili/Edilcasse***

***provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle***

***politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti,***

***Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo. ))***

4. Le imprese ***(( di cui al comma 3 ))*** sono obbligate a provvedere

ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e

sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i

cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici

territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di

lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti

dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto

utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio

possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori ***((***

***di cui al comma 4. ))***

6. Le imprese ***(( di cui al comma 3 ))*** sono altresi' tenute a

fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non

riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e

in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13

agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti

medesimi.

7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province

interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per

l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte

sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati

dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di

fuori.

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi

protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le

procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella

ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo

permanente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 18 e 26

del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del

dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le

attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano

e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e

competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione

della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente

decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo

soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto

delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto

alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei

dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il

medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i

lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono

ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli

lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e

di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi

di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le

scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e

richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi

previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui

all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico

competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni

di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori

esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione

e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da

esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere

ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e

immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di

cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto

informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati

di cui alla lettera r). Il documento e' consultato

esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3

anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,

comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento

della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il

documento e' consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che

le misure tecniche adottate possano causare rischi per la

salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno

verificando periodicamente la perdurante assenza di

rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,

nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8,

entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini

statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi

agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a

fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul

lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre

giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul

lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre

giorni si considera comunque assolto per mezzo della

denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,

secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure

devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle

dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al

numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime

di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,

contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro;

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,

convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai

fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al

grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della

protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e

all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o

designazione, i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione

l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i

nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o

designati;

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige

l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio

di idoneita'.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,

relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi

dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza

dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,

decorre dalla scadenza del termine di sei mesi

dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di

prevenzione e protezione ed al medico competente

informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e

l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi

produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli

relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e

di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e

degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni

o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni

scolastiche ed educative, restano a carico

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale

caso gli obblighi previsti dal presente decreto

legislativo, relativamente ai predetti interventi, si

intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto

che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti

altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli

obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,

ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti

obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata

attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile

unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto

di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».

«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o

d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,

in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture

all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

all'interno della propria azienda, o di una singola unita'

produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero

ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la

disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge

l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di

cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'

tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e

alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto

d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al periodo che precede, la

verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla

camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa

appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei

requisiti di idoneita' tecnico-professionale, ai sensi

dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente

in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,

ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione

e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'

lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la

cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che

indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'

a basso rischio di infortuni e malattie professionali di

cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia

all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle

attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori

autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,

esperienza e competenza professionali, adeguate e

specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di

periodico aggiornamento e di conoscenza diretta

dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali

cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del

documento esso e' allegato al contratto di appalto o di

opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione

dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli

organismi locali delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello

nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al

primo periodo o della sua sostituzione deve essere data

immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi

specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici

o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di

applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini

dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del

potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello

specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1

e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi

di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o

attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e'

superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non

comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di

livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro

dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile

1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti

confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o

dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,

di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei

rischi particolari di cui all'allegato XI del presente

decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si

intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture

rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro

necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o

forniture considerata con riferimento all'arco temporale di

un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai

soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in

cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il

soggetto che affida il contratto redige il documento di

valutazione dei rischi da interferenze recante una

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla

tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente

derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso

il quale deve essere eseguito il contratto, prima

dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti

nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;

l'integrazione, sottoscritta per accettazione

dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in

materia di responsabilita' solidale per il mancato

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali

e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in

solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli

eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il

lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza

per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del

presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei

rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese

appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di

somministrazione, anche qualora in essere al momento della

data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli

articoli 1559, ad esclusione dei contratti di

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e

1677 del codice civile, devono essere specificamente

indicati a pena di nullita' ai sensi dell'art. 1418 del

codice civile i costi delle misure adottate per eliminare

o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi

in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle

interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo

periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai

contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del

25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono

essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli

stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali

dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente

piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella

valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di

forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare

che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto

al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il

quale deve essere specificamente indicato e risultare

congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei

lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente

comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in

apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, sulla base dei valori economici

previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai

sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle

norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei

diversi settori merceologici e delle differenti aree

territoriali. In mancanza di contratto collettivo

applicabile, il costo del lavoro e' determinato in

relazione al contratto collettivo del settore merceologico

piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo

modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,

n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici

le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime

di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata

legge n. 136 del 2010:

«Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri). -

1. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma

1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,

anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la

relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,

la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1,

lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008

deve contenere anche l'indicazione del committente.».

Art. 36

Disposizioni in materia di trasparenza

e di pubblicita' degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e

designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione

dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonche' alle

relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori,

opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle

erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la

ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi

dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e

aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario,

nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla

disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e

successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e

per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono

altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29,

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 112 e 162

del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 112 (Appalti e concessioni riservati). - 1. Fatte

salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative

sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti

possono riservare il diritto di partecipazione alle

procedure di appalto e a quelle di concessione o possono

riservarne l'esecuzione adoperatori economici e a

cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale

sia l'integrazione sociale e professionale delle persone

con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne

l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti

quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti

operatori economici sia composto da lavoratori con

disabilita' o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano

soggetti con disabilita' quelli di cui all'art. 1 della

legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle

previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,

gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,

i soggetti in trattamento psichiatrico, i

tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'

lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le

persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative

alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.

21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive

modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno

espressamente atto che si tratta di appalto o concessione

riservata.».

«Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni

del presente codice relative alle procedure di affidamento

possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di

esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere

accompagnata da speciali misure di sicurezza, in

conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),

le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con

provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai

sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui

al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti

usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i

servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di

sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da

operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal

presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e

nei limiti di cui all'art. 42, comma 1-bis, della legge n.

124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente

articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui

sono invitati almeno cinque operatori economici, se

sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione

all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con

piu' di un operatore economico sia compatibile con le

esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio

organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di

riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla

legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al

presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza

ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al

presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun

anno in una relazione al Parlamento.».

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5

aprile 2013, n. 80.

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 29

del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli

enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,

opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di

concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti

nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, ove non

considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero

secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati

e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

«Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del

ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo

amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi

due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura

di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula

dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati

anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti

al termine della loro esecuzione.

(Omissis).».

***(( Art. 36-bis***

***Informazione sulle misure di sostegno***

***alle popolazioni colpite***

***1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite***

***l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle***

***attivita' informative destinate alle popolazioni colpite, alle***

***imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal***

***presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie***

***disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a***

***carico della finanza pubblica. ))***

***(( Art. 36-ter***

***Divieto di installazione di apparecchi e congegni***

***per il gioco lecito***

***1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31***

***dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui***

***all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di***

***pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.***

***))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art.

110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco

lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle

disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia

e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di

cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive

modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta

metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento

elettronico definiti con provvedimenti del Ministero

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento

aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che

consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,

all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,

selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'

favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della

partita non supera 1 euro, la durata minima della partita

e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in

denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100

euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate

dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo

complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono

risultare non inferiori al 75 per cento delle somme

giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono

riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole

fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e

delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli

apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui

all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive

modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza

di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete

stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro

dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo

conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna

partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a

vincite;

3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione

delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,

riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali

apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore

da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi

pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di

giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi

di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per

il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso

i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,

mentale o strategica, attivabili unicamente con

l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo

non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che

distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la

conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di

piccola oggettistica, non convertibili in denaro o

scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il

valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti

volte il costo della partita;

b).

c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o

strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la

durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'

del giocatore e il costo della singola partita puo' essere

superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti

dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili

con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti

elettronici di pagamento e che possono distribuire

tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione

della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i

quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di

denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.».

**Titolo III  
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Capo I  
Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza**

Art. 37

Differimento dei termini di pagamento in situazioni

di emergenza

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la

gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente

coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli

eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di

emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge

24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con

provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui

all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il

limite massimo di centoventi giorni.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata

legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.

4-bis.

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4

del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione

della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):

«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. (Omissis).

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo

di pagamento non puo' superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del

debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di

contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza

del termine le richieste di integrazione o modifica formali

della fattura o di altra richiesta equivalente di

pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci

o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'

certa la data di ricevimento della fattura o della

richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci

o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il

debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci

o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della

verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto

ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o

dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il

debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento in epoca non successiva a tale data.

(Omissis).».

Art. 38

Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato

di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del

volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale

mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici ***(( di cui***

***all'articolo 1 ))***, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente

decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente

agli importi effettivamente spettanti determinati in esito

all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono

alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di

lavoro, con le modalita' del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile,

nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti

del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita'

del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o

assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto

esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o

contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del

1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della

protezione civile, secondo modalita' stabilite dal medesimo

dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello

F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il

mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione

delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il

versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione

civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai

sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate

all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

(Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione

delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di

protezione civile):

«Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle

organizzazioni di volontariato nelle attivita' di

pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e

formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad

organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui

all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed

assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al

comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di

altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi

della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni

trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo

n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono

garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio

esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego

che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un

periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a

novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o

privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e

previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o

privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalita'

previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e

successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo

stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello

stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di

effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti

massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle

attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati

fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta

giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai

volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,

previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente

impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del

1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di

cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di

pianificazione, di simulazione di emergenza, e di

formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai

cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia,

sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione

civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in

conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108

del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui

al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non

superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo

di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli

organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui

al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e

comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari

di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,

viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al

lavoratore legittimamente impegnato come volontario,

mediante le procedure indicate nell'art. 10.

6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le

prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,

vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che

direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di

protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i

calendari-programma delle relative operazioni, con

l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del

preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10,

nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire

all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10

gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo

semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il

secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa

approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello

svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello

stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal

servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in

attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve

essere avanzata almeno quindici giorni prima dello

svolgimento della prova, dagli interessati o dalle

organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o

di addestramento o in occasione dell'emergenza, le

organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di

protezione civile competente una relazione conclusiva

sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei

volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,

corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli

emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano

partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il

datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di

protezione civile territorialmente competente. La richiesta

deve indicare analiticamente la qualifica professionale del

dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera

spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento

cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di

accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle

organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma

2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione

civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il

rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato

sulla base della dichiarazione del reddito presentata

l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera

di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde

giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di

volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma

3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in

acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene

conto della normativa in materia di navigazione e si svolge

nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e

soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e

della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo,

nonche' dell'art. 10, si applicano anche nel caso di

iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche'

preventivamente autorizzate dall'Agenzia.».

- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto

legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni e'

riportato nelle Note all'art. 5.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1260 e

seguenti del codice civile:

«Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - Il creditore

puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,

anche senza il consenso del debitore, purche' il credito

non abbia carattere strettamente personale o il

trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilita' del credito;

ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si

prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.».

«Art. 1261 (Divieti di cessione). - I magistrati

dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e

segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli

avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non

possono, neppure per interposta persona, rendersi

cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione

davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella

cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena

di nullita' e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica

alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a

quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni

posseduti dal cessionario.».

«Art. 1262 (Documenti probatori del credito). - Il

cedente deve consegnare al cessionario i documenti

probatori del credito che sono in suo possesso.

Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il

cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica

dei documenti.».

«Art. 1263 (Accessori del credito). - Per effetto della

cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i

privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli

altri accessori.

Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il

consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta

in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode

del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i

frutti scaduti.».

«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al

debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti

del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando

gli e' stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore

che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario

prova che il debitore medesimo era a conoscenza

dell'avvenuta cessione.».

«Art. 1265 (Efficacia della cessione riguardo ai

terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'

cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata

per prima al debitore, o quella che e' stata prima

accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'

essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato

oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.».

«Art. 1266 (Obbligo di garanzia del cedente). - Quando

la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a

garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione.

La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente

resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e'

dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a

carico del donante la garanzia per l'evizione.».

«Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore). - Il

cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che

ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde

nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre

corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della

cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per

escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto

diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'

senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del

debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione

del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da

negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire

le istanze contro il debitore stesso.».

- Il citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.

Art. 39

Mantenimento della continuita' operativa delle reti del Servizio

nazionale di protezione civile e completamento del piano radar

nazionale

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessita' e urgenza di

garantire senza soluzione di continuita' la gestione del rischio

meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli

insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento

delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo

sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e

della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali

regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito

nell'ambito delle attivita' di protezione civile, ai sensi

dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede

nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a

valere sul fondo di cui all'articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano

i criteri e le modalita' vigenti ai fini della ripartizione del

contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo

delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete

dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali

operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito

nell'ambito delle attivita' di protezione civile.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il dipartimento della

protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per

telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in

termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge

12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,

ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la

dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei

lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis della

citata legge n. 225 del 1992:

«Art. 3-bis (Sistema di allerta nazionale per il

rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito

delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta

statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai

metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per

acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,

in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e

all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui

all'art. 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio

nazionale della protezione civile ai diversi livelli

territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il

governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono

assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle

regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui

alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27

febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio

meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del

presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e

di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,

nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto

chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a

tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono

definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento

dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti,

di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le

procedure e le modalita' di allertamento del proprio

sistema di protezione civile ai diversi livelli di

competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001,

n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione si provvede all'attuazione del

Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel

rispetto della normativa vigente in materia per i diversi

settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del

Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono

all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.».

Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante

«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico

molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a

favore di zone colpite da calamita' naturali» e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2000, n. 239 e

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge

11 dicembre 2000, n. 365 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre

2000, n. 288).

Art. 40

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui

del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici ***((***

***di cui all'articolo 1 ))***, dalla data di entrata in vigore del

presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti

solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle

procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari

riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione

degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80

per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui

all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per

il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per

essere destinate ad attivita' di previsione e prevenzione non

strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla

gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della

legge n. 225 del 1992.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della

citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note

all'art. 4-bis.

- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.

3 della citata legge n. 225 del 1992:

«Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). -

(Omissis).

2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche

con il concorso di soggetti scientifici e tecnici

competenti in materia, dirette all'identificazione degli

scenari di rischio probabili e, ove possibile, al

preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla

vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti

livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a

evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si

verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.

2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto

delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi

tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali

concernenti l'allertamento, la pianificazione

dell'emergenza, la formazione, la diffusione della

conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione

alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica,

ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione.

(Omissis).».

Art. 41

Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle Regioni

e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi

connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non

siano piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle

amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per

cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non

oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'

dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali

assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo,

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal

medesimo titolare del centro di responsabilita'. ***(( Le disposizioni***

***di cui al presente comma si applicano altresi' agli eventi calamitosi***

***per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, e' dichiarato lo stato di***

***emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24***

***febbraio 1992, n. 225. ))***

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata

legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.

4-bis.

**Capo II  
Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016**

Art. 42

Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati nella fase

di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo

con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi per

favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita',

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate

durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze

adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.

225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di

prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il

Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario

straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi

dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il

proseguimento o completamento delle suddette attivita' delegando ai

Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative

a determinati ambiti delle medesime attivita' e a singoli contesti

regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione

delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di

cui al presente comma, allo scopo di favorire la piu' celere

transizione, sono adottate ***(( entro il 31 gennaio 2017. ))***

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo

l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei

procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli

interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e

2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26

agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono

rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del

Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della

quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del

Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3,

comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31

dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle

azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del

presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti

adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attivita' estimative richieste dal Dipartimento della

protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai

sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata

legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.

4-bis.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di

protezione civile conseguenti all'eccezionale evento

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):

«Art. 1 (Coordinamento degli interventi). - 1. Per le

motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento

della Protezione civile assicura il coordinamento degli

interventi necessari a fronteggiare la situazione

emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della

Protezione Civile medesimo e, in qualita' di soggetti

attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei

sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonche'

delle componenti e delle strutture operative del Servizio

nazionale della protezione civile, secondo il modello

operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle

regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono

delle rispettive strutture organizzative. La Struttura

operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle

attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni

emergenziali derivanti da calamita' naturali del Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo attua

gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al

presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la

realizzazione:

a) degli interventi necessari nella fase di prima

emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad

assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso,

assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai

predetti eventi calamitosi;

b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini

di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle

aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni

di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell'ambito

degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle

risorse finanziarie di cui all'art. 4.».

«Art. 2 (Modello operativo). - 1. Il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile assicura il

coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante

l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione

di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata

in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato

livello decisionale, le componenti e le strutture operative

nonche' le Regioni interessate.

2. La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e

delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri

operativi e di coordinamento attivati sul territorio.».

- Il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 394 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 4.

- Il testo dell'art. 5 della citata ordinanza del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016 e'

riportato nelle Note all'art. 26.

- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.

64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 64 (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle

entrate). - (Omissis).

3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare

per le amministrazioni dello Stato di competenza

dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate e'

competente a svolgere le attivita' di valutazione

immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad

esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate

mediante accordi, secondo quanto previsto dall'art. 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi

sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita

nella Convenzione di cui all'art. 59.

(Omissis).».

Art. 43

Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni

poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente

decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle

medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al

reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici

danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui

all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati

per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni

riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri

uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1

e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da

parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il

Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza

in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a

seguito degli eventi sismici ***(( di cui all'articolo 1 ))***, la durata

dei contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche

per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge

9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito

delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 394 del 2016:

«Art. 4 (Misure volte ad assicurare l'assistenza alle

popolazioni in forma transitoria). - 1. Nell'ambito del

coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016,

le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei

rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni

interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure

volte ad assicurare, senza soluzione di continuita',

l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni

residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A"

successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in

tenda, articolate come segue:

a) concessione del contributo per l'autonoma

sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016;

b) ospitalita' presso strutture pubbliche all'uopo

individuate;

c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in

altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le

regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni

rappresentative delle imprese interessate;

d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ

accordi con i relativi proprietari;

e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di

fattibilita' tecnica.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 5

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive

modificazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio

degli immobili adibiti ad uso abitativo):

«Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei

contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare

contratti di locazione di durata non inferiore a quattro

anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un

periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il

locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare

sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere

l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al

medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto,

ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura

per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al

rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno

sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve

rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta

giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al

secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il

contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione

della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al

secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle

medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del

comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza

delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei

conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le

parti possono stipulare contratti di locazione, definendo

il valore del canone, la durata del contratto, anche in

relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel

rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del

presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla

base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in

sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia

e le organizzazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,

i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare

le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla

emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I

medesimi accordi sono depositati, a cura delle

organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area

territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui

al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale

sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che

concedono in locazione a titolo di abitazione principale

immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I

comuni che adottano tali delibere possono derogare al

limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle

aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le

delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1

del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e

successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al

primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito

dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per

mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali

non risultino essere stati registrati contratti di

locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del

comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad

eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza

del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del

medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni

fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore

che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo

stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere

l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al

medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga

biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la

procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la

rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra

parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza

della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente

alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data

di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino

tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente

articolo.».

«Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).

- 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le

condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di

locazione di natura transitoria anche di durata inferiore

ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare

particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,

possono essere stipulati contratti di locazione per

soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari

sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.

3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di

corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con

comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per

la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi

del comma 2 dell'art. 4, dei canoni di locazione di

immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli

accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al

comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio

e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed

enti non lucrativi operanti nel settore.».

**Titolo IV  
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI  
DI TERMINI E MISURE FISCALI  
  
Capo I  
Misure per gli enti territoriali**

Art. 44

Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni

***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***, nonche' alle Province in cui questi

ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in

attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, ***(( non ancora effettuato, rispettivamente,***

***alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di***

***cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge***

***11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ))***, e'

differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno

immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di

ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi

oneri pari a ***(( 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni***

***di euro per l'anno 2018 ))*** si provvede ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))*** non concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di

cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge

28 dicembre 2015, n. 208.

3. ***(( A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore***

***del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data***

***di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per***

***i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici***

***mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni,***

***relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi***

***previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti***

***locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da***

***altre specifiche disposizioni ))***. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione.

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al

piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso

delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione,

ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non

preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni

normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del

citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle

Regioni colpite ***(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***, e'

sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali

sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli

anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere

dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla

base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto

previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con

legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 52.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del citato

decreto-legge n. 269 del 2003 e' riportato nelle note

all'art. 5.

- Per il riferimento al testo del decreto-legge n. 205

del 2016 vedasi in note all'art. 21.

- Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 713 e

da 716 a 734 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del

2015:

«709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della

Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della

legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734

del presente articolo, che costituiscono principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai

sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,

della Costituzione.».

«710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di

finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,

tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente

modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.».

«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che

rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al

comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non

negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono

assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali

risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30

giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente

articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015

hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui

al comma 463 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.

190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della

lettera a) del comma 474 dell'art. 1 della legge 23

dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per

ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che

conseguono il saldo finale di cassa non negativo,

trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le

informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del

saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi

risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,

secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma

720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione

erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio

per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita

voce delle partite di giro, al netto delle relative

regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo

esercizio.».

«711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le

entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4

e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema

di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e

nelle spese finali in termini di competenza e' considerato

il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al

netto della quota riveniente dal ricorso

all'indebitamento.».

«712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di

previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente

le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di

cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,

il prospetto allegato al bilancio di previsione non

considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia

esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti

accantonamenti destinati a confluire nel risultato di

amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del

predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste

dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il

prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia'

approvato mediante delibera di variazione del bilancio

approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11,

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

«712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province

autonome, le citta' metropolitane e le province conseguono

il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e

non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

«712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma

710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del

bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di

amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi

nell'esercizio 2015.».

«713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi

del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli

enti locali per interventi di edilizia scolastica

effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su

risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione

opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine

gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del

1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Struttura di missione per il coordinamento e impulso

nell'attuazione di interventi di riqualificazione

dell'edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e

pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,

gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere

interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo

di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono

attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese

sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati

dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese

sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per

interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle

risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai

comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca

europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi

di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al

citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su

stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite

mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia

scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (88), convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e

successive modificazioni; c) spese per interventi di

edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo

dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro

il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti

superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi

sono attribuiti in misura proporzionale alle singole

richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia

scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229.».

«716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi

del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli

enti locali per interventi di bonifica ambientale,

conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere

sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal

ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di

20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano,

entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro

il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle

infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e

pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,

gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli

interventi di cui al presente comma nel rispetto del

vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali

beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione

stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli

spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in

misura proporzionale alle singole richieste.».

«717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli

investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei

fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile

1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori

50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.

18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi

compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento

di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015,

n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione

da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato

nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere

dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo

«La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione

dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202,

della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate

dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro

proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate alla

realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate

alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso

di cui al comma 155, dell'art. 1 della citata legge n. 107

del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue

sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato

per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1

della citata legge n. 107 del 2015.».

«718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle

attivita' di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13

luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto

principalmente investimenti in strutture scolastiche,

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un

apposito contingente di 20 unita' di personale delle

amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie

competenze tecnico-amministrative in materia di

investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato

con apposito bando di mobilita' e a valere sulle facolta'

assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione

vigente.».

«719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a

quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione

di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli

enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti

le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e

modalita' definiti con decreti del predetto Ministero

sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.».

«720. Ai fini della verifica del rispetto

dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare,

utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito

«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro

il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato una certificazione

dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi

dell'art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal

responsabile del servizio finanziario e dall'organo di

revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un

prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al

comma 719. La trasmissione per via telematica della

certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45,

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione

entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce

inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel

caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia

trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il

conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,

si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,

lettera e).».

«721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di

mancata trasmissione da parte dell'ente locale della

certificazione, il presidente dell'organo di revisione

economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero

l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in

qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la

decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare

l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta

certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso

in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad

acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il

conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,

si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,

lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte

del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o

trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative

all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,

a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al

predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle

sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal

termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della

gestione, l'invio della certificazione non da' diritto

all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle

risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.».

«722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di

cui al comma 709 non possono trasmettere nuove

certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono

comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a

rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,

rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del

proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di

cui al comma 710.».

«723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui

al comma 710, nell'anno successivo a quello

dell'inadempienza:

a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del

fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di

solidarieta' comunale in misura pari all'importo

corrispondente allo scostamento registrato. Le province

della Regione siciliana e della regione Sardegna sono

assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali

nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali

delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle

province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati

ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle

medesime regioni o province autonome in misura pari

all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In

caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare

all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue

presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello

Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al

capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle

predette somme residue nell'anno successivo a quello

dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure

di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228;

b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del

bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine

stabilito per la trasmissione della certificazione relativa

al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo

corrispondente allo scostamento registrato. In caso di

mancato versamento si procede al recupero di detto

scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi

titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal

termine di approvazione del rendiconto della gestione per

la trasmissione della certificazione da parte della

regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai

conti della tesoreria statale sino a quando la

certificazione non e' acquisita;

c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le

regioni al netto delle spese per la sanita', in misura

superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati

nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli

investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in

essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il

finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di

credito devono essere corredati da apposita attestazione da

cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo

periodo relativo all'anno precedente. L'istituto

finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito

in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'

fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di

servizio con soggetti privati che si configurino come

elusivi della presente disposizione;

f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di

funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del

sindaco e dei componenti della giunta in carica

nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una

riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare

risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui

al periodo precedente sono acquisiti al bilancio

dell'ente.».

«724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento

del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente

all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,

le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno

successivo a quello della comunicazione del mancato

conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle

indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al

comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al

sindaco e ai componenti della giunta in carica

nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al

bilancio dell'ente.».

«725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a

comunicare l'inadempienza entro trenta giorni

dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una

nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato.».

«726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in

essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole

di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.»

«727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti accertino che il rispetto delle

regole di cui ai commi da 707 a 734 e' stato

artificiosamente conseguito mediante una non corretta

applicazione dei principi contabili di cui al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive,

le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in

essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad

una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte

l'indennita' di carica percepita al momento di commissione

dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato

dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei

conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del

trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e

previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente

sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

«728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali

del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al

comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli

impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito

l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un

contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo

saldo dei restanti enti locali della regione e della

regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione

siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle

d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione

dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di

competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione

Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di

Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari

importo, del proprio saldo programmatico riguardante il

patto di stabilita' interno.».

«729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono

assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste

avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e

dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno

2011.».

«730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di

cui al comma 728, le regioni e le province autonome

definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative,

previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie

locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali

delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti

locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e

alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile

ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui

necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto

capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a

cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30

settembre, le regioni e le province autonome comunicano

agli enti locali interessati i saldi obiettivo

rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,

con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione

o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti

per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi

di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto

dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non

utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai

fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.».

«731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'

riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica

migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al

valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando

l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti

locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio

successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per

un importo complessivamente pari agli spazi finanziari

acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi

e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,

pari a zero.».

«732. Gli enti locali che prevedono di conseguire,

nell'anno di riferimento, un differenziale negativo

rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere,

per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il

meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, mediante il sito web

«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»

appositamente predisposto, entro il termine perentorio del

15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in

corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli

enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di

riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di

cui al comma 710, possono comunicare al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web

«http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»

appositamente predisposto, entro il termine perentorio del

15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in

corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli

enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi

disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura

proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro

il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati

dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al

presente comma, con riferimento all'anno in corso e al

biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi

finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo,

l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della

quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi

finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio

successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del

valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori

spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni

anno di riferimento, e' pari a zero.».

«733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del

monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli

enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con

l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della

predetta spesa.».

«734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli

Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla

Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di

Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma

723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del

patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e

seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come

attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.».

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre

2000, n. 227, S.O.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3,

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,

n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio

finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di

versamento di tributi degli enti locali):

«Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle

province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome

che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi

liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero

dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi

da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, ivi

inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati

alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di

liquidita', in deroga all'art. 10, secondo comma, della

legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 32, comma 24,

lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con

certificazione congiunta del Presidente e del responsabile

finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle

finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme

da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse

della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e

alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,

liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e

sanitari" di cui all'art. 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,

proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da

emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'

individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio

proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle

assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a

seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di

misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura

annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',

maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei

debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31

dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata

emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro

il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore

degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura

prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero

dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,

ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla

legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del

Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le

modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,

comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30

anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia

nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di

ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle

medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso

di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento

di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in

corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere

a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo

delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della

Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero

dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle

Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate

provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel

piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e

dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili

la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui

al comma precedente, rilasciata dal responsabile

finanziario della Regione ovvero da altra persona

formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'art. 3,

comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente

articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui

passivi in via prioritaria di parte capitale, anche

perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel

limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali

stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali

risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli

enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti

certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012

ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto

termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione

dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti

degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,

ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata

provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il

responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica

amministrazione interessata fornisce formale certificazione

alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto

pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle

relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre

2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione

alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni

dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei

restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica

tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e

rende noti i risultati delle certificazioni di cui al

periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale

prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,

anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei

comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni

Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI

regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla

Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si

estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla

regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria

regionale.

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di

cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di

certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,

dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche

amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a

seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di

pagamento nei confronti delle stesse pubbliche

amministrazioni.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,

dell'art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'

sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti

complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di

1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di

euro per l'anno 2014.».

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente

si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati

dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo

economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione

economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,

dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua

entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla

data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a

ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in

base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle

disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo

sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle

effettive esigenze di cassa delle regioni e province

autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune

di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del

plafond di spesa assegnato, dispone con decreto

direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione

del quadro di riparto del limite complessivo al fine di

assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle

regioni e province autonome commisurato alla effettiva

capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento.

Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e'

tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato.».

«Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio

sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad

effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle

Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle

risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti

del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1, comma

10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei

debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in

relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti

all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa

delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi

sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme

dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le

coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti

nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e

"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di

credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei

modelli SP.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 12

del citato decreto-legge n. 35 del 2013:

«Art. 12 (Copertura finanziaria). - (Omissis).

6. Gli importi oggetto della restituzione da parte

degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato,

ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati

ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata

del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e

per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi

alla quota capitale sono riassegnati al fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato.

(Omissis).».

**Capo II  
Misure per i lavoratori**

Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. ***(( E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno***

***2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione***

***salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal***

***24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero***

***dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2,***

***e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: ))***

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,

impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in

parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende

***(( o da soggetti diversi dalle imprese ))*** operanti in uno dei Comuni

di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le

vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza

di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a

recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari

con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento

sismico.

2. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta,

limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di

riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non

puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle

prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e'

riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le

giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, entro

l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di

trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, ***(( pari a 124,5 milioni di euro ))***,

per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione

e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge ***(( 29 novembre 2008 ))***, n. 185, convertito con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***(( 4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei***

***titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei***

***lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa***

***e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di***

***previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a***

***causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino***

***esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,***

***prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e'***

***riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro***

***per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro nel***

***rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di***

***stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di***

***euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52. ))***

5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle

Regioni interessate, nei limiti delle risorse ***(( pari a 259,3 milioni***

***di euro ))*** per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate

dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e

i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle

prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita

convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti

delle Regioni. ***(( L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto ))*** del

limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di

monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione

guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e

assegno di solidarieta', ***(( in conseguenza degli eventi sismici di***

***cui all'articolo 1, ))*** sono dispensati dall'osservanza del

procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti

temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma

2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

148.

***(( 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria***

***e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui***

***all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime***

***complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto***

***legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente***

***comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08***

***milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo sociale***

***per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,***

***lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri***

***valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da***

***12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))***

8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione

addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione

salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30

settembre 2017, ***(( con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e***

***per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con***

***riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2. All'onere di cui al***

***presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2***

***milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019,***

***si provvede ai sensi dell'articolo 52. ))***

9. (Soppresso).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e

impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

strategico nazionale):

«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,

riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione

e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione

della eccezionale crisi economica internazionale e della

conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo

delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione

territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto

previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,

su proposta del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza

con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del

Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che

e' istituito nello stato di previsione del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale

affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,

nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento

degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla

normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal

CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per

la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di

risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le

infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione

tecnologica e le infrastrutture strategiche per la

mobilita';

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno

dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 15, comma

2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il

riordino della normativa in materia di ammortizzatori

sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione

della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 15 (Procedimento). - 1. (Omissis).

2. La domanda deve essere presentata entro il termine

di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione

dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi

oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il

termine della fine del mese successivo a quello in cui si

e' verificato l'evento.

(Omissis).».

«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione

di trattamento straordinario di integrazione salariale e'

presentata entro sette giorni dalla data di conclusione

della procedura di consultazione sindacale o dalla data di

stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al

ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco

nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o

riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate

dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite

del sistema informativo unitario delle politiche del

lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui

all'art. 8, comma 1. Per le causali di cui all'art. 21,

comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione

dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il

numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'

produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,

distinti per orario contrattuale.

(Omissis).».

«Art. 30 (Assegno ordinario). - (Omissis).

2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato

dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere

presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della

sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa

eventualmente programmata e non oltre il termine di 15

giorni dall'inizio della sospensione o riduzione

dell'attivita' lavorativa.».

«Art. 31 (Assegno di solidarieta'). - (Omissis).

5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il

datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS

domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale,

entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.

Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori

interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle

organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di

lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle

Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema

informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini

delle attivita' e degli obblighi di cui all'art. 8, comma

1.

6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere

inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di

presentazione della domanda.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5 del

citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna

unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello

straordinario di integrazione salariale non possono

superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un

quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'art.

22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia

e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10, comma

1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il

trattamento ordinario e quello straordinario di

integrazione salariale non possono superare la durata

massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.».

«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico

delle imprese che presentano domanda di integrazione

salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura

pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe

spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,

relativamente ai periodi di integrazione salariale

ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'

interventi concessi sino a un limite complessivo di 52

settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a)

e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),

in un quinquennio mobile.».

- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a

12-quater dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -

(Omissis).

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla

base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,

provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi

che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al

fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti

dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli

scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e

delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al

comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con

proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla

riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di

previsione del Ministero competente, nel rispetto dei

vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5

dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano

sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere

risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma

12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli

stanziamenti iscritti negli stati di previsione della

spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla

lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti

di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per

l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari

competenti per i profili finanziari, da rendere entro il

termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli

schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che

espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,

anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi

utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti

dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si

esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i

decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel

corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,

si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in

corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le

previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi

dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando

prioritariamente misure di carattere normativo correttive

della maggiore spesa.

(Omissis).».

**Capo III  
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale**

Art. 46

Perdite d'esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unita'

locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite

relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non

rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro

esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446,

2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2446,

2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice

civile:

«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -

Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il

consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il

collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,

devono senza indugio convocare l'assemblea per gli

opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere

sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale

della societa', con le osservazioni del collegio sindacale

o del comitato per il controllo sulla gestione. La

relazione e le osservazioni devono restare depositate in

copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che

precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne

visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare

conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della

relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta

diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il

consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale

esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle

perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i

sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al

tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in

ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale

provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto

soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro

delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano

senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione

ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze

previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere

che la riduzione del capitale di cui al precedente comma

sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica

in tal caso l'art. 2436.».

«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto

del limite legale.). - Se, per la perdita di oltre un terzo

del capitale, questo si riduce al disotto del minimo

stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio

di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di

sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per

deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo

aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto

minimo, o la trasformazione della societa'.».

«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). -

Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono

senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli

opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione

degli amministratori sulla situazione patrimoniale della

societa', con le osservazioni nei casi previsti dall'art.

2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di

effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto

costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione

e delle osservazioni deve essere depositata nella sede

della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea,

perche' i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione

prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta

diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata

l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la

riduzione del capitale in proporzione delle perdite

accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei

conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al

tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in

ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi

interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che

deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura

degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma

dell'art. 2446.».

«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del

minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del

capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito

dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono

senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' fatta salva la possibilita' di deliberare la

trasformazione della societa'.».

«Art. 2484 (Cause di scioglimento). - Le societa' per

azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'

limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la

sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo (c.c. 2272, n.

2, 2328, n. 3), salvo che l'assemblea, all'uopo convocata

senza indugio, non deliberi le opportune modifiche

statutarie;

3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la

continuata inattivita' dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo

legale, salvo quanto e' disposto dagli artt. 2447 e

2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e

2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o

dallo statuto.

La societa' inoltre si scioglie per le altre cause

previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei

seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle

ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo

comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del

registro delle imprese della dichiarazione con cui gli

amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi

prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data

dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre

cause di scioglimento, essi devono determinare la

competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli

adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.».

«Art. 2545-duodecies (Scioglimento). - La societa'

cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),

2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonche' per la perdita

del capitale sociale.».

Art. 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei

Comuni ***(( di cui all'articolo 1 ))***, che abbiano subito danni,

verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici

di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,

connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente

dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita'

economica, l'agevolazione e' concessa nel rispetto della normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 48

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e

versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini

amministrativi

1. Nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***, in aggiunta a

quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata

effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute

effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a

partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del

presente decreto, delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti

comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19

ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre

2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza

applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31

dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo

18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) **– SOPPRESSA -** i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi

quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed

extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita

locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo

ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a

immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello

Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o

pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in

ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione

alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica

periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa

tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di

qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di

esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle

banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli

interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla

formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile

dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione

si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione

finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,

anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita'

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale

svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai

pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per

oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,

commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla

legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della

proprieta' coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono

effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a

carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del

settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le

amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,

consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino

nei Comuni di cui all'allegato 1 agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino

almeno il 50 per cento del capitale sociale.

***(( 1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati***

***nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati,***

***non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio***

***2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle***

***imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le***

***ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del***

***Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.***

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

***1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,***

***Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si***

***applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi***

***dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. ))***

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e

del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a

mezzo di reti canalizzate, ***(( nonche' per i settori delle***

***assicurazioni, della telefonia PAROLE SOPPRESSE e della radiotelevisione pubblica ))*** la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 ***(( con riferimento***

***ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con***

***riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ))***, dei termini di

pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,

anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato

libero, per le utenze situate nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e***

***2 ))***. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri

provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle

fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo

ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle

utenze situate nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))***,

individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni

stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso,

ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della

definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi

occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,

concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei

lavoratori residenti nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 sia ))***

da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti

territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei

predetti Comuni.

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che

alla data del 24 agosto 2016 ***(( ovvero del 26 ottobre 2016 ))***

risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni ***(( di cui***

***rispettivamente agli allegati 1 e 2 ))***, non trovano applicazione le

sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione,

cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel

periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni ***(( di cui***

***agli allegati 1 e 2 ))*** sono da considerarsi causa di forza maggiore

ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini

dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle

banche alla Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13

settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese

agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di

normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere

animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni

e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni

dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato

dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a

movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone

giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui

all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per

le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31

dicembre 2016.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla

politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti

volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui

al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione

biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del

Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei

Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))*** mantengono, per l'anno di

domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato

adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi

dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione,

dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorita' amministrativa

competente e' considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del

citato regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ***(( con riferimento***

***alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole***

***))*** situate nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2 ))*** ad usufruire,

per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe

previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della

Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione

europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle

stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco

delle aziende oggetto di deroga.

***(( 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del***

***decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e'***

***prorogato al 30 settembre 2017*** 30 novembre 2017***. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del***

***Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica***

***anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei***

***Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi***

***nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze***

***1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.***

***10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti***

***tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e***

***delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai***

***soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni***

***indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26***

***ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.***

***11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per***

***effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale***

***1° settembre 2016 e dai commi* 1-bis**,***10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal*** ***presente articolo*** entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

11-bis. La ripresa

dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1,

comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'

effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per

effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu'

alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non e'

dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017

***12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti***

***per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto***

***ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono***

***effettuati entro il mese di ottobre 2017*** entro il mese di dicembre 2017***.))***

13. ***(( Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i***

***termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi***

***previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione***

***obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto***

***2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al***

***30 settembre 2017 ))***. Non si fa luogo al rimborso dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,

sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di

sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo

di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di

ottobre 2017. ***(( Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al***

***presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in***

***344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi***

***dell'articolo 52 ))***. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si

applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

***(( 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno***

***interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui***

***all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione***

***individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e***

***c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da***

***parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari***

***residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via***

***transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a),***

***del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal***

***requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica***

***complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai***

***regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.***

***Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto***

***2016. ))***

***(( 14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione***

***anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro***

***che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano***

***assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente***

***all'allegato 1 e all'allegato 2. ))***

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,

ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni,

interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione,

anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate

mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di

scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa

dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di

sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal

fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre

2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al

predetto fondo».

b) il comma 2-ter e' abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati ***(( nelle zone colpite dagli***

***eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***, purche' distrutti od oggetto

di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28

febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non

concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul

reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e

agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di

imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi',

esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata

scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o

agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre

2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare,

entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o

parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi

venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio

dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto

del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma

di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni

interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al

secondo periodo.

***(( 17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e***

***2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni,***

***sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti***

***ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24***

***agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore***

***del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del***

***decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o***

***operazioni da compiersi su altra piazza. ))***

18. Al fine di consentire nei Comuni ***(( di cui agli allegati 1 e 2***

***))*** il completamento delle attivita' di formazione degli operatori del

settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla

dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive

dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione

dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.

158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.

189, e' sospesa ***(( fino alla data del 30 giugno 2017. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge

29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni

(Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura):

«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si

provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei

commi 4, 5 e 6;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e

dalla prestazione di servizi e quelli di natura

patrimoniale;

c) ;

d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa

svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e

albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di

cittadini o di enti pubblici e privati;

f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli

da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni

dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e

pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'

non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione

europea; dette tariffe sono determinate sulla base del

costo effettivo del servizio reso.

2.

3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla

lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi

obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,

incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,

sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei

costi standard di gestione e di fornitura dei relativi

servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti

dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114.

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola

camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o

annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli

importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del

diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per

l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di

commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio

nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed

economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite

dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard

determinati ai sensi dell'art. 28, comma 2, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di

intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali

di cui all'art. 2 e del relativo fabbisogno, valutato

indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le

esigenze dello sviluppo economico con quelle di

contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)

delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali

fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese

individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante

applicazione di diritti commisurati al fatturato

dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'

mediante la determinazione di diritti annuali per le

relative unita' locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del

fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da

adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la

misura del diritto annuale.

6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema

camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica

e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna

camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni

regionali possono effettuare variazioni compensative tra le

diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei

predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al

bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti

dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi

di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse

tipologie di spesa.

7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per

il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i

termini di liquidazione, accertamento e riscossione del

diritto annuale.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',

disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni

per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto

annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive

modificazioni e all'art. 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita

l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale

da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e

premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i

criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di

commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il

territorio nazionale l'espletamento delle funzioni

attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di

commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei

programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'

agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.

10. Per il finanziamento di programmi e progetti

presentati dalla camere di commercio, condivisi con le

Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo

economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il

Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di

Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del

programma o del progetto nel quadro delle politiche

strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli

esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale

fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui

risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui

all'art. 4-bis.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato

decreto-legge n. 78 del 2010:

«Art. 29 (Concentrazione della riscossione

nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione

relative agli atti indicati nella seguente lettera a)

emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi

d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e

successivi, sono potenziate mediante le seguenti

disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle

Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul

valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione

delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad

adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,

all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi

indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del

ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti

dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al

pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da

notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano

rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di

accertamento ai fini delle imposte sui redditi,

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e

dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi

dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art.

19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento

impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme

dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento

della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista

dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo

versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai

periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi

decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e

devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi

trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la

riscossione delle somme richieste, in deroga alle

disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata

in carico agli agenti della riscossione anche ai fini

dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di

concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di

centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti

della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale

sospensione non si applica con riferimento alle azioni

cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione

prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La

predetta sospensione non opera in caso di accertamenti

definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso

di recupero di somme derivanti da decadenza dalla

rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata

semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver

preso in carico le somme per la riscossione;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo

esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla

notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione

delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale

comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata

in carico agli agenti della riscossione anche prima dei

termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui

alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,

successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui

alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a

dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la

riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera

b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di

cui alla lettera b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in

presenza di nuovi elementi, il competente ufficio

dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta

dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai

fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,

acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo

esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva

notifica della cartella di pagamento, procede ad

espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le

modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la

riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione

forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla

lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con

le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla

lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,

dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui

l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla

lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla

notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine

ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste

con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli

interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla

notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione

spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il

rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,

previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata

dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme

vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono

effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i

riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono

effettuati alle somme affidate agli agenti della

riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la

dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello stesso

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del

carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso

avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'art.

39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602;

h) in considerazione della necessita' di razionalizzare

e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,

assicurando il recupero di efficienza di tale fase

dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'

regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle

norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a

razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le

norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione

coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di

liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle

imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli

altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e

delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo

all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:

«ed alle ritenute operate e non versate»;

b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai

seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente

con la documentazione di cui all'art. 161, e' depositata

presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono

alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla

proposta di transazione deve altresi' essere allegata la

dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo

legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta

fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con

particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;

c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La

transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di

ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e' revocata di

diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90

giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle

Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza

e assistenza obbligatorie.».

3. All'art. 87 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'

aggiunto il seguente:

«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata

la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o

126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette

senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga

alle modalita' indicate nell'art. 36 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,

espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente

in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».

4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

74, e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di

imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di

imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di

interessi o sanzioni amministrative relativi a dette

imposte di ammontare complessivo superiore ad euro

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti

fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in

tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione

coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed

interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la

reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro

anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un

pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica

nella documentazione presentata ai fini della procedura di

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi

per un ammontare complessivo superiore ad euro

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente

e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione

da un anno a sei anni.».

5. All'art. 27, comma 7, primo periodo, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le

parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base

ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,

le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le

misure cautelari, che, in base al processo verbale di

constatazione, al provvedimento con il quale vengono

accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione

della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici

giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi

dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,

n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione

al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione

dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni

applicabili.

7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le parole:

«alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte

le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di

tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di

fatto operate ai fini della definizione del contesto

mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16

e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e

successive modificazioni, nonche' al fine della definizione

delle procedure amichevoli relative a contribuenti

individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le

doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione

90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99,

la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge

14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'

limitata alle ipotesi di dolo.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto

della Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581

(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29

dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del

registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice

civile):

«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e

amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,

lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio

e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed

amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e

professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia

prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati

all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi

professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che

aprono nel territorio nazionale unita' locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed

amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla

camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4

gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28

febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con

esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro

delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del

Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese

agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,

statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,

invece che dai privati, direttamente dagli archivi di

pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici

servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio

statistico delle imprese attive costituito a norma del

regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non

coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono

stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle

notizie di carattere economico ed amministrativo da parte

dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'

indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al

comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei

terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli

allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con

decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel

rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede

all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati

contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello

approvato dal Ministro.».

- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante «Norme per la

semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,

sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione

del sistema di ecogestione e di audit ambientale» e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato

decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive

modificazioni:

«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.

L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'

riservato agli intermediari finanziari autorizzati,

iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli

intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di

pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai

sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel

relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a

condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.

114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai

sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente

consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o

strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla

Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'

indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra

l'esercizio nei confronti del pubblico.".

La legge 14 agosto 1971, n. 817 recante "Disposizioni

per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo

della proprieta' coltivatrice" e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 24 e

29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -

1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del

predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano

imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo

unico, o imprese agricole, le persone fisiche che

esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il

commissario liquidatore nonche' il condominio quale

sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori

di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare

all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai

percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la

ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,

in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,

il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo

corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi

contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato

all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione

del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare e' determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di

cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle

successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo

di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i

corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le

detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo

unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui

all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se il

percipiente dichiara di avervi diritto, indica le

condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per

i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La

dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta

successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle

variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste

dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, e successive modificazioni;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della

stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, ragguagliando a mese i

corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni

precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del

citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello

stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo

netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente

corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio

precedente, effettuando le detrazioni previste negli

articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine

rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre

indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),

del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17

dello stesso testo unico;

d-bis).

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di

cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi

nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo

unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,

con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,

entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di

cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,

il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i

valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta

dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,

tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a

norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a

norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive

modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di

lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente

agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso

articolo, per erogazioni in conformita' a contratti

collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di

incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle

imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il

28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'

dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare

l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,

ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle

retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo

dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'

differito il pagamento si applica l'interesse in ragione

dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato

nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si

riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta

non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di

lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere

comunicato all'interessato che deve provvedere al

versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se

alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono

somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a

titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a

concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi

prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente

si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori

prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito

di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se

concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la

detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di

conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al

sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro

dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,

percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A

tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto

d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo

d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,

la certificazione unica concernente i redditi di lavoro

dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,

erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da

soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La

presente disposizione non si applica ai soggetti che

corrispondono trattamenti pensionistici.

5.»

«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,

dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del

pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una

ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,

determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo

unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti

redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui

contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a

versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare

della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte

le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,

3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.

16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la

ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20

per cento.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui

all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'

operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota

prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata

delle addizionali vigenti.

1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui

all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,

corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata

una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per

cento.

1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni

pensionistiche complementari di cui all'art. 50, comma 1,

lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con

l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2.»

«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi

corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello

Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che

corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,

devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta

diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con

le seguenti modalita':

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di

cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle

successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e

continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma

2 dell'art. 23;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della

stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi

da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile

delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del

citato testo unico, con la aliquota applicabile allo

scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe

di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in

mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni

precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del

citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello

stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo

netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente

corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio

precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli

11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine

rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre

indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),

del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,

dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui

all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.

16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,

corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il

primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti

aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare

entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di

cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,

il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le

modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del

rapporto, il sostituito deve specificare quale delle

opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.

Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli

altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non

aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai

predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non

oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle

somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi

previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del

datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i

valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere

effettuata su supporto magnetico secondo specifiche

tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze (203).

Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro,

l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la

integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la

differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze

di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto

in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano

anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del

Senato e della Corte costituzionale, nonche' della

Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi

delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le

somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto

del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello

stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del

pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui

all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una

ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette

indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i

criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni

di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di

cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in

parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito

e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente

all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di

cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre

somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28

effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite

dalle disposizioni stesse.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del citato

decreto del Presidente ella Repubblica n. 917 del 1986 e

successive modificazioni:

«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro

dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'

costituito da tutte le somme e i valori in genere, a

qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche

sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al

rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo

d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti

dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio

del periodo d'imposta successivo a quello cui si

riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati

dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a

disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria

versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o

casse aventi esclusivamente fine assistenziale in

conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di

regolamento aziendale, che operino negli ambiti di

intervento stabiliti con il decreto del Ministro della

salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un

importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai

fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche

dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi

dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);

b);

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di

lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente

dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino

all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato

a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma

elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive

corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre

strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'

produttive ubicate in zone dove manchino strutture o

servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo

alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se

affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi

pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)

del comma 1 dell'art. 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi

riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in

conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di

regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei

dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari

indicati nell'art. 12 per le finalita' di cui al comma 1

dell'art. 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal

datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a

categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei

familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione

e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi

integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la

frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per

borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di

lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di

dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai

familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art.

12;

g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei

dipendenti per un importo non superiore complessivamente

nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che

non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal

datore di lavoro o comunque cedute prima che siano

trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le

azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo

che non ha concorso a formare il reddito al momento

dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo

d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis);

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui

all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le

erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a

contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a

fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,

comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed

erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle

case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del

riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno

dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare

percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti

dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di

rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i

superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive

della medesima, per il periodo successivo alla prima

scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo

aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente

normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)

del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse

dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il

rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che

direttamente o indirettamente, controllano la medesima

impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di

cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile

esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti

condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano

scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la

societa' risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque

anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento

nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza

tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e

l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti

titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in

garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro

assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il

reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione

e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui

avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di

cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei

servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari

indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,

si applicano le disposizioni relative alla determinazione

del valore normale dei beni e dei servizi contenute

nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura

prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato

in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa

azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare

il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati

se complessivamente di importo non superiore nel periodo

d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'

superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente

a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,

l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte

del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di

legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,

riportanti un valore nominale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,

lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso

promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila

chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di

esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che

l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30

novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle

finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31

dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al

dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50

per cento della differenza tra l'importo degli interessi

calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine

di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al

tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si

applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio

1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi

concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di

lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in

cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime

dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o

ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei

danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,

n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in

comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale

del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il

fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico

dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del

fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione

all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il

30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati

che non devono essere iscritti nel catasto si assume la

differenza tra il valore del canone di locazione

determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello

determinato in regime di libero mercato, e quanto

corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di

persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli

ammontari eventualmente trattenuti, l'importo

corrispondente all'introito medio per

passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei

trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media

convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui

al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31

dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta

successivo a quello in corso alla data della sua

emanazione.

4-bis.

5. Le indennita' percepite per le trasferte o le

missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare

il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,

elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al

netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di

rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di

vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il

limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due

terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che

di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle

spese per trasferte o missioni fuori del territorio

comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di

spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al

viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,

anche non documentabili, eventualmente sostenute dal

dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o

missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire

30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte

nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di

spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal

vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione

spettanti ai lavoratori tenuti per contratto

all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi

sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con

carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di

volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i

premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della

Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.

1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli

ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui

all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di

cui all'art. 133 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare

il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare

. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono

essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di

applicabilita' della presente disposizione.

7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima

sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a

formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro

ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a

lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del

territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal

territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se

le indennita' in questione, con riferimento allo stesso

trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente

disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte

per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle

dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 ,

e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri

sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per

recesso dal contratto di locazione in dipendenza

dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se

rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente

documentate, non concorrono a formare il reddito anche se

in caso di contemporanea erogazione delle suddette

indennita'.

8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite

per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella

misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati

all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la

legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di

maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il

reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per

cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite

fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.

Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero

comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento

all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la

riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti

predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude

l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,

il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via

continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da

dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello

Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'

determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali

definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del

presente articolo non concorrono a formare il reddito di

lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri, quando la variazione

percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al

periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2

per cento rispetto al valore medio del medesimo indice

rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno

1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla

ricognizione della predetta percentuale di variazione.

Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha

effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere

derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1218 del codice

civile:

«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il

debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta

e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che

l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da

impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui

non imputabile.».

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 393 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 21.

- Il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella

G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

- Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28

giugno 2007 relativo alla produzione biologica e

all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il

regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella G.U.U.E.

20 luglio 2007, n. L 189.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del

regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11

marzo 2014 (Integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo e le

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche'

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti

diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla

condizionalita'):

«Art. 4 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). -

1. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non

abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad

altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze

eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto

all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano

ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuta la forza

maggiore o la circostanza eccezionale.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo

rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del

regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario e' stato

incapace di adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad

altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze

eccezionali, il pagamento rispettivo e' proporzionalmente

revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la

forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca

interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno

determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del

verificarsi della forza maggiore o delle circostanze

eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai

criteri di ammissibilita' e agli altri obblighi, ne' si

applicano sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo

sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze

eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso,

ne' parziale ne' integrale. Nel caso di impegni o pagamenti

pluriennali, non e' richiesto il rimborso del sostegno

ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento

prosegue negli anni successivi, in conformita' con la sua

durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza

maggiore o circostanze eccezionali riguarda la

condizionalita', non si applica la sanzione amministrativa

corrispondente di cui all'art. 91, paragrafo 1, del

regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. I casi di forza maggiore e le circostanze

eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore

probante a giudizio dell'autorita' competente, devono

essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15

giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il

suo rappresentante sia in condizione di farlo..

- Si riporta il testo vigente dell'art. 47 del

regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5

settembre 2008 (Modalita' di applicazione del regolamento

(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione

biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per

quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e

i controlli):

«Art. 47 (Circostanze calamitose). - L'autorita'

competente puo' autorizzare in via temporanea:

a) in caso di elevata mortalita' degli animali a causa

di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il

rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con

animali provenienti da allevamenti non biologici, quando

non siano disponibili animali allevati con il metodo

biologico e a condizione che il rispettivo periodo di

conversione sia applicato agli animali non biologici;

b) in caso di elevata mortalita' delle api a causa di

problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza

di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api

non biologiche;

c) in caso di perdita della produzione foraggera o

d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di

condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie

infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi,

l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli

operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona

determinata;

d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e

persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la

produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle

api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici;

e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo

da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento

(CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche

eccezionali di una determinata campagna deteriorano la

situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona

geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici

che obbligano il vinificatore a usare una quantita' di

anidride solforosa superiore agli anni precedenti per

ottenere un prodotto finito comparabile;

f) in caso di elevata mortalita' degli animali

d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'art.

57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE)

n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (87), il

rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con

animali di acquacoltura non biologici, quando non siano

disponibili animali allevati con il metodo biologico e a

condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di

produzione si svolgano in regime di produzione biologica.

Previa approvazione dell'autorita' competente, i

singoli operatori conservano i documenti giustificativi del

ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si

informano reciprocamente e informano la Commissione in

merito alle deroghe concesse a norma del primo comma,

lettere c) ed e).».

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27 luglio

2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei

diritti del contribuente), come modificato dal presente

articolo:

«Art. 9 (Rimessione in termini). - 1. Il Ministro delle

finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati,

nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi

tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora

la rimessione in termini concerna il versamento di tributi,

il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,

sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica , puo' sospendere o differire il

termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore

dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed

imprevedibili.

2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o

differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza

applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,

relativi al periodo di sospensione, anche mediante

rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di

pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di

scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e

i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto

della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle

risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.

1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I

versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati

all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati

al predetto fondo.

2-ter. (Abrogato).».

- Il testo dei commi da 12 a 12-quater dell'art. 17

della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note

all'art. 45.

- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 11

del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina

delle forme pensionistiche complementari):

«Art. 11 (Prestazioni). - (Omissis).

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari

possono richiedere un'anticipazione della posizione

individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore

al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di

gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli

per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle

competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al

netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'

applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota

del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti

percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di

partecipazione a forme pensionistiche complementari con un

limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non

superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa

di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto

notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui

alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima

casa di abitazione, documentati come previsto dalla

normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al

netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica

una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non

superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli

aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'

assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo

di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono

applicate dalla forma pensionistica che eroga le

anticipazioni.

(Omissis).».

- Il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201

del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 5.

- Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'art. 1

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita' 2014):

«639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le

unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal

possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore.».

- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 7

del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese

mediante un piu' alto livello di tutela della salute):

«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti

del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la

ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -

(Omissis).

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini

che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o

amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,

adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e

allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo

di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per

l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per

la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia

professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi

salvavita.».

Art. 49

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio

di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e

amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione

speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione

delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause

relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per

l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di

sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per

l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a

quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in

genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione

potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,

la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio

giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non

impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del

giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi

i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti

indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le

udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di

ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,

purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o

avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24

agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di

rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,

avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'

lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato

1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,

sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da

qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli

adempimenti contrattuali e' sospeso ***(( dal 24 agosto 2016 fino ))*** al

31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di

sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono

altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi

soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini

relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di

notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in

misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la

presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di

scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto

2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e

ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva

la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede

nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti

dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini

per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in

qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel

procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una

delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima

data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo

1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i

termini previsti dal codice di procedura penale a pena di

inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita'

difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti

contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone

d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di

convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per

la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di

custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei

processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al

comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate

o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui

il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi

6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'

rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

***(( 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei***

***processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni***

***altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici***

***del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei***

***termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al comma***

***6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di***

***Camerino.***

***9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano,***

***per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere***

***dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in***

***relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.***

***9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le***

***esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della***

***prescrizione di cui al comma 9.*** Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o

avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,

Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di

cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al

comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti

dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'

delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano

dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si

applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31

marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio

professionale o dell'azienda.***))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 283 del codice

di procedura civile:

«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in

appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,

proposta con l'impugnazione principale o con quella

incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,

anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una

delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia

esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o

senza cauzione.

Se l'istanza prevista dal comma che precede e'

inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con

ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che

l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro

250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'

revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7

ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale):

«Art. 2. In materia penale la sospensione dei termini

procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle

indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi

ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o

i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

La sospensione dei termini delle indagini preliminari

di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati

di criminalita' organizzata.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi

durante la sospensione o nei successivi quarantacinque

giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo

periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della

custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche

di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e'

specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del

processo. In tal caso i termini processuali decorrono,

anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione

dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari

l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su

richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre

procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al

compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione

dei termini stabilita dall'art. 1, il giudice per le

indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o

della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,

pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente

enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da

compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede

con decreto motivato quando deve procedere al compimento

degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura

penale.

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori.

Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i

termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi

previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.

Quando nel corso del dibattimento si presenta la

necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si

procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura

penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il

giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma

dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate

inammissibili non possono essere utilizzate.».

Capo I  
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 50

Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale

impiegato in attivita' emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie

competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa,

finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e

disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e

unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita'

funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale

della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale

dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei

ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza

risulti complessivamente inferiore.

2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9

settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino

ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a

operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui

all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la

struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e

raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui

all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9

settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello

dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello

dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale

di cui al comma 2 sono individuate:

***(( a) nella misura massima di cinquanta* cento *unita' tra il personale***

***delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del***

***decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita'***

***sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio***

***speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito***

***dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.***

***83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.***

***Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi***

***dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in***

***posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto***

***dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di***

***ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale***

***per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a***

***stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato***

***nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle***

***risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per***

***l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di***

***cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure***

***concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto***

***dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012,***

***n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.***

***134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31***

***dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma***

***14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di***

***appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di***

***comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la***

***manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che***

***prendono servizio alla data indicata nella richiesta ))***;

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa

con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna

S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il

supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il

commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria

Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi

o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale

che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato

tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in

materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione

dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse

rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La

costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la

partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la

corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti

comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese

per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma

8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da

altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento

fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire

l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per

tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica

dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente

dal punto di vista finanziario.

7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario,

adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse

disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni

di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita'

di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo

di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'

autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della

disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31

dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate

dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre

2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di

posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al

comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui

all'articolo 1, puo' essere attribuito, nell'ambito della

contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per

cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi

ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1°

ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31

dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di

posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale,

all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma

puo' essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa

decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del

trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su

specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione.

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.

8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di

spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte

ai sensi dell'articolo 52.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il

Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita

convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'

disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

***(( 9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di***

***servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita***

***civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a***

***far data dal 24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei***

***volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del***

***Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della***

***legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni***

***per l'anno 2016.***

***9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro***

***139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di***

***spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,***

***n. 190, e quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente***

***riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto***

***dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.***

***106. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (nomina

Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione nei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria):

«Art. 2. 1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il

Commissario straordinario si avvale delle risorse

strumentali messe a disposizione dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

2. Il Commissario si avvale, altresi', di una struttura

posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo' essere

assegnato personale appartenente ad amministrazioni

pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori

ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi

ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a

carico delle stesse.

3. Il contingente di personale assegnato alla struttura

del Commissario straordinario e' cosi' costituito:

- tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle

amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

- sei unita' di personale appartenente alla Categoria A

del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o

di livello equiparato, se proveniente da altre

amministrazioni pubbliche;

- otto unita' di personale appartenente alla Categoria

B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio

dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da

altre pubbliche amministrazioni;

- fino a dieci esperti, compreso un consigliere

giuridico, da scegliere tra persone di comprovata

competenza professionale ed esperienza e da nominare ai

sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 303.».

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1

del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.

(Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al

CONI.

(Omissis).».

- Il testo del comma 2 dell'art. 67-ter del citato

decreto-legge n. 83 del 2012 e' riportato nelle Note

all'art. 13.

- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 17

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo

snellimento dell'attivita' amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di

semplificazione dell'attivita' amministrativa e di

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).

- (Omissis).

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o

regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le

amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in

posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni

di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di

fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla

richiesta.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 53

del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e

successive modificazioni:

«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e

incarichi). - (Omissis).

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente

dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione

all'esercizio di incarichi che provengano da

amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,

ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano

attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai

rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e

predeterminati, che tengano conto della specifica

professionalita', tali da escludere casi di

incompatibilita', sia di diritto che di fatto,

nell'interesse del buon andamento della pubblica

amministrazione o situazioni di conflitto, anche

potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

(Omissis).».

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante

«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario

di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile

2003, n. 66, S.O.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato

decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione

del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai

contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo

che il trattamento economico accessorio sia correlato alle

funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai

risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e

responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'

definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale

per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei

rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o

enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e

dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati

deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione

complessiva del dirigente considerata al netto della

retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi

aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano

progressivamente la componente legata al risultato, in modo

da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la

tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°

gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti

gli incrementi previsti per la parte accessoria della

retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si

applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e

dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al

raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'

essere corrisposta al dirigente responsabile qualora

l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo

transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema

di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto

legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello

generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto

individuale e' stabilito il trattamento economico

fondamentale, assumendo come parametri di base i valori

economici massimi contemplati dai contratti collettivi per

le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del

trattamento economico accessorio, collegato al livello di

responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai

risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di

gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per

l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo

principi di contenimento della spesa e di uniformita' e

perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei

commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti

attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal

presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi

conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito

dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su

designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono

corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e

confluiscono nelle risorse destinate al trattamento

economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale

indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'

determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge

6 marzo 1992, n. 216 nonche' dalle successive modifiche ed

integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi

finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai

miglioramenti economici delle categorie di personale di cui

all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di

perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del

restante personale dirigente civile e militare non

contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti

collettivi nazionali per i dirigenti del comparto

ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti

economici complessivi e degli incrementi comunque

determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i

criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2

ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della

legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui

all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da

queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno

didattico dei professori e ricercatori universitari, con

particolare riferimento al sostegno dell'innovazione

didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,

della diversificazione dell'offerta formativa. Le

universita' possono destinare allo stesso scopo propri

fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per

il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le

universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,

appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori

universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito

dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e

internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui

all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata

come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai

dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono

assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei

commi precedenti (104).

8. Ai fini della determinazione del trattamento

economico accessorio le risorse che si rendono disponibili

ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi

istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli

altri compensi previsti dal presente articolo.

9.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione

di coscienza):

«Art. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti

dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio

civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono

finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'

del Fondo.

3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120

miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente

legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si

provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa

recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive

modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di

base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello

stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno

1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni

successivi.».

- Si riporta il testo vigente del comma 187 dell'art. 1

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge di stabilita' 2015):

«187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa

sociale e per la disciplina del servizio civile universale

e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno

2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 9

della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la

riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la

disciplina del servizio civile universale):

«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.

I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le

misure agevolative e di sostegno economico in favore degli

enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e

all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e

delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel

rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto

di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.

23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non

commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di

interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di

un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle

finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale

dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma

indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e

dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di

deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'

dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e

giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in

natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al

fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta

di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli

enti;

c) completamento della riforma strutturale

dell'istituto della destinazione del cinque per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle

scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di

cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri

di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti

per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e

accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione

dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla

lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse ad

essi destinate, individuando un sistema improntato alla

massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze

sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi

di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,

comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili

semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui

all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da

individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo

art. 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta

di capitali di rischio tramite portali telematici, in

analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli

investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo

svolgimento di attivita' di interesse generale di cui

all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il

finanziamento di iniziative e progetti promossi da

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione

sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo

settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone

altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle

risorse, anche attraverso forme di consultazione del

Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla

presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in

due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una

dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere

non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei

titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza sociale

finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di

cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli

immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della

disciplina in materia, dei beni immobili e mobili

confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri

di semplificazione e di economicita', anche al fine di

valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il

trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla

presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in

particolare prevedendo una migliore definizione delle

attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo

restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'

connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,

degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le

condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni

di volontariato, alle cooperative sociali e alle

organizzazioni non governative.

(Omissis).».

***(( Art. 50-bis***

***Disposizioni concernenti il personale dei Comuni***

***e del Dipartimento della protezione civile***

***1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in***

***ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione,***

***tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del***

***conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui***

***agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di***

***lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento***

***della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del***

***decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di***

***cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.***

***296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di***

***14,5 milioni di euro per l'anno 2017*** , di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unita', per l'anno 2017, e fino a complessive

settecento unita', per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte

per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018

con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui

all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di

euro***, ulteriori unita' di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.***

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni

di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni

2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei

rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con

professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai

vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

***2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo***

***del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della***

***cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo***

***1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero***

***massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato***

***ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e'***

***adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al***

***Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto.***

***3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle***

***graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo***

***indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.***

***E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre***

***amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione***

***pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle***

***graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo***

***professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione***

***previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di***

***criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.***

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della

sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente

con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche

universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti

agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio

della professione relativamente a competenze di tipo tecnico

nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della

determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,

non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa

del trattamento economico previsto per il personale dipendente

appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva

nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le

previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe

professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per

la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono

effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa

con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la

possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di

lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero

non superiore a cinque.

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni

di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e

per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a

trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e

3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una

quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle

unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi

e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a

tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a

tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma

1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo

di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del

Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della

protezione civile e previa deliberazione della cabina di

coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma

5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo

delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad

assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle

richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo

provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la

sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione

coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.

***4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno***

***conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate***

***agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della***

***protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'***

***autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato***

***della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di***

***personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per***

***lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,***

***con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai***

***relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di***

***140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai***

***sensi dell'articolo 52.***

***5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,***

***adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.***

***225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in***

***deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di***

***emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a***

***tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto***

***dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di***

***collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per***

***prestazioni di carattere intellettuale in materie***

***tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative***

***del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente***

***impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le***

***disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere***

***alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.***

***205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate***

***in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a***

***valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci***

***delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a***

***carico della finanza pubblica. ))***

Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 28 dell'art. 9 del citato

decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nelle Note

all'art. 3.

- Il testo vigente dei commi 557 e 562 dell'art. 1

della citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle Note

all'art. 3.

- Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge n.

225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis.

- Per il riferimento al testo del decreto-legge n. 205

del 2016 vedasi in Note all'art. 21.

Art. 51

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale

dei vigili del fuoco

1. In relazione ***(( alla situazione emergenziale conseguente agli***

***eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***, il fondo di amministrazione

del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per

l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui

all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.

113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.

160, per l'assunzione di 400 unita' nella qualifica di vigile del

fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con

decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita' di

raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici

nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti

***(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 ))***, nonche' per

assicurare lo svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto

delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la spesa di 5

milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.

6-bis del citato decreto-legge n. 113 del 2016:

«Art. 6-bis (Misure urgenti per la funzionalita' e il

potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -

1. (Omissis).

2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di

efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco in relazione alla crescente richiesta di

sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la

dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del

predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili

del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive

modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la

copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di

vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata

l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante

il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui

all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione

sono determinati nel limite massimo complessivo di euro

5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno

2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai

predetti oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione

del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive

modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione

annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a

euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a

decorrere dall'anno 2018.

(Omissis).».

***(( Art. 51-bis***

***Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori***

***residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del***

***referendum costituzionale del 4 dicembre 2016***

***1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016,***

***gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a***

***seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in***

***Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita'***

***della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono***

***essere ammessi a votare nel Comune di dimora.***

***2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno***

***antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di***

***dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed***

***autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di***

***trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere***

***dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento***

***d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o***

***dichiarazione di suo smarrimento.***

***3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente***

***un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la***

***sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di***

***rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data***

***della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli***

***ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste***

***sezionali.***

***4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da'***

***notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli***

***elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento***

***d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3.***

***5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente***

***necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire***

***seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,***

***n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di***

***almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di***

***accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.***

***6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non***

***sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della***

***consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu'***

***Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di***

***residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale***

***circondariale. ))***

Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'art. 46 del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato

nelle Note all'art. 5.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge

23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e

semplificazione del procedimento elettorale):

«Art. 9. Per le sezioni elettorali, nella cui

circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno

100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di

custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti

viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la

votazione, da uno speciale seggio, composto da un

presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'

stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere

effettuata il giorno che precede le elezioni

contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale

di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario

del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di

lista o dei gruppi di candidati, designati presso la

sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la

segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in

apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente

articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del

voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le

schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'

elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per

essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne

destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero

con quello degli elettori che sono stati iscritti

nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori

eventualmente assenti o impediti, si procede con le

modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e

dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta

del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione

sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti

letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto

con le modalita' previste dall'art. 53 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi

diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione

elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il

secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i

detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo

speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la

sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di

detenzione ed una sezione contigua.».

**Capo II  
Disposizioni finali**

***(( Art. 52***

***Disposizioni finanziarie***

***1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui***

***all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre***

***2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio***

***2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018***

***e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.***

***2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1,***

***4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8,***

***48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal***

***comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502***

***milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno***

***2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro***

***per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2***

***milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno***

***2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a***

***367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione***

***degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si***

***provvede:***

***a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81***

***milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno***

***degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello***

***stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo***

***al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare***

***per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo***

***al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per***

***l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e***

***delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81***

***milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno***

***degli anni dal 2018 al 2022;***

***b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di***

***conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,***

***nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della***

***missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero***

***dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo***

***parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero***

***dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro,***

***l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela***

***del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento***

***relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione***

***internazionale per 1 milione di euro;***

***c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85***

***milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno***

***2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro***

***per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione***

***del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui***

***all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;***

***d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo***

***delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi***

***dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,***

***che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono***

***state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel***

***predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio***

***dello Stato;***

***e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo***

***delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui***

***all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.***

***225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla***

***contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3;***

***f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;***

***g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;***

***h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;***

***i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;***

***l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7***

***milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno***

***2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori***

***entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli***

***articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;***

***m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il***

***versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari***

***importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge***

***28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario;***

***n) quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23***

***milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno***

***2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per***

***occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera***

***a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato***

***dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente***

***articolo;***

***o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di***

***euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,***

***comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;***

***p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.***

***22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto***

***legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387,***

***lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.***

***3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui***

***al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse***

***finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono***

***allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza con le***

***risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione***

***vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica.***

***4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal***

***presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'***

***autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti***

***variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario,***

***previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero***

***dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad***

***anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene***

***tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti***

***capitoli di spesa. ))***

Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 della

citata legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle Note

all'art. 45.

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza

pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione

di illeciti edilizi). - (Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali

di politica economica», alla cui costituzione concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per

l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 148

della citata legge n. 388 del 2000:

«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni

amministrative irrogate dall'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle

sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante

della concorrenza e del mercato sono destinate ad

iniziative a vantaggio dei consumatori.

(Omissis).».

- Il testo vigente del comma 5-quinquies dell'art. 5

della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note

all'art. 4-bis.

- Si riporta il testo vigente del comma 111 dell'art. 1

della citata legge n. 147 del 2013:

«111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di

interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse

esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto

idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre

2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600

milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo

dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio

2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7

milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti

immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole

agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del

rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della

biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva

2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque, e della direttiva

2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei

rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma

e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di

massimizzare la celerita' degli interventi in relazione

alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle

persone e, se del caso, propone alle regioni le

integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30

aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali

concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico

finalizzano le risorse disponibili agli interventi

immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per

il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, presentano specifica informativa al

CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di

attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata

pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato

affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la

revoca del finanziamento statale e la contestuale

rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad

altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo

restando il vincolo territoriale di destinazione delle

risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di

programma, ove esistano progetti immediatamente

cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A

decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione

finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in

corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed

evoluzione degli accordi di programma, unitamente al

fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi

successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico

sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente

comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per

l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100

milioni di euro per l'anno 2016. All'art. 17, comma 1,

primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono

sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".».

- Si riporta il testo vigente del comma 251 dell'art. 1

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2006):

«251. Per consentire le assunzioni a tempo

indeterminato di cui al comma 249, nonche' la temporanea

prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare

lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more

della conclusione delle procedure di reclutamento previste

dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e'

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze

un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si

provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al

trasferimento alle amministrazioni interessate alle

procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253

delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con

autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle

disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle

risorse dei relativi bilanci.».

- Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2005):

«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360

e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno

2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di

euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo

per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati

dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e

2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50

milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo

unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli

interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa

agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per

ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150

milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate

derivanti dal comma 300.».

- Si riporta il testo vigente del comma 90 dell'art. 1

della citata legge n. 228 del 2012:

«90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di

finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla

base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un

apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia

e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti

alle singole amministrazioni interessate, al fine di

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le

finalita' di cui al comma 89, le stesse amministrazioni

possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel

limite di un contingente complessivo di personale

corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di

euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito fondo

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro

per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2014.».

- Si riporta il testo vigente del comma 108 dell'art. 1

della citata legge n. 208 del 2015:

«108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono

valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo e'

corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250

milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni

concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle

risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel

programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita'

2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle

regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le

predette risorse sono annualmente versate all'entrata del

bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei

predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti

a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da

versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more

della conclusione della procedura finalizzata

all'individuazione delle risorse, alla regolazione

contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del

presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico

delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.

5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi'

anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte

relativa all'Unione europea, a valere sui successivi

accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea

in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di

cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti

quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito

delle predette rendicontazioni di spesa.».

- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato

decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle Note

all'art. 45.

- Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il

finanziamento di esigenze indifferibili» e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2016, n. 249.

- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1

della citata legge n. 190 del 2014:

«200. Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente

con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.».

- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 16

del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni

per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione

involontaria e di ricollocazione dei lavoratori

disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.

183):

«Art. 16 (Assegno di disoccupazione - ASDI). -

(Omissis).

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le

risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni

nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per

cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere

finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto

dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la

valutazione degli interventi, nonche' iniziative di

comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli

interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento

provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine

cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di

insufficienza delle risorse, valutata anche su base

pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,

l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,

fornendo immediata comunicazione anche attraverso il

proprio sito internet.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 43

del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

«Art. 43 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione

relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui

all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,

anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della

prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera

sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,

l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7 del

decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180

milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per

l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di

200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per

effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa

al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo

periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle

risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui

all'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015

come incrementata dal primo periodo medesimo del presente

comma, fermi restando i criteri disciplinati dall'art. 16

del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso

la prestazione ASDI non puo' essere usufruita per un

periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il

termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per

un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio

precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono definite le modalita' per

prosecuzione della sperimentazione relativa al

riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente

comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente

comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270

milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per

l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 107, della

legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente

articolo.

(Omissis).».

- Si riporta il testo vigente del comma 387 dell'art. 1

della citata legge n. 208 del 2015:

«387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386

sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le

priorita' del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura

di contrasto alla poverta', intesa come estensione,

rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui

all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma

386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati

criteri e procedure definiti ai sensi del citato art. 60

del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via

prioritaria interventi per nuclei familiari in modo

proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo

conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di

donne in stato di gravidanza accertata da definire con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono

destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in

misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.

81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla

sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'

corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per

l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma

5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di

cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),

per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma

386.».

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);

2. Capitignano (AQ);

3. Montereale (AQ);

4. Rocca Santa Maria (TE);

5. Valle Castellana (TE);

6. Cortino (TE);

7. Crognaleto (TE);

8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);

10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);

13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant'Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);

17. Micigliano (RI);

18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);

24. Force (AP);

25. Montalto delle Marche (AP);

26. Montedinove (AP);

27. Montefortino (FM);

28. Montegallo (AP);

29. Montemonaco (AP);

30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG);

57. Polino (TR);

58. Preci (PG);

59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

60. Scheggino (PG);

61. Sellano (PG);

62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

(articolo 1)

REGIONE ABRUZZO.

1. Campli (TE);

2. Castelli (TE);

3. Civitella del Tronto (TE);

4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);

6. Teramo;

REGIONE LAZIO.

7. Cantalice (RI);

8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;

11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE.

12. Apiro (MC);

13. Appignano del Tronto (AP);

14. Ascoli Piceno;

15. Belforte del Chienti (MC);

16. Belmonte Piceno (FM);

17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);

19. Camporotondo di Fiastrone (MC);

20. Castel di Lama (AP);

21. Castelraimondo (MC);

22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);

24. Cerreto D'esi (AN);

25. Cingoli (MC);

26. Colli del Tronto (AP);

27. Colmurano (MC);

28. Corridonia (MC);

29. Esanatoglia (MC);

30. Fabriano (AN);

31. Falerone (FM);

32. Fiuminata (MC);

33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);

36. Macerata;

37. Maltignano (AP);

38. Massa Fermana (FM);

39. Matelica (MC);

40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);

42. Montappone (FM);

43. Monte Rinaldo (FM);

44. Monte San Martino (MC);

45. Monte Vidon Corrado (FM);

46. Montecavallo (MC);

47. Montefalcone Appennino (FM);

48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);

52. Offida (AP);

53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);

55. Pioraco (MC);

56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);

59. San Severino Marche (MC);

60. Santa Vittoria in Matenano (FM);

61. Sefro (MC);

62. Serrapetrona (MC);

63. Serravalle del Chienti (MC);

64. Servigliano (FM);

65. Smerillo (FM);

66. Tolentino (MC);

67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA.

69. Spoleto (PG).

D.L. 9.2.2017, N. 8 – ARTICOLI E COMMI CHE SI AGGIUNGONO NEL CORPO DEL D.L. N. 189/2016

**Capo I   
  
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  
eventi sismici del 2016 e del 2017**

Art. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia

di strutture di emergenza

1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla

realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui

all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e

dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee

finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e

produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270

del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori rurali

di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed

impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13

settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16

settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i

singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni,

ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione

della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono

all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63,

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19

settembre 2016.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le stazioni appaltanti

provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui

all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi

tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi

dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di

procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il

criterio del prezzo piu' basso.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,

dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario

straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida

esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma

3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a

valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui

all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino

al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di

realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da

parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei

relativi costi.

Art. 5, commi 2 e 3

......

2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,

ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge

n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo

74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'

valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte,

anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della

validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo

anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la

frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto

legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma

7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.

122.

3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a

disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,

l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli

scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle

aree di cui al comma 1.

Art. 10

Sostegno alle fasce deboli della popolazione

1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle

condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della

popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli

allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in

condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi

del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel

limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di

sostegno al reddito di cui al comma 5.

2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso

congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in

uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016

ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26

ottobre 2016;

b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata

da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai

sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE

corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato

escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,

il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione

principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o

parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di

esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della

situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del

patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al

presente comma.

4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3,

lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito

degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui

all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

408 del 15 novembre 2016;

b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui

all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e

straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai

nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di

contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di

cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del

26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18

luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e'

definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una

sola unita' abitativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle

risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della

prestazione di cui al presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto

di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al

comma 5.

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di

euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 11 COMMI DA 2 A 16 (il comma 10 aggiunge l’art. 13 bis alla L. 1.12.2016, n. 225)

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti

e versamenti tributari

2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189

del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per

la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli

29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le

attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i

termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti

creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°

gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine

del periodo di sospensione.

3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per

il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.

189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°

dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e

di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita'

agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti

autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito

dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale

fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre

finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,

per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,

secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa

depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,

assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di

380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma

7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono

definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le

garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31

dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il

relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16

dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti

possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo

di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o

un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le

spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai

soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di

imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,

all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito

di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo

43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale e' restituita

dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1°

gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di

ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento.

6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia

delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i

pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi

importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di

mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e'

assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il

pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da

adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le

modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei

soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e

al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle

entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati

delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la

fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti

finanziatori.

9. L'aiuto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai soggetti

esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai

regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro

degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica

del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,

dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi

affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente

ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48,

comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati

di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter

e 12 del presente articolo.».

11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai

commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180

milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante

versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso

la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle

sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite

presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un

importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e

dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari

a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.

12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.

13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190

milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno

2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere

dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo

indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a

10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per

l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni

di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a

0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per

l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980

milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante

corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero;

c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni

di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a

6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per

l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni

di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,

mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di

euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dal comma 10.

14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,

n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,

n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali

per l'esercizio 2017».

15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma

5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da

comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di

bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura

corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse

effettivamente utilizzate.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni

di bilancio, anche in conto residui.

Art. 12

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e

delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e

Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle

risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali

limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui

all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso

decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito

di riconoscimento delle predette misure.

Art. 13

Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attivita' di

redazione della Scheda Aedes

1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16

dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27

dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio

2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017,

e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici

professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e

nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189

del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a

competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,

possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di

agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,

secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali

adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189

del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale.

2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di

redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per

la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34

del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono

stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al

professionista.

4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista

per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione

ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si

applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per

le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano

i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7

dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione

degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione

privata.

Art. 14

Acquisizione di immobili ad uso abitativo

per l'assistenza della popolazione

1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del

suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,

le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a

titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica,

nei rispettivi ambiti territoriali, unita' immobiliari ad uso

abitativo agibili e realizzate in conformita' alle vigenti

disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le

costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti

residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici

iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati

inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F»

secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al

percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui

all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive

modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di

emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i

Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo

conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva

approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa

valutazione di congruita' sul prezzo convenuto resa dall'ente

regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con

riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica

ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare

dell'Agenzia delle entrate nonche' valutazione della soluzione

economicamente piu' vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le

strutture abitative d'emergenza (SAE).

4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la

proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere

trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale

pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal

presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono

rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della

situazione di emergenza.

Art. 15

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo

delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa

dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di

cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e'

autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui

20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota

nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi

del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8

settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a

22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili

del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre

2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed

Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto

dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse

disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della

quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma

4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni

disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle

imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni

a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita'

avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,

possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa

dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini

stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del

2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di

eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il

termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1,

comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in

favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al

comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui

all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e'

incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno

2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Proroga di termini in materia di modifiche

delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti

1. Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de

L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i

termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto

legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati

sino al 13 settembre 2020.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per

l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia.

Art.17 comma 2

…..

2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter,

secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata

nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto

termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del

medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31

marzo 2017.

Art. 18 comma 2

…..

2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6,

lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino

a ulteriori venti unita', nel limite di ulteriori 500.000 euro annui

per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208.

3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,

dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita'

connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del

patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'

autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale

dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla

realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla

contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo

scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio

dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre

2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di

tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non

superiore a cinque anni.».

4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita

dalla seguente: «cento»;

b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le

disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti

pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo

3.»;

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del

presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti

di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori

oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'

speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di

3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno

2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di

14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per

l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di

tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive

trecentocinquanta unita', per l'anno 2017, e fino a complessive

settecento unita', per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte

per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018

con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui

all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di

euro»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti

delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di

personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni

di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni

2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei

rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con

professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai

vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more

dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e

limitatamente allo svolgimento di compiti di natura

tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,

all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei

lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei

lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito

delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e

2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di

cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro

autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e

non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere

stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della

sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente

con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche

universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti

agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio

della professione relativamente a competenze di tipo tecnico

nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della

determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,

non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa

del trattamento economico previsto per il personale dipendente

appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva

nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le

previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe

professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per

la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono

effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa

con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la

possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di

lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero

non superiore a cinque.

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni

di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e

per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a

trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e

3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una

quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle

unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi

e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a

tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a

tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma

1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo

di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del

Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della

protezione civile e previa deliberazione della cabina di

coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma

5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo

delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad

assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle

richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo

provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la

sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione

coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».

**Capo II   
  
Altre misure urgenti per il potenziamento della capacita' operativa  
del Servizio nazionale della protezione civile**

Art. 19

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa

del Dipartimento della protezione civile

1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la

piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita'

emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in

riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni

colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche

specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative

previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del

Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della

protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale

della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al

ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'

elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di

reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei

ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite

complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760

milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui

all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel

quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.

Art. 20

Disposizioni urgenti per la funzionalita'

del Dipartimento della protezione civile

1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti

bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate

esclusivamente al perseguimento delle finalita' connesse con la

gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in

conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo

stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita' di

ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali,

non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di

sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilita' e

l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal

giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa

depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo

periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena

disponibilita' delle stesse.

**Capo III   
  
Disposizioni di coordinamento e finali**

Art. 21 comma 1 lett. c) e comma 2

…..

dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in

materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle

seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e

personale e finali».

2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello

Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane

destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle

aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale

intestata al Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24

agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9

settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti

salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di

detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Minniti, Ministro dell'interno

Calenda, Ministro dello sviluppo

economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Martina, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del

mare

Orlando, Ministro della giustizia

Franceschini, Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del

turismo

Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Costa, Ministro per gli affari

regionali

Fedeli, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

A cura del prof. Corado Cisternino